SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 dicembre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia delle entrate

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della difesa

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 1° dicembre 2022.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carota novella di Ispica».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1214/2010 della Commissione dell'8 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee L 335/30 del 18 dicembre 2010, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 251 del 25 ottobre 2013;

Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal Consorzio di tutela IGP «Carota Novella di Ispica», ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana con comunicazione del 10 novembre 2021 - Prot. PQAI 04 - Prot. Ingresso n. 0599863 del 16 novembre 2021 - ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie così come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 159 del 9 luglio 2022 con il quale è stata resa pubblica la Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;

Considerata la rettifica apportata alla proposta di modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2022 a seguito di quanto osservato dalla Commissione europea relativamente alla disposizione di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione, ed in particolare all'eliminazione del seguente paragrafo: «Potranno essere aggiunti altri ibridi purché derivanti dal gruppo di varietà carota semilunga nantese e purché i produttori abbiano dimostrato attraverso prove sperimentali documentate la conformità ai parametri qualitativi della «Carota Novella di Ispica». L'utilizzo dei nuovi ibridi ai fini della produzione della «Carota Novella di Ispica» è consentito previa valutazione positiva delle prove speri-

mentali da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che potrà acquisire allo scopo il parere tecnico dell'Organismo di controllo o di altro soggetto.»;
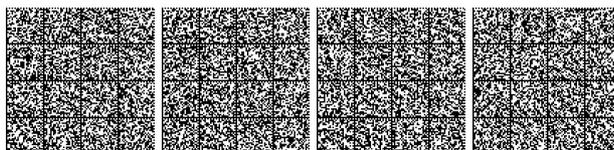
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica»;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica», di cui alla proposta pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 159 del 9 luglio 2022 e alla rettifica di cui in premessa.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica», ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica»

Art. 1 - Denominazione

L'indicazione Geografica Protetta «Carota Novella di Ispica» è riservata esclusivamente alle carote che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2 - Descrizione e caratteristiche al consumo

La «Carota Novella di Ispica» ad indicazione geografica protetta è il prodotto della coltivazione della specie Daucus carota L. Le varietà utilizzate derivano dal gruppo di varietà carota semilunga nantese e i relativi ibridi, quali: Exelso, Dordogne, Nancò, Romance, Namibia, Soprano, Novara, Allyance.

All'atto della sua immissione al consumo presenta i seguenti parametri qualitativi:

1) Morfologici
- forma cilindrica-conica;
- assenza di radichette secondarie e radice apicale;
- aspetto lucido dell'epidermide;
- uniformità di colore;
- assenza di fessurazioni del fittone;
- calibro minimo: diametro 15 mm;
- calibro massimo: diametro 40 mm;

2) Fisici
- polpa tenera, consistente e croccante;
- cuore poco fibroso.

3) Chimici-Nutrizionali
- contenuto in glucidi: > 5% del peso fresco;
- contenuto in beta-carotene, in considerazione dell'epoca di produzione: > 4 mg/100 g di prodotto fresco;
- contenuto in sali minerali: compreso tra 0.5% e 0.9%.

4) Organolettici - sensoriali

Le caratteristiche sensoriali sono state valutate attraverso il metodo UNI 10957 del 2003 che ha portato alla definizione di un profilo sensoriale costruito mediante un panel di 12 assaggiatori esperti, secondo quanto definito dalla norma ISO 8586-2 del 2008. Tutte le valutazioni sono state effettuate in locali di analisi in linea con quanto definito dallo standard UNI ISO 8589 del 1989. I descrittori sono stati quantificati utilizzando una scala di intensità a 5 punti secondo lo schema UNI ISO 4121 del 1989 con un intervallo che va dalla più bassa intensità (valore 1) alla più alta (valore 5).

Il punteggio minimo espresso dai giudici per i principali descrittori sono i seguenti:

- intensità del colore 2.5

- odore tipico di carota 2.5
- aroma erbaceo 2.5
- croccantezza 2.5

Può ottenere il riconoscimento solo la «Carota Novella di Ispica» appartenente alle categorie commerciali Extra e I , definite dalla norma CEE-ONU riguardante la commercializzazione e il controllo della qualità commerciale delle carote, così distinte:

a) Categoria extra

Le carote di questa categoria devono essere di qualità superiore e obbligatoriamente lavate. Le radici devono essere:

- intere;
- lisce;
- di aspetto fresco;
- di forma regolare;
- non spaccate;
- senza ammaccature e screpolature;
- esenti da danni provocati da gelo.

Esse non devono presentare la colorazione verde o rosso - violacea.

b) Categoria 1ª

Le carote di questa categoria devono essere di buona qualità. Le radici devono essere:

- intere;
- di aspetto fresco.

c) Carote destinate alla trasformazione

Possono essere utilizzati, esclusivamente per la trasformazione e fregiarsi dell'I.G.P. «Carota Novella di Ispica», le carote che rispettano tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione ad eccezione dei requisiti di categoria e forma. Tali carote non possono essere destinate tal quali al consumatore finale.

d) Quarta gamma

La «Carota Novella di Ispica I.G.P.» può essere immessa in commercio pronta al consumo (IV gamma) dopo essere stata sottoposta alle operazioni di cui al DM n. 3746 del 20 giugno 2014 Attuazione dell'art. 4 della legge 13 maggio 2011 n. 77, (al cui interno rientrano: la selezione, cernita, monda o taglio, lavaggio, asciugatura, e di confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva) che per loro natura non ne alterano le caratteristiche.»

Art. 3 - Zona di produzione

La zona di produzione dell'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Carota Novella di Ispica» comprende i comuni delle seguenti province fino ad un'altitudine di 550 m.s.l:

- Provincia di Ragusa: Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria;
- Provincia di Siracusa: Comuni di Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini;
- Provincia di Catania: Comune di Caltagirone;
- Provincia di Caltanissetta: Comune di Niscemi.

Le aree interessate alla coltivazione della Carota di Ispica e appartenenti ai suddetti comuni, sono da sempre state caratterizzate da un'omogeneità delle condizioni climatiche e pedologiche che ne hanno permesso la coltivazione fin dagli anni '50. Infatti, il territorio di produzione della «Carota Novella di Ispica» è caratterizzato da temperature medie invernali elevate, elevato numero di ore di luce solare, terreni di medio impasto tendente allo sciolto, talvolta al sabbioso, con scheletro non grossolano, con buona dotazione di elementi nutritivi, con buone caratteristiche di profondità e freschezza.

La zona di produzione delimitata ha inizio sulla costa sud-occidentale presso la foce del torrente Acate e prosegue risalendo il torrente, che prende il nome di Ficuzza, lungo il confine geografico tra le province di Ragusa e Caltanissetta. In contrada Baudarello continua sul confine tra le Province di Caltanissetta e Catania.

Giunti a casa Iacona in contrada Terrana, lascia il confine percorrendo una stradella che, costeggiando buona parte del vallone Terrana, passa nei pressi della torre di Terrana, delle case capreria Cocuzza, del mulino Terrana, del Palazzetto e delle case di Cristo incrociando in fine il confine tra le province di Catania e Ragusa. Prosegue poi percorrendo tale confine fino all'incrocio con la statale 514 RGCT e lungo detta statale continua per circa km. 8 in direzione Ragusa fino in c/da Favarotta.

Da qui prosegue lungo la strada provinciale n. 77, attraversando le contrade Ganzeria e Cifali dove presso le case Pizzarelle continua lungo una stradella vicinale, passando presso le case Muliesina e case Don Pietro per giungere alle case Canicarao. Da qui lungo la strada vicinale giunge in contrada Pupi di Canicarao presso l'abitato di Comiso che viene escluso aggirandolo in direzione Nord-Ovest fino a incontrare la strada provinciale n. 20 Comiso-S.Croce Camerina percorrendola in direzione S.Croce fino all'incrocio con la ferrovia. Prosegue poi lungo quest'ultima fino alle case Paolina scendendo per un tratto di circa 1 km, sulla strada provinciale n. 13 fino in contrada Passolato, dove si prosegue lungo la linea che separa la zona pianeggiante da quella collinare per arrivare in contrada Mistretta al km 1 della SP 21. Da qui in linea diretta si prosegue giungendo al km. 19 della SP 60, Ragusa -S. Croce Camerina, in contrada Malavita. Tale strada si percorre fino a raggiungere l'abitato di S. Croce Camerina che viene aggirato percorrendo la tangenziale Sud-Est, immettendosi così sulla SP 36 S. Croce Camerina-Marina di Ragusa che si percorre fino all'abitato di Marina di Ragusa.

Escludendo il centro abitato si percorre la SP 89 Marina di Ragusa-Donnalucata fino a incrociare il fiume Irminio, lungo il quale si risale fino in contrada Scarfaletto per proseguire lungo una strada vicinale, fino alle case Roccasalva sulla SP 38, che si percorre giungendo in contrada Fondo di Marta.

Da detta contrada si percorre, in direzione sud, il confine naturale sul ciglio superiore del versante destro del torrente Modica-Scicli che, da contrada Bommacchiella, dopo circa km. 4 incrocia la SP 39 in contrada Porta di Ferro. Proseguendo lungo la cava di Pizzilucca si arriva alle case Timpa Rossa dalle quali si prosegue per una strada vicinale fino a incrociare la SP 56 Scicli-Cava D'Alica. Proseguendo su questa passata da Villa S.Marco ci si immette lungo la cava S. Bartolomeo che si percorre fino a incrociare la SS 194 Modica-Pozzallo. Da qui percorrendo porzioni delle SP 41, 43 e 96 si arriva sulla SS 115 al km. 344,500 presso la bettola del Capitano.

Da qui si prosegue per la SP 32 che passa per la Cava d'Ispica e prosegue per contrada Favarottella e ancora per case Poidomani da dove si prosegue percorrendo una stradella vicinale che porta sul fiume Tellaro passando per case Terrenazzo. Passato il fiume in contrada Tatatauso si percorre la strada che porta alla SS 115 dove prosegue in direzione di Noto. In prossimità di Noto prosegue sulla strada che incrocia la SS 115 e che da Noto porta fino a Calabernardo.

Art. 4 - Origine del Prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori, dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva entro il mese di dicembre, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Ogni produttore deve possedere degli appositi quaderni di campagna dove registrare tutte le operazioni colturali (lavorazioni, trattamenti di fertilizzazione, fitosanitari, etc.), negli stessi verrà annotato un codice per ogni lotto seminato, che seguirà la partita in tutte le fasi successive (coltivazione, raccolta, trasporto in magazzino, lavorazione e commercializzazione) per garantire in qualsiasi momento la tracciabilità e la totale trasparenza a tutela del consumatore.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
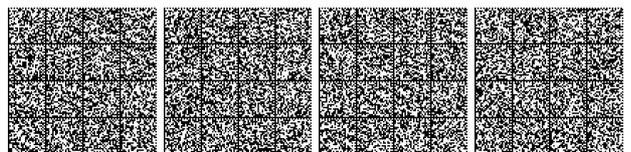
Art. 5 - Tecniche di produzione

5.1 - Lavorazioni preparatori

Le lavorazioni preparatorie principali consistono nell'eseguire un'aratura profonda 40-50 cm almeno un mese prima della semina. Successivamente si eseguiranno le lavorazioni preparatorie complementari volte ad ottenere un amminutamento e affinamento dello strato arato, mediante strumenti discissori e una o più fresature per interrare la concimazione di base. Ultima lavorazione prima della semina sarà effettuata con l'aiuolatrice per la formazione delle prode rialzate in cui vengono seminate le carote.

5.2 - Tecniche di avvicendamento

La rotazione colturale deve essere effettuata allo scopo di ridurre le problematiche fitosanitarie e di evitare fenomeni di stanchezza del terreno. A tal fine dovrà essere attuata una rotazione triennale e, pertanto, la coltivazione di carota non potrà ritornare sullo stesso appezzamento prima che siano trascorse due annate agrarie. È ammessa la coltivazione sullo stesso appezzamento per due annate successive solo nei terreni in cui non sia stata mai coltivata la carota (ad esempio terreni in cui vi è stato un espianto di colture arboree).

La rotazione non è di tipo «chiuso», nel senso che la coltivazione di carota può essere avvicendata con ortaggi da pieno campo, cereali e leguminose con schemi di rotazione «aperta», secondo le programmazioni colturali aziendali.

È da escludere ogni forma di consociazione.

5.3 - Semina

La semina è eseguita in autunno e effettuata con l'ausilio di seminatrici pneumatiche di precisione a sesto prestabilito e successiva rullatura con interramento medio del seme a cm 1. L'investimento colturale varia da 1.500.000 a 2.000.000 di semi per ettaro di superficie a seconda del sistema colturale adottato.

5.4 - Fertilizzazione

La fertilizzazione viene effettuata con un intervento in pre-semina (concimazione di base) e un paio di interventi post-emergenza (concimazione di copertura). Le unità fertilizzanti (U.F.) distribuite vengono calcolate in relazione ai livelli di asportazione della coltura per una resa media stimata in 400 - 500 quintali per ettaro, privilegiando sempre concimi misto-organici onde evitare accumulo di nitrati nei fittoni. È ammesso l'uso di concimi a base di meso e micro elementi.

In ogni caso non possono essere superate le seguenti quantità di U.F. ad ettaro:

N	P_2O_5	K_2O	MgO
150	80	240	40

Sono ammesse due o più sarchiature atte ad eliminare le erbe infestanti, migliorare la sofficità del terreno e distribuire i concimi di copertura.

5.5 - Irrigazione

Svolgendosi il ciclo vegetativo della pianta nel periodo autunnale - invernale - primaverile, le irrigazioni verranno effettuate per aspersione o irrigazione localizzata, utilizzando 150-300 mc di acqua per ettaro.

5.6 - Difesa fitosanitaria La difesa fitosanitaria viene basata sui principi della lotta integrata, attraverso interventi agronomici (semine rade, rispetto delle rotazioni colturali, scelta degli appezzamenti di coltivazione in funzione dell'esposizione, semine tardive nella seconda decade di ottobre meno suscettibili agli attacchi di alternaria), biologici (utilizzo di Bacillus per la lotta a lepidotteri nottuidi, oculata scelta delle varietà) e chimici.

La lotta chimica va effettuata solo nei casi in cui il fitofago raggiunge le soglia di intervento o nei casi in cui si verificano le condizioni ottimali di sviluppo di alcuni patogeni.

Per le malattie crittogamiche quali: Sclerotinia, Oidio, Rizoctonia, si interviene alla comparsa dei sintomi, mentre per l'Alternaria il mezzo chimico viene utilizzato dopo una attenta valutazione di alcuni parametri riguardanti le condizioni favorevoli di sviluppo del patogeno (elevata umidità, prolungata bagnatura delle foglie, temperature diurne superiori ai 10° *C)* e lo stadio fenologico delle piante (elevato vigore, notevole sviluppo epigeo, tenerezza dei tessuti).

I danni da fitofagi sulla «Carota Novella di Ispica» sono normalmente poco rilevanti perché quasi tutto il ciclo della coltura coincide con il periodo di riposo invernale degli insetti e, pertanto, gli interventi con insetticidi chimici sono molto limitati.

Tuttavia, in caso di erosioni precoci delle plantule, da parte di lepidotteri nottuidi (Agrotis spp.), il trattamento è giustificato al raggiungimento della soglia di intervento (1-2 larve oppure 1-2 piante erose per metro quadrato).

5.7 - Raccolta

La raccolta, effettuata giornalmente, sarà eseguita a partire dal 1° febbraio e fino al 15 di giugno. Viene eseguita con l'ausilio di macchine raccoglitrici a operazioni riunite atte, come tali, a svolgere l'intera fase di raccolta in una sola passata in campo. Tali macchine sono, in genere, di tipo trainato o portato posteriormente dalla trattrice, con organi di lavoro comandati dalla p.d.p. e operano su una o due file di lavoro.

Sono costituite da: un apparato defogliatore o cimatore; un apparato sterratore e caricatore dei fittoni in appositi contenitori.

L'apparato estirpatore consiste in un vomerino che solleva il fittone, completo di apparato fogliare.

Questo poi viene preso da una coppia di cinghie gommate che lo sollevano portandolo al dispositivo di cimatura del tipo a lama oscillante. Mentre le foglie vengono espulse verso la parte posteriore cadendo a terra, i fittoni cadono in un sottostante trasportatore trasversale a barrette rivestite di gomma che provvedono ad una prima separazione dalla terra. Altri trasportatori - elevatori, poi completano tale pulizia, provvedendo a riversare i fittoni in appositi contenitori (bins) che, una volta riempiti, vengono scaricati a terra.

5.8 - Lavorazione del prodotto

La lavorazione del prodotto fresco raccolto sarà eseguita giornalmente con le linee di lavorazioni presenti nelle aziende. Le fasi principali che caratterizzano il processo di lavorazione delle carote sono le seguenti: lavaggio, selezione scarti, calibratura, confezionamento. Le strutture di condizionamento e lavorazione devono ricadere nella zona di produzione individuata all'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la qualità, il controllo e la tracciabilità del prodotto.

La data finale per la commercializzazione viene fissata al 15 giugno. Le operazioni di produzione e di primo condizionamento devono avvenire nella zona di produzione individuata al punto 4.3, al fine di garantire la qualità, il controllo e la tracciabilità del prodotto. Sono ammesse ulteriori riconfezionamenti al di fuori dell'area geografica delimitata.

Le operazioni finalizzate all'ottenimento di prodotto di IV gamma di cui all'art. 2 lett. *d)* del presente disciplinare, potranno essere svolte al di fuori dall'area geografica delimitata.

Art. 6 - Legame con l'ambiente

Il riconoscimento della «Carota Novella di Ispica» come indicazione geografica protetta è giustificato dalla caratteristica di precocità del prodotto.

La particolare combinazione di fattori pedoclimatici e produttivi nell'area delimitata a cui si fa riferimento, consente al territorio di esprimersi al meglio, offrendo al prodotto le note caratteristiche organolettiche, giustificando quindi la sua reputazione. Le favorevoli condizioni pedo-climatiche caratterizzano l'epoca di produzione della «Carota Novella di Ispica». Infatti, la Carota di Ispica è «novella» cioè raggiunge la maturazione commerciale già ai primi di febbraio (1° febbraio) e fino agli inizi di giugno (15 giugno). Si delinea così un prodotto novello, tipico siciliano, che si lega totalmente al territorio di produzione. La «Carota Novella di Ispica», pertanto, è carota presente sul mercato nel periodo invernale - primaverile avente le caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco, quali croccantezza, profumo intenso ed un aroma di erbaceo.

Il territorio di produzione della «Carota Novella di Ispica» è caratterizzato da temperature medie invernali elevate, elevato numero di ore di luce solare, terreni di buona fertilità.
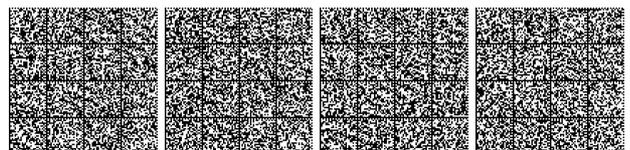
I parametri qualitativi e il particolare ciclo produttivo risultano intimamente legati alle caratteristiche fisiche (pedologiche e climatiche) e biochimiche (processi di trasformazione e utilizzazione delle sostanze necessarie alla vita) che interagendo, fanno del territorio ibleo un indispensabile sistema armonico, capace di esaltarli e caratterizzarli.

La vocazionalità del territorio ne facilita la coltivazione in quanto le ottimali condizioni ambientali e in particolare il clima temperato e asciutto della fascia costiera, consentono alla pianta di mantenere un'ottima salubrità generale. Nel contempo l'estensione del comprensorio consente alle aziende un più ampio avvicendamento colturale con altre ortive, evitando i fenomeni negativi di stanchezza del terreno. Tutto questo, in generale, permette una netta riduzione degli interventi fitoiatrici.

Nel territorio interessato alla produzione della «Carota Novella di Ispica» non si verificano né eccessivi cali di temperatura, né eccessi di piovosità o di aridità. È dimostrato che le temperature che si verificano nel comprensorio sono quelle che favoriscono una colorazione molto intensa, anche per effetto non indifferente della luminosità, una conformazione molto regolare e un'ottimizzazione dei contenuti in zuccheri, beta carotene e sali minerali. Anche i terreni rispondono alle esigenze della coltivazione, che predilige il medio impasto tendente allo sciolto, con scheletro non grossolano, con buona dotazione di elementi nutritivi, con buone caratteristiche di profondità e freschezza, ma che va bene anche in terreni tendenti al sabbioso purché sostenuti da adeguate concimazioni e irrigazioni. Questi di fatto sono le caratteristiche pedologiche delle superfici su cui si sviluppa la coltivazione della «Carota Novella di Ispica».

Nasce così in un'intima connessione tra l'area di produzione e la carota novella. Il consumatore identifica le sue caratteristiche con il territorio di origine. I vecchi produttori ricordano ancora che gli importatori europei dicevano di riconoscere immediatamente un carico di «Carota Novella di Ispica», appena si apriva il vagone che le conteneva, per il profumo particolare e intenso che si sviluppava.

Nello stesso tempo nel territorio, a cominciare dagli anni '50, accadeva una rivoluzione socio–economica che segnerà il territorio e che ne caratterizzerà il suo sviluppo nel futuro. Rimane ancora il ricordo di quel grosso fenomeno sociale della migrazione bracciantile che avveniva nelle provincie di Ragusa e Siracusa nel periodo della raccolta della «Carota Novella di Ispica» che, nel passato impegnava notevoli quantità di manodopera, innescando un flusso verso le zone del comprensorio proveniente, in particolare, dall'area montana dove le occasioni di lavoro erano limitate.

Sin dagli anni '70 l'intima connessione della «Carota Novella di Ispica» con il territorio del comprensorio delimitato è stata occasione di pubblicazioni scientifiche (Pina avveduto, «La coltivazione della Carota ad Ispica», L.E.R, 1972), convegni, tesi di laurea con riferimenti a prove e sperimentazioni svolte nel territorio del comprensorio, (G. Corallo, «La carota ad Ispica», A.A 19691970, Università degli studi di Catania - Facoltà di Economia e Commercio).

Le origini documentate della coltivazione della carota di Ispica risalgono al 1955 e a pochi anni dopo le prime notizie sulla sua esportazione. Dagli anni '50, la coltivazione della Carota di Ispica si è progressivamente allargata fino a comprendere l'area delimitata al punto 4, sia per motivi legati al fenomeno agrario della «stanchezza del terreno» sia per il grande successo commerciale riscontrato sui mercati nazionali ed esteri. Importanti testimonianze sono fornite dalla pubblicazione di Pina Avveduto «La Coltivazione della Carota ad Ispica» del 1972, l'autrice relativamente alla rapida espansione della coltivazione della Carota di Ispica scriveva: «Come è intuibile, la rapida diffusione della nuova coltivazione è stata favorita dalla facile commerciabilità del prodotto, accettato ed anzi richiesto da tutti i mercati nazionali ed internazionali per i sui pregi intrinseci […].

La nostra carota infatti si fa preferire per precocità, qualità di forma (pezzatura), proprietà organolettiche (colore, sapore), proprietà chimiche (ricchezza di carotene e glucosio)».

Art. 7 - Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del Reg/UE n. 1151/2012. Tale struttura è l'Organismo di controllo Suolo e Salute, Via Paolo Borsellino, 12/B -61032 Fano (PU), tel./ fax. +39 0721 860543, e-mail: info@suoloesalute.it.

Art. 8 - Confezione ed Etichettatura

La «Carota Novella di Ispica» IGP è confezionata in imballaggi sigillati, in maniera tale che l'apertura della confezione comporti la rottura del sigillo. Sono ammesse le seguenti confezioni:

- vassoio fino a 2 kg ricoperto da film di protezione;

- sacco di peso compreso tra 0,5 e 6 kg, in polietilene o polipropilene;

- cassa con sacco salva-freschezza di peso compreso tra 6 e 12 kg.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- logo della denominazione «Carota Novella di Ispica» IGP;

- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

- la categoria commerciale di appartenenza «extra» e «I».

Solo ed esclusivamente il prodotto destinato alla trasformazione (art. 2 punto *c)* può essere confezionato in sacconi in polipropilene di peso fino a 1.200 kg.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- logo della denominazione «Carota Novella di Ispica IGP» seguito dalla dicitura «destinata alla trasformazione»;

- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

- non è ammessa la vendita di prodotto sfuso.

La «Carota Novella di Ispica IGP» destinata all'ottenimento del prodotto di IV gamma (art. 2 punto *d)* deve essere confezionato in sacconi in polipropilene di peso fino a 1.200 kg, bins in plastica o legno, sacchi in polietilene fino a 20 kg, casse in plastica fino a 15 kg.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- logo della denominazione «Carota Novella di Ispica IGP» seguito dalla dicitura destinata alla IV Gamma;

- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

- la categoria commerciale di appartenenza.

Non è ammessa la vendita di prodotto sfuso.

La «Carota Novella di Ispica IGP» immessa in commercio pronta al consumo (IV gamma) può essere confezionata in tutte le modalità consentite dalla normativa vigente. Le confezioni non possono superare il peso di kg 10.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, il simbolo europeo dell'I.G.P. e il logo della «Carota Novella di Ispica I.G.P.», con dimensioni non inferiori ad altre diciture eventualmente presenti sullo stesso imballaggio.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo della «Carota Novella di Ispica» si compone di un segno grafico (colore arancio) che rappresenta una carota, sormontato da un triangolo irregolare (verde) con il vertice rivolto verso il basso. Il segno grafico è disposto a sinistra rispetto alla dicitura «Carota Novella di Ispica». La «N» maiuscola di «Novella» interseca la sagoma della carota circa a metà della propria altezza, mentre la dicitura «di Ispica» viene riportata sotto »Novella», tutte le lettere sono di colore verde. I caratteri hanno le estremità arrotondate.
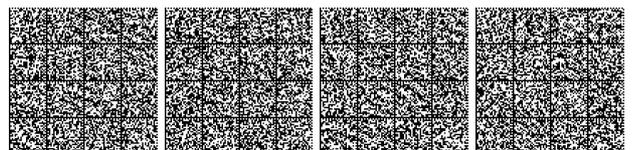
I colori pantone di riferimento sono:

Pantone 348 C (verde) stampa in quadricromia: C=100; M=0; Y=79; K=27;

Pantone 144 c (arancio) stampa in quadricromia: C=0; M=47; Y=100; K=0.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTO UNICO

«Carota Novella di Ispica»

n. UE: [esclusivamente per uso UE]

DOP() IGP(X)

1. Denominazione

«Carota Novella di Ispica»

2. Stato membro o paese terzo

Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto [*cfr*: allegato XI]

Classe 1.6 - Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

La «Carota Novella di Ispica» ad indicazione geografica protetta è il prodotto della coltivazione della specie Daucus carota L. Le varietà utilizzate derivano dal gruppo di varietà carota semilunga nantese e i relativi ibridi, quali: Exelso, Dordogne, Nancò, Romance, Namibia, Soprano, Novara, Allyance.

Il prodotto è immesso al consumo allo stato fresco o già pronto per il consumo (IV gamma).

All'atto della sua immissione al consumo la Carota di Ispica si presenta di forma cilindrica-conica, di diametro compreso tra 15 e 40 mm, senza radichette secondarie e radice apicale e senza fessurazioni del fittone.

La «Carota Novella di Ispica» raggiunge la maturazione commerciale già ai primi di febbraio (1° febbraio) e fino agli inizi di giugno (15 giugno). La «Carota Novella di Ispica», pertanto, è una carota presente sul mercato nel periodo invernale-primaverile avente le caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco. Per ciò che concerne i parametri chimici-nutrizionali si specifica:

il contenuto in glucidi elevato: > 5 % del peso fresco,

il contenuto in beta-carotene, in considerazione dell'epoca di produzione: > 4 mg/100 g di prodotto fresco,

il contenuto in sali minerali: compreso tra 0,5 % e 0,9 %.

Le caratteristiche sensoriali sono state valutate attraverso il metodo UNI 10957 del 2003. I descrittori sono stati quantificati utilizzando una scala di intensità a 5 punti secondo lo schema UNI ISO 4121 del 1989 con un intervallo che va dalla più bassa intensità (valore 1) alla più alta (valore 5).

Il punteggio minimo espresso dai giudici per i principali descrittori è il seguente:

intensità del colore 2,5.

croccantezza 2,5.

odore tipico di carota 2,5.

aroma erbaceo 2,5.

Inoltre, l'epidermide si presenta lucida, la polpa tenera, ed il cuore poco fibroso.

Può ottenere il riconoscimento solo la «Carota Novella di Ispica» appartenente alle categorie commerciali extra e I, definite dalla norma CEE-ONU riguardante la commercializzazione e il controllo della qualità commerciale delle carote.

Possono essere utilizzati, esclusivamente per la trasformazione e fregiarsi dell'I.G.P. «Carota Novella di Ispica», le carote che rispettano tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione ad eccezione dei requisiti di categoria e forma. Tali carote non possono essere destinate tal quali al consumatore finale.
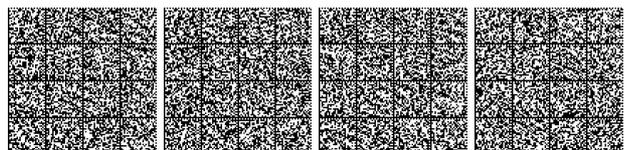
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di coltivazione della «Carota Novella di Ispica», dalla semina alla raccolta devono avvenire nell'area geografica delimitata al punto 4.

La raccolta, effettuata giornalmente, sarà eseguita a partire dal 1° febbraio e fino al 15 di giugno.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La lavorazione del prodotto fresco raccolto sarà eseguita giornalmente con le linee di lavorazione presenti nelle aziende. Le fasi principali che caratterizzano il processo di lavorazione delle carote sono le seguenti: lavaggio, selezione scarti, calibratura, confezionamento.

Le operazioni di produzione e di primo condizionamento devono avvenire nella zona di produzione individuata al punto 4.3, al fine di garantire la qualità, il controllo e la tracciabilità del prodotto. Sono ammessi ulteriori riconfezionamenti al di fuori dell'area geografica delimitata.

Le operazioni finalizzate all'ottenimento di prodotto di IV gamma, potranno essere svolte al di fuori dall'area geografica delimitata.

La «Carota Novella di Ispica» IGP è confezionata in imballaggi sigillati, in maniera tale che l'apertura della confezione comporti la rottura del sigillo. Sono ammesse le seguenti confezioni:

vassoio fino a 2 kg ricoperto da film di protezione,

sacco di peso compreso tra 0,5 e 6 kg, in polietilene o polipropilene;

cassa con sacco salva-freschezza di peso compreso tra 6 e 12 kg.

Solo ed esclusivamente il prodotto destinato alla trasformazione può essere confezionato in sacconi in polipropilene di peso fino a 1.200 kg.

La «Carota Novella di Ispica IGP» destinata all'ottenimento del prodotto di IV gamma deve essere confezionato in sacconi in polipropilene di peso fino a 1.200 kg, bins in plastica o legno, sacchi in polietilene fino a 20 kg, casse in plastica fino a 15 kg.

La «Carota Novella di Ispica IGP» immessa in commercio pronta al consumo (IV gamma) può essere confezionata in tutte le modalità consentite dalla normativa vigente. Le confezioni non possono superare il peso di kg 10. Non è ammessa la vendita di prodotto sfuso.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

logo della denominazione «Carota Novella di Ispica» IGP,

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice,

la categoria commerciale di appartenenza «extra» e «I».

Il prodotto destinato alla trasformazione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- logo della denominazione «Carota Novella di Ispica IGP» seguito dalla dicitura «destinata alla trasformazione»;

- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice; La «Carota Novella di Ispica IGP» destinata all'ottenimento del prodotto di IV gamma reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- logo della denominazione «Carota Novella di Ispica IGP» seguito dalla dicitura destinata alla IV Gamma;

- il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

- la categoria commerciale di appartenenza.

La «Carota Novella di Ispica IGP» immessa in commercio pronta al consumo (IV gamma) reca obbligatoriamente sulla etichetta oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, il simbolo europeo dell'I.G.P. e il logo della «Carota Novella di Ispica I.G.P.», con dimensioni non inferiori ad altre diciture eventualmente presenti sullo stesso imballaggio.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo della «Carota Novella di Ispica» si compone di un segno grafico che rappresenta una carota, sormontato da un triangolo irregolare con il vertice rivolto verso il basso. Il segno grafico è disposto a sinistra rispetto alla dicitura «Carota Novella di Ispica». La «N» maiuscola di «Novella» interseca la sagoma della carota circa a metà della propria altezza, mentre la dicitura «di Ispica» viene riportata sotto «Novella», tutte le lettere sono di colore verde. I caratteri hanno le estremità arrotondate.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della «Carota Novella di Ispica» comprende i Comuni delle seguenti province fino ad un'altitudine di 550 m.s.l:

Ragusa: i Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria,

Provincia di Siracusa: Comuni di Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini,

Provincia di Catania: Comune di Caltagirone,

Provincia di Caltanissetta: Comune di Niscemi.

5. Legame con la zona geografica

Il riconoscimento della «Carota Novella di Ispica» come indicazione geografica protetta è giustificato dalla sua precocità di raccolta.

Le favorevoli condizioni pedo-climatiche caratterizzano, infatti, l'epoca di produzione della «Carota Novella di Ispica». La carota di Ispica è «novella» cioè raggiunge la maturazione commerciale già ai primi di febbraio (1° febbraio) e fino agli inizi di giugno (15 giugno). Si delinea così un prodotto novello, tipico siciliano, che si lega totalmente al territorio di produzione. A ciò si aggiunge il fatto che la «Carota Novella di Ispica» è presente sul mercato nel periodo invernale-primaverile vantando le caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco, quali croccantezza, profumo intenso e un aroma di erbaceo.

Il territorio di produzione della «Carota Novella di Ispica» è caratterizzato da temperature medie invernali elevate, elevato numero di ore di luce solare, terreni di buona fertilità. I parametri qualitativi e il particolare ciclo produttivo risultano intimamente legati alle caratteristiche fisiche e biochimiche che interagendo, fanno del territorio ibleo un indispensabile sistema armonico, capace di esaltarli e caratterizzarli.

La vocazionalità del territorio ne facilita la coltivazione in quanto le ottimali condizioni ambientali e in particolare il clima temperato e asciutto della fascia costiera, consentono alla pianta di mantenere un'ottima salubrità generale.

Nel territorio interessato alla produzione della «Carota Novella di Ispica» non si verificano né eccessivi cali di temperatura, né eccessi di piovosità o di aridità. È dimostrato che le temperature che si verificano nel comprensorio sono quelle che favoriscono una colorazione molto intensa anche per l'effetto non indifferente della quantità di luce che investe i terreni da settembre a marzo, una conformazione molto regolare e un'ottimizzazione dei contenuti in zuccheri, beta carotene e sali minerali, che valutati in relazione all'epoca di raccolta caratterizzano
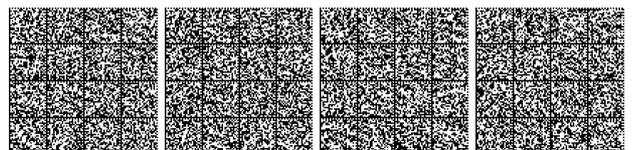
ulteriormente la «Carota Novella di Ispica». Anche i terreni rispondono alle esigenze della coltivazione, che predilige il medio impasto tendente allo sciolto, con scheletro non grossolano, con buona dotazione di elementi nutritivi, con buone caratteristiche di profondità e freschezza, ma che va bene anche in terreni tendenti al sabbioso purché sostenuti da adeguate concimazioni e irrigazioni.

Sono queste le condizioni che hanno portato al successo della «Carota di Ispica». I vecchi produttori ricordano infatti che gli importatori europei dicevano di riconoscere immediatamente un carico di Carota Novella di Ispica, appena si apriva il vagone che le conteneva, per il profumo particolare ed intenso che si sviluppava.

Le origini documentate della coltivazione della carota di Ispica risalgono al 1955 e a pochi anni dopo risalgono le prime notizie sulla sua esportazione. Dagli anni '50, la coltivazione della carota di Ispica si è progressivamente allargata fino a comprendere l'area delimitata al punto 4, sia per motivi legati al fenomeno agrario della «stanchezza del terreno» sia per il grande successo commerciale riscontrato sui mercati nazionali ed esteri. Importanti testimonianze sono fornite dalla pubblicazione di Pina Avveduto «La Coltivazione della Carota ad Ispica» del 1972, l'autrice, relativamente alla rapida espansione della coltivazione della Carota di Ispica, scriveva: «Come è intuibile, la rapida diffusione della nuova coltivazione è stata favorita dalla facile commerciabilità del prodotto, accettato ed anzi richiesto da tutti i mercati nazionali ed internazionali per i suoi pregi intrinseci […]. La nostra carota infatti si fa preferire per precocità, qualità di forma (pezzatura), proprietà organolettiche (colore, sapore), proprietà chimiche (ricchezza di carotene e glucosio)».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta modifica della IGP «Carota Novella di Ispica» nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2022

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3343

22A07015

PROVVEDIMENTO 1° dicembre 2022.

Modifica del disciplinare della indicazione geografica protetta «Piadina Romagnola» / «Piada Romagnola», ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 300 del 21 novembre 2022 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2264 della Commissione del 14 novembre 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Piadina Romagnola» / «Piada Romagnola»;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Piadina Romagnola» / «Piada Romagnola» nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 300 del 21 novembre 2022 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2264 della Commissione del 14 novembre 2022.

I produttori che intendono porre in commercio la IGP «Piadina Romagnola» / «Piada Romagnola» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 1° dicembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta (IGP) «Piadina Romagnola» / «Piada Romagnola»

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» è riservata al prodotto di panetteria che risponde alle condizioni e ai requisiti indicati dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

La «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» è un prodotto a base di farina di grano o di farro con aggiunta di acqua, grassi, sale, ed alcuni ingredienti opzionali.

Il prodotto all'atto dell'immissione al consumo così ottenuto si presenta dal color bianco-avorio all'ambrato scuro con macchie caratteristiche ambrate di varie dimensioni e tonalità sui due lati, e dal sapore fragrante e odore caratteristico simile a quello del pane appena sfornato. Esso può essere immesso in commercio per un consumo immediato, eventualmente avvolto in semplici involucri cartacei non sigillati.
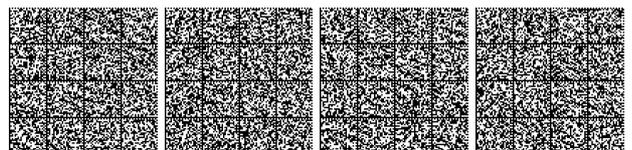
Il prodotto «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola», pronto per il consumo, si presenta in due tipologie:

«Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» le cui caratteristiche sono:

macchie ambrate di cottura di piccole dimensioni sulla superficie con una distribuzione omogenea;

compatta, rigida e friabile;

diametro da 15 a 25 centimetri;

spessore da 4 a 8 millimetri.

«Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» alla Riminese le cui caratteristiche sono:

vesciche di cottura di grandi dimensioni sulla superficie, con una distribuzione non omogenea;

morbida e flessibile;

diametro da 23 a 30 centimetri;

spessore fino a 3 millimetri.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica

La zona di produzione della «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» è rappresentata dai Comuni di seguito riportati:

Provincia di Rimini: Bellaria-Igea Marina, Casteldelci, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Torriana, Verucchio.

Provincia di Forlì-Cesena: Bagno Di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra Del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto.

Provincia di Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata Sul Santerno, Solarolo.

Provincia di Bologna (fino ai comuni tracciati dal corso storico del fiume Sillaro): Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori/trasformatori e confezionatori nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano dei controlli.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Composizione ed ingredienti (su 1000 g di farina di grano o farina di farro)

Materie prime obbligatorie:

farina di grano o farina di farro;

acqua: quanto basta per ottenere un impasto omogeneo;

sale: pari o inferiore a 25 grammi;

grassi: strutto, e/o olio di oliva e/o olio di oliva extravergine fino a 250 grammi.

Materie prime opzionali:

agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, difosfato disodico, amido di mais o frumento, fino a 20 grammi;

latte fresco o UHT: in quantità pari o inferiore a 300 ml;

miele: nella misura massima di 20 grammi;

grassi: la quota di grassi può comprendere olio di semi di girasole in quantità inferiore all'olio extravergine d'oliva.

È vietata l'aggiunta di conservanti, aromi e/o altri additivi.

Preparazione dell'impasto

La preparazione avviene mescolando gli ingredienti sopra descritti con acqua fino ad ottenere un impasto.

Porzionatura

L'impasto viene suddiviso manualmente o meccanicamente in pani o palline con dimensioni diverse a seconda della piadina o piada romagnola che si intende ottenere.

Laminatura

Il processo di appiattimento dei pani o palline per la formatura della piadina o piada romagnola avviene solo ed esclusivamente attraverso laminazione.

Il processo di laminazione può avvenire sia convogliando l'impasto direttamente a laminatrici meccaniche che provvedono, tramite il passaggio fra rulli aventi «luce» progressivamente più ristretta, a formare un laminato che poi viene suddiviso in dischi di sfoglia mediante stampaggio che si esplica attraverso una pressione meccanica di apposita matrice, sia appiattendo il pane o la pallina manualmente a mattarello, o a mezzo laminatrice meccanica incrociata, fino ad attenere un disco con lo spessore ed il diametro desiderato.

Cottura

La cottura avviene mediante il trattamento termico del disco di sfoglia su entrambi i lati. Il ribaltamento del disco può avvenire sia con mezzo meccanico che manualmente. Le temperature per la cottura variano da 150 a 300 °C con una permanenza sulla piastra di cottura fino a quattro minuti complessivi.

Raffreddamento

Al termine della cottura si procede al raffreddamento del prodotto o alla somministrazione. La piadina o piada raffreddata viene confezionata in sacchetti o in buste termosaldate in atmosfera protettiva.

Per il prodotto che dovrà essere conservato in regime di refrigerazione e/o congelazione, il processo di refrigerazione e/o congelazione, potrà essere eseguito sia sul singolo disco di piadina o piada, sia sulle confezioni che contengono più dischi di piadina o piada.

Confezionamento

Al fine di garantire un uniforme contenuto di umidità caratteristico dell'aree a salvaguardia della fragranza del prodotto, il confezionamento dovrà avvenire nella zona di produzione indicata all'art. 3, immediatamente a seguito del raffreddamento *post*-cottura, anche nel caso del prodotto congelato, al fine di garantire la qualità, la freschezza e le tipiche caratteristiche organolettiche.

Sono consentiti, nella sola fase di confezionamento, l'impiego dell'atmosfera modificata e/o l'aggiunta di alcool naturale, nella misura massima del 2% in peso espresso in sostanza secca.

La «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» confezionata deve riportare, al momento dell'immissione sul mercato, i termini massimi di conservazione di seguito riportati:

per il prodotto conservato in regime di refrigerazione, sessanta giorni;

per il prodotto conservato a temperatura ambiente, novanta giorni;

per il prodotto conservato in regime di congelazione o surgelazione, dodici mesi.
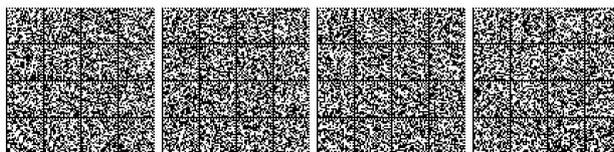
Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La richiesta di registrazione IGP «Piadina Romagnola» / «Piada Romagnola» è fondata sulla reputazione del prodotto, che è attestata dagli inizi del XIV secolo e che deriva da particolari ed unici fattori territoriali, culturali, sociali ed economici.

La «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» ha origini antichissime e racconta la storia della gente della Romagna. Si tratta di un cibo semplice che nel corso dei secoli ha identificato e unificato la terra di Romagna sotto un unico emblema passando da simbolo della vita rustica e campagnola, «pane dei poveri», a prodotto di largo consumo.

Il termine «piada» è stato ufficializzato per merito di Giovanni Pascoli il quale italianizzò la parola dialettale romagnola «piè». In un suo famoso poemetto il poeta tesse un elogio della piadina, alimento antico «quasi quanto l'uomo», e la definisce «il pane nazionale dei Romagnoli» creando un binomio indissolubile tra Piadina e Romagna.

Fino a cent'anni fa, la «piadina» era un sostituto del pane a cui si ricorreva tra un'infornata settimanale del pane e l'altra.

Accanto alle «piadine» povere *ad formantòuon o armés-ci* (di farina di mais o di farina di grano e mais mescolate) esistevano già, beninteso, le «piadine» «ricche» di pura farina di frumento, ulteriormente arricchite con strutto di maiale.

Nel secondo dopoguerra, la «Piadina Romagnola» si diffonderà, sia nelle campagne che nelle città, e non sarà più considerata un surrogato del pane, ma una golosa alternativa. A partire dagli anni Settanta, alle «piadine» casalinghe si accompagneranno quelle di produzione artigianale, che venivano effettuate presso piccoli locali (chioschi) per poi essere somministrate. La presenza ormai diffusa ed evidente in Romagna dei chioschi che producono e vendono piadine per il pronto consumo è diventata una caratteristica del territorio assai nota ai locali e ai turisti e su di essa si è inserita la produzione della «Piadina Romagnola» / «Piada Romagnola» confezionata per il consumo differito.

Il legame di questo prodotto con il territorio quindi va al di là della semplice preparazione e consumo. Il radicamento nella cultura materiale è talmente forte da intrecciarsi con la storia, le tradizioni locali e persino con i modi di dire e con le credenze popolari. Nei secoli passati, la Piada o Piadina, in tutta la Romagna e in particolare nei territori dove era maggiore la diffusione – Forlì, Cesena e Rimini – veniva cucinata esclusivamente su lastre di pietra o sulle teglie di argilla prodotte unicamente nella zona di Montetiffi, piccola località della montagna romagnola. Ancora oggi a Montetiffi vengono prodotte tali teglie secondo la stessa tradizione e con la stessa argilla.

Varie opere, spesso monografiche, documentano le caratteristiche della piadina romagnola, dando atto della sua provenienza originaria attraverso fonti storiche, illustrando la differenza fra le due tipologie, e arricchendo la notorietà del prodotto con suggerimenti sulla sua preparazione e consigli sugli abbinamenti. Nel 1913, sul periodico «Il Plaustro», Antonio Sassi definisce le «Piadine» come le «tradizionali e gustose schiacciate dei Romagnoli». Una ulteriore fonte dell'origine della Piadina Romagnola è la definizione che Alfredo Panzini ne da nel suo Dizionario Moderno del 1918, dove alla voce Piada scrive: «Specie di pane azzimo in forma schiacciata o spianata sottile, cotta sul testo». Nell'editoriale della rivista d'illustrazione romagnola, «La Piê» del gennaio del 1920 la piadina veniva esplicitamente identificato come il pane simbolo della Romagna. Il Vocabolario Romagnolo Italiano di Adelmo Masotti, edito da Zanichelli nel 1996 definisce la piada come «una sottile focaccia di pane azzimo, cotta nel testo rovente, tipica della Romagna». Nel 2004 una pubblicazione presenta per la prima volta la ricetta della piadina romagnola anche in arabo, francese, inglese, giapponese, cinese, russo, spagnolo e tedesco. Sono presenti diverse citazioni che distinguono la «Piadina Romagnola» / «Piada Romagnola» alla Riminese per diametro e spessore. Di seguito riportiamo le più recenti ed autorevoli. Graziano Pozzetto nel libro La Piadina Romagnola Tradizionale, Panozzo Editore, Rimini, 2005 e nel libro Cucina di Romagna, Ed. Franco Muzzio, 2004. a p. 298 presenta distinzione fra le due tipologie «Ovviamente le diversità più marcate ed evidenti riguardano l'aspetto fisico della piadina, la dimensione, il diametro e lo spessore, nonché una variabilità trasversale (che riguarda entrambe le tipologie) del peso del prodotto finale… Nella versione riminese le dimensioni e il diametro sono caratterialmente ampi… lo spessore è tradizionalmente e tipicamente sottile… La versione romagnola è di dimensione più piccola, meno ampia, …; di spessore è più grossa…».

Nello stesso testo l'autore raccoglie testimonianze di: Piero Meldini pag. 300 il quale… L'unica cosa certa è che Ravenna ha scoperto la piadina molto tardi, nel Novecento. …Le preferenze personali di Meldini sono ovviamente legate alle sue consuetudini cioè la piada sottile, che si farcisce meglio. Quando gli accade tuttavia di avvicinarsi a Ravenna e gli viene servita la piada grossa, la taglia col coltello per riempirla. Ma correttamente ammette che non si può dire che anche quest'ultima non sia vera piadina.»…

Giancarlo Mondini pag. 302 «…Grandezza e spessore caratterizzano la diversità di piadine. Nel riminese è più sottile e più stesa fino a raggiungere anche 30 cm di diametro; morbida con l'aggiunta di miele a Cervia; croccante e più friabile con più olio a Forlì-Cesena; più saporita con l'aiuto di solo strutto nel ravennate; più grossa e spessa nell'imolese con l'aggiunta di latte…»

Infine, in Romagna si svolgono da tempo eventi e manifestazioni dedicate alla Piadina Romagnola:

a partire dal 1993, si tiene ogni anno a Cervia, in Provincia di Ravenna, la manifestazione «Piadina d'Autore», manifestazione che premia la miglior piadina prodotta nei chioschi del territorio, il cui debutto è avvenuto a Forlimpopoli nel 1991.

Dal 1998 si svolge a Santarcagelo di Romagna il «Palio della Piadina» con lo scopo di mantenere viva la tradizione di questo autentico prodotto della tradizione gastronomica romagnola.

Tra le manifestazioni più recenti:

«Lo Sposalizio della Piadina», nata nel 2002 a Cesena con l'intento di valorizzare la tradizione della Piadina Romagnola;

«Piadina *Days*», è una manifestazione che dal 2010 organizza, all'interno del cartellone *Wine Food Festival* della Regione Emilia-Romagna, due giorni di eventi, spettacoli, concerti e degustazioni di Piadina in tutta la Romagna;

la Sagra della Piadina è una manifestazione nata nel 2013 a Bagnacavallo, con l'intento di promuovere e rendere omaggio al «pane di Romagna».

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare è eseguita da un organismo di controllo preventivamente autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento UE n. 1151/2012.

Il controllo sula conformità del prodotto al disciplinare è svolto da Bioagricert S.r.l. con sede legale in via Dei Macabraccia n. 8 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Ogni confezione di «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» IGP deve riportare, a caratteri di stampa chiari e leggibili, indelebili e nettamente distinguibili i seguenti elementi:

il logo dell'Unione;

la denominazione «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» seguita dalla dicitura indicazione geografica protetta, o dal suo acronimo IGP.

- LOGO

Per la variante della «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» alla Riminese di cui all'art. 2 è obbligatorio, aggiungere l'indicazione sulla confezione in caratteri di stampa uguali a quelli della denominazione «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» chiari e leggibili, indelebili e nettamente distinguibili, le parole «alla Riminese» al fine di fornire maggiore chiarezza al consumatore.

Di seguito si riporta il LOGO.
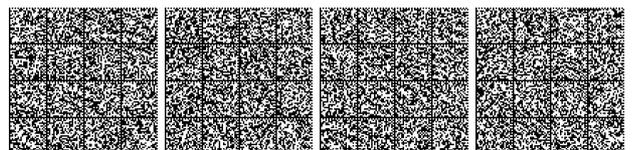
All'interno di un cerchio è rappresentata l'immagine stilizzata di un gallo e di una spiga di grano. Sotto al cerchio è presente la dicitura di maggiori dimensioni «Piadina», che sovrasta la dicitura «Romagnola» di minori dimensioni, il tutto in caratteri di fantasia.

I colori sono il Marrone 724 C e il Beige 728 C.

È ammesso l'impiego dei simboli in bianco e nero se il bianco e il nero sono gli unici colori utilizzati in etichetta.

Nel caso di produzione e vendita diretta ed esclusiva, le diciture ed il logo sopra descritti potranno essere affiancate all'insegna del locale. I caratteri con cui è indicata la dicitura «Piadina Romagnola - I.G.P.» o «Piada Romagnola - I.G.P.» o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile ed indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotte così da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o disegni.

Nel caso di adozione di un processo produttivo che comprenda la realizzazione manuale di porzionatura e cottura, e in assenza di confezionamento chiuso, potrà essere affiancata al Logo la dicitura «lavorazione manuale tradizionale» dello stesso carattere, colore e dimensioni della parola «Romagnola».

Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale oltre all'uso di ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichettatura «Piadina Romagnola» o «Piada Romagnola» di spessore da 4 a 8 millimetri può essere utilizzato la dicitura «spessa» o «la spessa».

Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «indicazione geografica protetta» nella lingua del paese di destinazione.

22A07016

DECRETO 7 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Campania dal 1° maggio al 30 settembre 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 21 settembre 2022, al n. 221;

Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità), ai sensi del quale le imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero assume la denominazione «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022 nelle Provincie di Salerno, Città Metropolitana di Napoli, Benevento e Avellino.

Dato atto alla Regione Campania di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Campania di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Salerno: siccità dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio del Comune di: Corleto Monforte.

Città metropolitana di Napoli: siccità dal 1° maggio 2022 al 10 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), d)*, nell'intero territorio della Città metropolitana di Napoli;

Benevento: siccità siccità dal 1° maggio 2022 al 29 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nei territori dei comuni di:

Apice, Baselice, Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Marco dei Cavoti, Campolattaro, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Morcone, Reino, Santa Croce del Sannio, Sassinoro;

Avellino: siccità dal 1° maggio 2022 al 10 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nei territori dei comuni di:

Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avella, Avellino, Baiano, Capriglia Irpina, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lauro, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefredane, Montemiletto, Montoro, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Prata di Principato Ultra, Quadrelle, Quindici, San Michele di Serino, Serino, Sperone, Summonte, Taurano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

22A07094

DECRETO 7 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° maggio al 27 settembre 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 21 settembre 2022, al n. 221;

Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità) ai sensi del quale le imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi del l'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero assume la denominazione «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA)

Esaminata la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2022 al 27 settembre 2022 nelle Provincie di Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, Modena, Città Metropolitana di Bologna, Ferrara, Cesena, Ravenna, Rimini;

Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Piacenza:

siccità dal 1° maggio 2022 al 27 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nell'intero territorio della Provincia di Piacenza.

Parma:

siccità dal 1° maggio 2022 al 27 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nell'intero territorio della Provincia di Parma.

Reggio nell'Emilia:

siccità dal 1° maggio 2022 al 27 settembre 2022;

provvidenze di cui al l'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nell'intero territorio della Provincia di Reggio nell'Emilia.

Modena:

siccità dal 1° maggio 2022 al 27 settembre 2022;
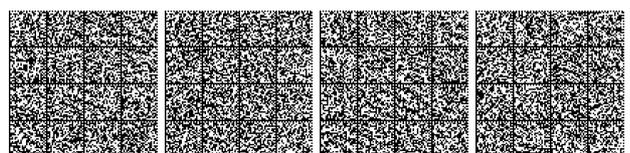
provvidenze di cui al l'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio della Provincia di Modena.

Città Metropolitana di Bologna:

siccità dal 1° maggio 2022 al 27 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio della città metropolitana di Bologna.

Ferrara:

siccità dal 1° maggio 2022 al 27 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio della Provincia di Ferrara.

Forlì - Cesena:

siccità dal 1° maggio 2022 al 27 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio della Provincia di Forlì- Cesena.

Ravenna:

siccità dal 1° maggio 2022 al 27 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio della Provincia di Ravenna.

Rimini:

siccità dal 1° maggio 2022 al 27 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio della Provincia di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

22A07095

DECRETO 7 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lazio dal 1° maggio al 31 agosto 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 21 settembre 2022, al n. 221;

Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità), ai sensi del quale le imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero assume la denominazione «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lazio di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022 nelle Provincie di Frosinone, Latina, Rieti, Città metropolitana di Roma, Viterbo;

Dato atto alla Regione Lazio di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lazio di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali ed apistiche;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Frosinone: siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *d)*, nell'intero territorio della Provincia di Frosinone;

Latina: siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *d)*, nell'intero territorio della Provincia di Latina;

Città metropolitana di Roma: siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *d)*, nell'intero territorio della Città metropolitana di Roma;

Viterbo: siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *d)*, nell'intero territorio della Provincia di Viterbo;

Rieti: siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *d)*, nell'intero territorio della Provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

22A07096

DECRETO 7 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte il 30 giugno 2022 ed il 4 luglio 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3 che prevede il cambio di denominazione del Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali», a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 30 giugno 2022 e del 4 luglio 2022 nella Provincia di Torino;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Torino:

grandinate del 30 giugno 2022 e del 4 luglio 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Alpignano, Borgaro Torinese, Buttigliera Alta, Caselle Torinese, Ciriè, Collegno, Druento, Montalenghe, Pianezza, Rivarolo Canavese, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Volpiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

22A07097

DECRETO 7 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Umbria dal 1° maggio al 30 settembre 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022;

Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità) ai sensi del quale le imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero assume la denominazione «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022 nelle Province di Terni e Perugia;

Dato atto alla Regione Umbria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Umbria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Terni:

siccità dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio della Provincia di Terni.

Perugia:

siccità dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio della Provincia di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

22A07098

DECRETO 7 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 1° maggio al 31 agosto 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità) ai sensi del quale le imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ai sensi del quale il Ministero assume la denominazione «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022 nelle Provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Città metropolitana di Venezia, Verona, Vicenza, Treviso;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali ed apistiche;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Belluno:

siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio dei Comuni di:

Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Alpago, Arsiè, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Borgo Valbelluna, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Feltre, Fonzaso, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Val di Zoldo, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoppè di Cadore;

Padova:

siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nell'intero territorio della Provincia di Padova;

Rovigo:

siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio dei comuni di:

Badia Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Gaiba, Gavello, Guarda Veneta, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Taglio di Po, Corbola, Polesella, Porto Viro, Villadose, Villanova Marchesana;

Città metropolitana di Venezia:

siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di:

Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallino Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo;

Verona:

siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio della Provincia di Verona;

Vicenza:

siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio della Provincia di Vicenza;

Treviso:

siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio della Provincia di Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

22A07099
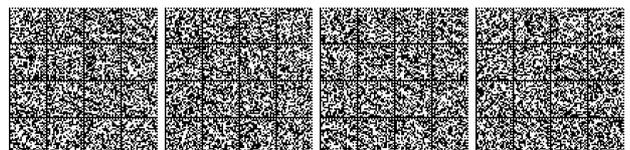
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 2022.

Ripartizione delle risorse del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti delle regioni interessate da estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi relativo alle produzioni registrate nel 2021.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e successive integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 45 della citata legge, modificato dall'art. 36, comma 2-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una *social card* per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi (di seguito «Fondo»);

Visto il comma 4 del citato art. 45 secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti dei benefici previsti e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo;

Visto il comma 5 del citato art. 45 secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 luglio 2007 recante modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 12 novembre 2010 di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e il successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 7 agosto 2014;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 101 del 2 maggio 2016, di attuazione dell'art. 45, comma 4 della legge n. 99 del 2009, recante le «Modalità procedurali di utilizzo del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una *social card* per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», attribuendo a quest'ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica;

Considerato il comunicato della Direzione generale per le infrastrutture e sicurezza del Ministero della transizione ecologica del 27 aprile 2022 che, ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fissa il valore dell'indice QE 2021 - quota energetica del costo della materia prima gas per l'anno 2021 - pari a 5,283663 euro/GJ e considerati i dati sulle produzioni di idrocarburi registrate nell'anno 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nell'anno 2021

Le risorse del Fondo costituito per le produzioni del 2021, pari a 53.255.009,00 euro sono ripartite fra le regioni secondo le quote indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di impugnazione, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento medesimo, sono
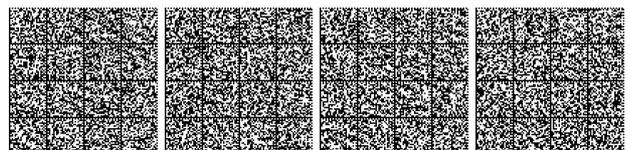
di giorni sessanta per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale e di giorni centoventi per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 14 ottobre 2022

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1687

ALLEGATO *1*

L'importo del Fondo costituito sulle produzioni 2021 ammonta ad euro 53.255.009,00

Il suddetto importo è ripartito nel modo seguente:

	Regione	Importo [Euro]	Quota del Fondo [%]
1	Abruzzo	53.643	0,10
2	Basilicata	50.421.224	94,68
3	Calabria	651.682	1,22
4	Emilia Romagna	1.064.691	2,00
5	Lombardia	51.944	0,10
6	Marche	109.240	0,21
7	Molise	441.480	0,83
8	Piemonte	152.863	0,29
9	Puglia	284.600	0,53
10	Toscana	18.311	0,03
11	Veneto	5.331	0,01
	Totale complessivo	53.255.009	100,00

22A07059

DECRETO 13 dicembre 2022.

Modifica del saggio degli interessi legali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2021, n. 297, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A07140

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 ottobre 2022.

Criteri, modalità e termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - «*Bonus* vista».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto che la sopra indicata legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), al fine di sostenere le fasce economicamente più deboli della popolazione facilitando l'acquisto di nuovi e più idonei strumenti di correzione visiva, ha istituito all'art. 1, commi 437, 438 e 439, un Fondo per la tutela della vista, ai fini dell'erogazione di un contributo in forma di *voucher una tantum* di importo pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per l'acquisto di occhiali da vista

ovvero di lenti a contatto correttive (c.d. «*bonus* vista»), in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore ISEE non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) annui;

Tenuto conto che il suddetto contributo sarà erogato a valere sul capitolo 2304, denominato «Fondo per la tutela della vista» con dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2021-2023, afferente al centro di responsabilità della Direzione generale della prevenzione sanitaria, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante», della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;

Tenuto conto, altresì, che le risorse pari a 5 milioni di euro relative all'anno 2021 risultano iscritte in conto residui;

Visto che il comma 439, dell'art. 1, della sopra citata legge di bilancio n. 178/2020, prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma 438, della medesima legge di bilancio anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto in particolare l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;

Visti gli ulteriori articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale (nel prosieguo AGID);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

Tenuto conto che l'AGID, nell'ambito del progetto denominato «Italia *Login* - La casa del cittadino», promuove la diffusione del sistema pubblico di identità digitale, di seguito SPID, che consente a cittadini e imprese di accedere con un'unica identità digitale ai servizi *on-line* della pubblica amministrazione e dei privati aderenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2004, recante «Applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, recante «Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera *b)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 66 concernente le caratteristiche e le modalità di rilascio della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute 20 giugno 2011, avente ad oggetto «Modalità di assorbimento della tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante «Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata»;

Viste le linee guida su acquisizione e riuso di *software* per le pubbliche amministrazioni adottate dall'AGID con determinazione n. 115/2019 del 9 maggio 2019, le quali prevedono che il modello del riuso delineato dal codice dell'amministrazione digitale consenta di individuare, valutare e personalizzare un *software* senza stipulare alcuna convenzione con l'amministrazione che ha messo a riuso il *software* stesso, oltre all'accettazione della licenza *Open Source* che si perfeziona con il semplice *download*, senza che sia necessaria alcuna richiesta di accesso;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ove si stabilisce che «Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.»;

Considerata la necessità di provvedere tempestivamente all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020);

Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica;

Considerato che esistono già applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano analogie con il servizio per l'erogazione del «*bonus* vista», tali, quindi, da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici, o di parti di essi, per le finalità di cui al presente decreto;

Vista l'applicazione informatica «18 *App*», realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista l'applicazione informatica «Carta del docente», realizzata ai sensi dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista l'applicazione informatica «*Bonus* dispositivi anti abbandono», realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

Vista l'applicazione informatica «Programma sperimentale buono mobilità», realizzata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Vista l'applicazione informatica «*Bonus* veicoli sicuri», realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Ritenuto pertanto di doversi avvalere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alle stesse l'esecuzione delle attività connesse all'adozione del decreto di cui al citato art. 2, comma 1;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del succitato regolamento (UE), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del 6 ottobre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto, finalità e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto definisce i criteri, le modalità e i termini di concessione ed erogazione di un contributo in forma di *voucher una tantum* di importo pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, di seguito denominato «*bonus* vista», istituito all'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

2. Il «*bonus* vista» è finanziato a valere sulle risorse stanziate sul capitolo di bilancio 2304, denominato «Fondo per la tutela della vista» iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per gli anni 2021, 2022, e 2023, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo.

Art. 2.

*Gestione del programma di erogazione del contributo «*bonus *vista»*

1. L'erogazione del contributo «*bonus* vista» è gestita attraverso una applicazione web, accessibile previa autenticazione sul sito internet dedicato raggiungibile dal sito del Ministero della salute, che consente la registrazione dei richiedenti e l'accreditamento dei fornitori di occhiali da vista e/o lenti a contatto correttive.

Art. 3.

Beneficiari del programma

1. Possono beneficiare del programma i membri di nuclei familiari con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) annui ai sensi del comma 438 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), che a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, hanno acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.

2. Il «*bonus* vista» può essere richiesto una sola volta, per ciascun membro del nucleo familiare con valore dell'ISEE non superiore ad euro 10.000,00 annui, per l'acquisto, effettuato nel triennio 2021-2023, di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive ed è erogato nelle forme di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Art. 4.

Bonus *vista*

1. A ciascun beneficiario è riconosciuto un «*bonus* vista», pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) in forma di *voucher una tantum* sulla spesa sostenuta per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

2. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, i «*bonus* vista» sono emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse annualmente disponibili, per gli acquisti effettuati in ognuno degli anni richiamati.
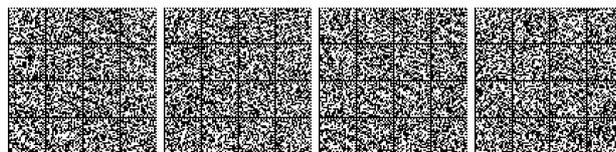
3. Per il percipiente, il valore del «*bonus* vista», di cui all'art. 1, comma 438, della legge n. 178 del 2020, pari ad euro 50,00, non costituisce un reddito imponibile. Lo stesso, inoltre, non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Resta fermo il diritto alla detrazione dall'imposta, ai sensi dell'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle sole spese effettivamente rimaste a carico del contribuente, computate al netto del rimborso percepito.

Art. 5.

*Attribuzione e fruizione del «*bonus *vista»*

1. Al fine di ottenere il «*bonus* vista» di cui all'art. 4, i richiedenti provvedono a registrarsi sull'applicazione web di cui all'art. 2 a partire dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2023, data ultima anche ai fini dell'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive di cui all'art. 4, comma 1.

2. L'identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso la carta di identità elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS).

3. All'atto della registrazione, il richiedente fornisce i dati indicati nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, mediante le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla applicazione web in cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 3.

4. In seguito al completamento della registrazione, verificata presso l'INPS, anche attraverso Sogei S.p.a., la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il Ministero della salute, attraverso l'applicazione web, attribuisce al beneficiario il «*bonus* vista».

5. Il «*bonus* vista» è disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e può essere utilizzato per l'acquisto di uno solo dei beni di cui all'art. 4, comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 12, comma 2.

6. Ciascun «*bonus* vista» può essere utilizzato presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive inseriti nell'elenco di cui all'art. 7, comma 3 e comporta la riduzione sul prezzo di acquisto del bene.

7. I buoni devono essere utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione. Decorsi i trenta giorni, il buono viene automaticamente annullato. Il richiedente può richiedere sull'applicazione web di cui all'art. 2 l'emissione di un nuovo buono, secondo le procedure del presente articolo.

Art. 6.

Rimborso per l'acquisto

1. Per gli acquisti di beni di cui all'art. 4, comma 2, effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al giorno antecedente il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto è previsto il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta, fermo restando quanto previsto dall'art. 3.

2. Al fine di ottenere il rimborso di cui al comma precedente, i richiedenti devono presentare istanza registrandosi sull'applicazione web di cui all'art. 2. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla attivazione dell'applicazione web. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministero della salute, comunica tramite il proprio sito internet, la data di attivazione dell'applicazione web.

3. L'identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso la carta di identità elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS).

4. All'atto della registrazione, il richiedente fornisce i dati indicati nell'allegato tecnico, mediante le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 3.

5. All'istanza di rimborso sono indicati gli estremi della fattura o della documentazione commerciale rilasciata ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e del decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2016, n. 303, attestante l'acquisto del bene di cui all'art. 4, comma 2.

6. Per l'occhiale da vista acquistato, ovvero per le lenti a contatto correttive acquistate, si provvede al rimborso mediante accredito *una tantum* dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00), sul conto corrente intestato al richiedente o beneficiario, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.

7. I dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché ai fini del controllo. Le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
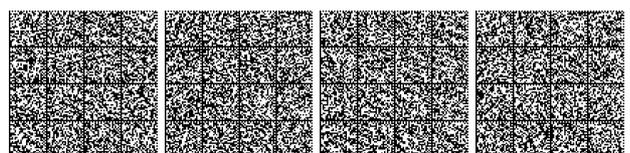
Art. 7.

Accreditamento dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive

1. I soggetti che erogano forniture di occhiali da vista e lenti a contatto correttive si accreditano sull'applicazione web di cui all'art. 2 a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. I soggetti indicati al comma 1, si autenticano all'applicazione web di cui all'art. 2, utilizzando la carta di identità elettronica (CIE), il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS), e indicano la partita IVA, il codice ATECO dell'attività svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attività, la tipologia dei prodotti offerti e di beni venduti, nonché la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi della normativa sopra citata.

3. I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai richiedenti e dai beneficiari attraverso l'applicazione web.

4. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui al comma 3 implica l'obbligo, da parte dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive, di accettazione dei buoni secondo le modalità stabilite al presente decreto.

Art. 8.

Liquidazione dell'importo maturato dai fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive

1. A seguito dell'accettazione del buono da parte dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive inseriti nell'elenco di cui all'art. 7, comma 3, è riconosciuto agli stessi un importo pari al buono validato. L'importo maturato è registrato nell'area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive presente nell'applicazione web di cui all'art. 2.

2. I fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive emettono uno o più documenti contabili redatti in conformità alle specifiche linee guida pubblicate e consultabili sull'applicazione web, di importo pari al valore dei buoni validati. A seguito dell'acquisizione dei dati dalla specifica area presente nell'applicazione web, nonché dei documenti contabili si provvede, entro sessanta giorni, alla liquidazione dell'importo maturato dai fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive. Il saldo dell'importo maturato può essere richiesto entro e non oltre il 31 marzo 2024.

Art. 9.

Soggetti attuatori e INPS

1. L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero della salute che si avvale, mediante stipula di apposite convenzioni, delle società:

a) Sogei - Società generale d'informatica S.p.a., ai sensi della normativa in materia di riuso dei programmi informatici, incaricata delle attività informatiche per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'art. 2, per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, per le attività di monitoraggio di cui all'art. 10 e all'art. 12, comma 3;

b) Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, quale gestore delle attività di rimborso e liquidazione di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto.

2. Il Ministero della salute, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali «Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche» del 2 luglio 2015, stipula apposito accordo con INPS - Istituto nazionale per la previdenza sociale, per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1 (ISEE), tramite il servizio di cooperazione applicativa, nel rispetto del principio di limitazione della finalità ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2016/679.

3. Per le attività di cui al comma 1, il Ministero della salute si avvale delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, nel limite massimo del 3 per cento, previa stipula di apposite convenzioni con le società interessate.

Art. 10.

Monitoraggio e sanzioni

1. Il Ministero della salute effettua il monitoraggio del programma.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute si avvale dei soggetti attuatori di cui all'art. 9, comma 1, i quali, tra l'altro, elaborano rendicontazioni periodiche sull'erogazione dei contributi.

3. Per effettuare i necessari monitoraggi, Sogei S.p.a. e Consap S.p.a. inviano al Ministero della salute i resoconti relativi al numero di richiedenti registrati e ai contributi erogati, sotto forma di dati aggregati, in modo che non sia possibile identificare, anche indirettamente l'interessato.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1, Sogei S.p.a. provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di erogazione dei contributi e trasmette al Ministero della salute e a Consap, entro il giorno quindici di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente dei buoni richiesti ai sensi dell'art. 5 e dei rimborsi richiesti ai sensi dell'art. 6. In caso di esaurimento delle risorse disponibili Sogei, attraverso l'applicazione web di cui all'art. 2, sospende le attribuzioni del beneficio di cui all'art. 4 e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero della salute.

5. I *bonus* vista e i rimborsi di cui all'art. 6, sono utilizzati per le finalità di cui all'art. 1. Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di eventuali usi difformi o di violazione delle norme del presente decreto.
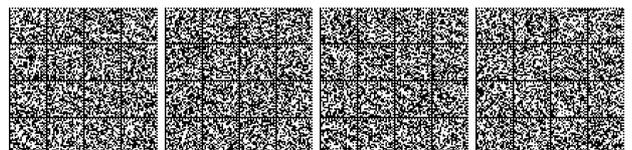
Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalità indicate all'art. 1, del presente decreto, è il Ministero della salute.

2. Sogei S.p.a. e Consap S.p.a. sono designati dal Ministero della salute quali responsabili del trattamento dei dati, con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, come previsti dal presente decreto, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi, che restano nella sfera della titolarità del Ministero della salute, in conformità all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.

3. INPS è titolare del trattamento dei dati personali relativi all'ISEE comunicati a Sogei S.p.a. per le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1.

4. L'Agenzia delle entrate è titolare del trattamento dei dati personali relativi ai rimborsi erogati che le vengono comunicati dal Ministero della salute per le finalità di cui all'art. 6, comma 7.

5. Il Ministero della salute assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle misure, anche appropriate e specifiche, che devono essere adottate per assicurare il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2016/679, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di *privacy by design e by default*, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione del «*bonus* vista», istituito all'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020). Nelle convenzioni e/o accordi di cui all'art. 9 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonché le modalità e tempi di conservazione dei dati.

6. Il Ministero della salute, prima del trattamento, effettua la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679.

7. In ogni caso, i dati trattati per l'erogazione del «*bonus* vista» ai sensi del presente decreto sono conservati per dieci anni, ovvero fino alla data di decadenza o prescrizione del diritto di agire o difendersi in giudizio, e, laddove necessario, in tutti i casi di contenzioso sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

8. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2016/679, i beneficiari del buono ricevono adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti da parte degli stessi che sarà pubblicata sul sito web dedicato gestito da Sogei S.p.a.

Art. 12.

Norme finanziarie

1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.

2. La generazione dei «*bonus* vista» e il rimborso di cui all'art. 6, sono in ogni caso subordinati alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute.

3. Il Ministero della salute eroga a Consap S.p.a. le somme di cui all'art. 1, comma 2, necessarie per dare attuazione all'art. 3 del presente decreto al netto dei costi delle convenzioni di cui all'art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero della salute.

Roma, 21 ottobre 2022

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2946

ALLEGATO TECNICO

INTRODUZIONE.

La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento 2016/679 e 2-*ter* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'art. 1, commi 437, 438 e 439 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per la tutela della vista» e che riconosce, a favore dei membri dei nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000,00 euro annui, l'erogazione di un contributo sottoforma di *voucher una tantum* di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

Il citato comma 439 affida ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo in parola.

Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le modalità di erogazione del *bonus* vista prevedendo due modalità di accesso al beneficio:

emissione di un *voucher* del valore di 50,00 euro per ogni soggetto beneficiario;

rimborso di 50,00 euro per l'acquisto già effettuato di occhiali da vista o lenti correttive.

Tenendo presente che il fondo è stato istituito per gli anni 2021, 2022, 2023 ed è riservato ai membri dei nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia «non superiore» ai 10.000,00 euro, la possibilità di rimborso dei dispositivi acquistati è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti, abbiano effettuato l'acquisto entro il cinquantanovesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ed al fine di agevolare i richie-

denti con ISEE più basso, tramite l'emissione di un *voucher* evitando così l'anticipazione di somme, a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.
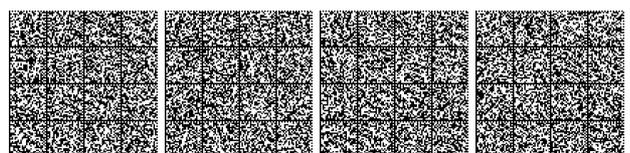
Le due modalità alternative di rimborso e di erogazione del *voucher* sono state implementate allo scopo di agevolare i beneficiari del contributo, tenendo conto dei valori ISEE molto bassi, evitando l'anticipazione di somme per il periodo successivo all'emanazione del decreto interministeriale, mentre per il periodo precedente, al fine di rispettare le finalità della norma (ed in particolare gli anni di competenza delle risorse assegnate) si procederà all'erogazione del rimborso sulla base delle fatture presentate.

Il Ministero della salute assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati in relazione ad entrambi i processi rappresentati. Sogei S.p.a. in qualità di *partner* tecnologico del Ministero della salute, è individuata quale responsabile del trattamento dei dati. Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. è individuata quale responsabile del trattamento.

Sogei S.p.a., responsabile del trattamento per l'identificazione dell'utente finale mediante l'identità SPID, carta di identità elettronica (CIE), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS), assume il ruolo di responsabile del trattamento di dati con riferimento alle ulteriori attività di trattamento svolte per la verifica, per conto del Ministero della salute, del possesso dei requisiti ISEE con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

INPS è titolare autonomo ai sensi e per gli effetti delle definizioni di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679. Il Ministero della salute presenta apposita istanza amministrativa ad INPS per la verifica della sussistenza dei requisiti ISEE attraverso il sistema di cooperazione applicativa messo a disposizione da INPS.

L'Agenzia delle entrate è titolare del trattamento dei dati personali relativi ai rimborsi erogati che le vengono comunicati dal Ministero della salute ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché ai fini del controllo. Le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

FLUSSI INFORMATIVI.

Il richiedente, nella schermata iniziale dell'applicazione web *bonus* vista, viene informato delle due modalità per l'accesso al beneficio e della necessità di essere in possesso di un ISEE valido.

Il richiedente si registra all'applicazione web *bonus* vista utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

All'atto dell'iscrizione il richiedente, prende visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, i quali saranno trattati per le sole finalità previste per la richiesta di rimborso o per il rilascio del *voucher*. Non sono previste altre finalità del trattamento.

All'atto dell'iscrizione viene verificato che l'utente abbia i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto per l'ammissione al beneficio. L'utente potrà procedere con la richiesta di rimborso, oppure richiedere l'emissione di un *voucher* del valore di 50,00 euro per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.

Il richiedente inserisce il codice fiscale di eventuali soggetti diversi dal richiedente stesso per i quali sia richiesto il beneficio (ad esempio figli minori).

La società Sogei S.p.a., attraverso un servizio di cooperazione applicativa messo a disposizione dall'INPS, verifica la presenza di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità riferita ad un ISEE non superiore a 10.000,00 euro.

A tale interrogazione l'INPS restituisce i seguenti dati:

assenza/presenza di un ISEE valido:

se presente, l'informazione che tale ISEE sia sotto soglia. Qualora l'ISEE sia sotto soglia sarà restituita anche la conferma di appartenenza al nucleo familiare del soggetto o dei soggetti beneficiari diversi dal richiedente;

in caso di assenza di un ISEE valido, il richiedente viene informato della necessità di presentare preliminarmente una DSU e, successivamente, di ripresentare la richiesta di accesso al *bonus*.

Qualora il riscontro fosse positivo, il richiedente potrà scegliere tra le due modalità di accesso al beneficio summenzionate:

emissione di un *voucher* del valore di 50,00 euro per ogni soggetto beneficiario;

rimborso di 50,00 euro per l'acquisto già effettuato di occhiali da vista o lenti correttive.

Di seguito vengono analizzati i due flussi informativi distintamente.

Emissione di un buono del valore di 50,00 euro per ogni soggetto beneficiario.

Il buono viene emesso in formato digitale con apposito codice a barre/*QR code* contenente le informazioni del buono stesso. Il buono è a scalare ed ha una validità di trenta giorni. Decorso il termine senza che il buono sia stato utilizzato, lo stesso viene annullato. Il richiedente potrà presentare una ulteriore richiesta di beneficio, qualora permangano disponibilità nel fondo.

Dati oggetto del trattamento.

Richiedenti:

nome;

cognome;

codice fiscale;

e-mail e/o numero di telefono a scelta del richiedente;

eventuali dati del componente o dei componenti del nucleo familiare per i quali sia richiesto il beneficio:

nome;

cognome;

codice fiscale (particolare attenzione verrà prestata nel caso di beneficiari minorenni);

presenza di un ISEE in corso di validità (e di conseguenza la sussistenza del requisito sottosoglia);

numero di buoni spettanti (in relazione ai componenti del nucleo familiare che ne abbiano diritto).

Buoni:

nome, cognome e codice fiscale del beneficiario;

codice identificativo univoco;

data di scadenza.

Non sono trattati dati di salute.

Esercenti:

gli esercenti si registrano sul sistema utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE, o CNS. Indicano i singoli punti vendita (in caso di vendita fisica diretta) e delle categorie merceologiche. I punti vendita possono essere ricercati sul sito anche tramite mappa geografica. La validazione dei buoni avviene tramite piattaforma web: l'esercente inserisce il codice del buono, il proprio codice esercente e l'importo da validare;

i dati relativi ai buoni acquisiti dal sistema (validati) vengono inviati giornalmente a Consap, tramite un servizio in cooperazione applicativa, per la relativa liquidazione delle fatture.

Richiesta di rimborso a seguito dell'acquisto di occhiali da vista o lenti correttive.

Il richiedente inserisce le informazioni per richiedere il rimborso sotto forma di autocertificazione:

partita IVA esercente;

numero fattura;

data fattura;
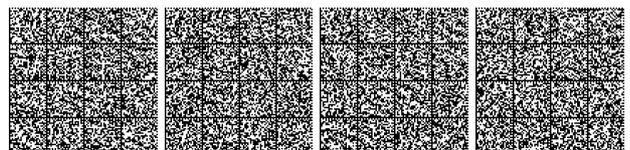
importo fattura;

importo del bene associato all'iniziativa;

indirizzo e-mail.

Titolare del conto corrente:

nome;

cognome;

IBAN;

codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari per i quali si sta operando la richiesta di rimborso (vedi verifica dei componenti del nucleo effettuata sopra);

allega copia elettronica del documento giustificativo di spesa intestato al richiedente.

Il richiedente, in apposita sezione dell'applicazione web, può visualizzare la richiesta di rimborso e modificarla entro i successivi sette giorni. A partire dall'ottavo giorno le richieste inserite verranno inviate a Consap per il pagamento.

I dati inviati a Consap ai fini del rimborso sono:

nome;

cognome;

codice fiscale;

IBAN;

importo da liquidare per ogni richiedente.

In ottemperanza al principio di minimizzazione dei dati, non verranno trasmessi a Consap i dati dei beneficiari qualora gli stessi non coincidessero con il titolare del conto corrente.

La descrizione dei flussi informativi tra Ministero della salute, Sogei S.p.a., Consap S.p.a. è stata definita con appositi accordi stipulati tra i predetti soggetti.

Sogei S.p.a. e Consap S.p.a. potranno avvalersi di *sub*-responsabili del trattamento solo su espressa autorizzazione del Ministero della salute.

I dati come sopra indicati sono trattati da Sogei S.p.a. e da Consap S.p.a. e costituiscono il *set* informativo necessario, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, per la corretta erogazione dell'agevolazione, per le verifiche sulla spettanza dell'agevolazione e per il rimborso rispettivamente ai richiedenti ed agli esercenti.

Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, paragrafo 1, lettera *f)*, del regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, il Ministero della salute, per il tramite di Sogei S.p.a., ha previsto che la piattaforma web sia accessibile esclusivamente dall'esercente o da un suo gestore incaricato, senza la possibilità di avvalersi di intermediari. Anche la richiesta del *bonus* vista non può essere delegata a soggetti terzi estranei al nucleo familiare, inoltre per evitare condotte illecite, il rimborso del *bonus* vista può essere effettuato solo sul conto corrente del richiedente o di un componente del nucleo familiare.

L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati sarà pubblicata sul sito internet dell'iniziativa.

Sul trattamento dei dati personali relativo all'utilizzo del *bonus* vista sarà eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dall'art. 35 del regolamento UE 2016/679.

Conservazione dei dati.

Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 1, paragrafo 1, lettera *e)*, del regolamento UE 2016/679) i dati oggetto del trattamento per l'erogazione del *bonus* vista sono conservati per dieci anni, ovvero fino alla data di decadenza o prescrizione del diritto di agire o difendersi in giudizio, e laddove necessario, in tutti i casi di contenzioso sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

22A07083

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 giugno 2022.

Determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, così come modificato dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020, che ha prorogato al 31 dicembre 2022 i termini di scadenza previsti dal predetto regolamento (UE) n. 702/2014;

Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici»;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 96 che detta la disciplina generale dell'agriturismo e i principi fondamentali rispetto ai quali le regioni uniformano le proprie normative in materia;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, commi da 502 a 505, avente ad oggetto la disciplina dell'attività enoturistica;

Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23 recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 842, ai sensi del quale «con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (*QR code*) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini»;

Visto il successivo comma 843 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale stabilisce che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, riguardante la «ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»;

Preso atto che la gestione del finanziamento in oggetto è di pertinenza del Centro di responsabilità 3 «Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, e della pesca e dell'ippica», e che il pertinente capitolo 7055 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero è allocato nell'ambito della Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» – Programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione»;

Considerato che il contributo in oggetto persegue la duplice e concomitante finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e di recuperare le antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese;

Ritenuto opportuno, pertanto, ammettere a presentare istanza di contributo – nell'ambito della categoria dei produttori di vino DOP, IGP e biologico – esclusivamente i soggetti che esercitino altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica ai sensi della normativa nazionale e regionale;

Ritenuto di dover stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo in oggetto, nel limite complessivo di spesa di 1 milione di euro;

Acquisito il formale concerto del Ministero del turismo con nota prot. 6664 del 20 maggio 2022;

Visto il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inoltrato dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 10938 dell'8 giugno 2022;
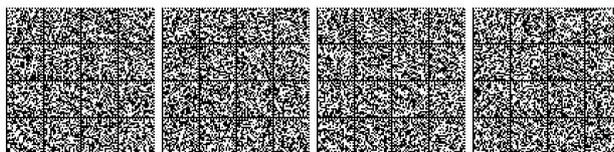
Acquisito il parere favorevole in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del giorno 8 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica;

b) recuperare antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese.

2. Le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto ammontano complessivamente a 1 milione di euro per l'annualità 2022, a valere sulle disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

1. Sono ammessi a presentare istanza di contributo, i seguenti soggetti:

a) produttori di vino DOP, che esercitino altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;

b) produttori di vino IGP, che esercitino altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;

c) produttori di vino biologico, che esercitino altresì l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

2. Per «produttori» si intendono i viticoltori ed i trasformatori di vino DOP, IGP o biologico, nonché gli imbottigliatori qualora siano altresì viticoltori o trasformatori.

Art. 3.

Attività finanziabili

1. Le spese di investimento ammesse a contributo sono quelle concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (*QR code*) apposto sulle etichette dei vini, veicolino il consumatore su un sito web multilingue nel quale siano presenti una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.

2. Il sito web di cui al comma 1 del presente articolo deve rispettare i criteri di accessibilità previsti dalla normativa vigente e deve essere redatto in almeno due lingue, oltre l'italiano.

3. L'apposizione del codice a barre bidimensionale (*QR code*) di cui comma 1 del presente articolo deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.

4. Il soggetto ammesso a contributo deve garantire per un periodo minimo di tre anni l'apposizione del codice a barre bidimensionale (*QR code*) sulle etichette di una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell'istanza di contributo pari almeno al 25% della produzione stessa.

5. Il soggetto ammesso a contributo deve garantire, altresì, per un periodo minimo di tre anni il collegamento ipertestuale tra il codice a barre bidimensionale (*QR code*) e il sito web multilingue di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

Modalità di selezione dei progetti e importo dei contributi concedibili

1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello.

2. L'importo del contributo concedibile ad un singolo beneficiario è pari ad un minimo di 10.000,00 euro e sino ad un massimo di 30.000,00 euro.

3. L'importo del contributo di cui al comma 2 del presente articolo è determinato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice.

4. La ripartizione dei fondi disponibili è effettuata, in base alla graduatoria approvata, in misura direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla Commissione.

5. La percentuale massima di contributo erogabile non può superare il 70% delle spese ammesse.

6. È consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa presentazione, da parte dei beneficiari del contributo, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'interesse legale e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.
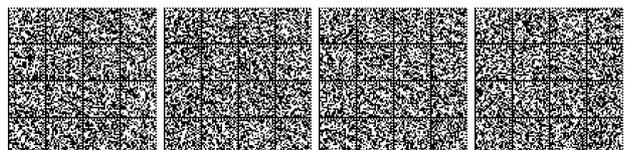
Art. 5.

Commissione giudicatrice

1. Con provvedimento direttoriale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita una Commissione che provvede a verificare l'ammissibilità delle istanze e della relativa documentazione, assegnando ad ognuna di esse un punteggio, da attribuire in base alla scheda contenente i criteri di valutazione allegata al medesimo provvedimento.

2. Sono ammissibili a contributo i progetti che abbiano ottenuto un punteggio maggiore o uguale a sei decimi del punteggio attribuibile.

3. Ai componenti della Commissione giudicatrice non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

Art. 6.

Modalità attuative

1. La puntuale definizione dei requisiti richiesti ai soggetti ammissibili, dei termini e modalità di presentazione delle istanze, dei criteri di selezione, delle spese ammissibili, nonché ogni ulteriore modalità attuativa e di dettaglio è demandata all'adozione di apposito provvedimento da parte del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 1 milione di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo 7055, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto è sottoposto al controllo degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2022

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI

Il Ministro del turismo
GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 943

22A07060

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 dicembre 2022.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 950).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 che ha disposto la proroga per dodici mesi dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
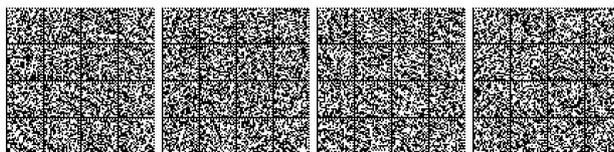
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 16 maggio 2020 recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 687 del 28 luglio 2020, n. 731 del 31 dicembre 2020, n. 753 del 19 marzo 2021, n. 809 del 25 novembre 2021 e n. 919 del 13 settembre 2022, con le quali la Regione Toscana è stata autorizzata a versare risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6176, aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 ed intestata al Presidente della Regione Toscana - Commissario delegato, con oneri posti a carico del bilancio regionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, del 21 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13 febbraio 2020 per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c)*, del comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli -Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e il territorio del Comune di Venezia», con la quale il Commissario delegato nominato con la citata ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 è stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 7.813.961,00, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)* del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Vista l'ordinanza n. 860 del 3 febbraio 2022, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 809 del 25 novembre 2021 e n. 919 del 13 settembre 2022, con le quali il Comune di Scarperia e San Piero, il Comune di Capraia Isola e la Regione Toscana sono stati autorizzati a versare risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6176, aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, con oneri posti a carico del bilancio regionale e comunale;

Considerato che la necessità di fronteggiare con urgenza gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali è stata oggetto di numerosi interventi normativi di rango primario, in particolare: l'art. 1-*septies* del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e il comma 398 della legge n. 234/2021 che ha esteso la misura ivi prevista all'anno 2021; l'art. 29 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico; l'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Vista la nota con la quale la Regione Toscana ha richiesto l'adozione di apposita ordinanza volta a consentire il trasferimento di ulteriori risorse nella contabilità speciale n. 6176, aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, al fine di finanziare con risorse del proprio bilancio, la revisione dei prezzi di alcuni progetti concernenti interventi già pianificati ed approvati ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 860 del 3 febbraio 2022 ;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione delle risorse finanziarie

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, la Regione Toscana è autorizzata a versare la somma di euro 4.521.844,38 nella contabilità speciale n. 6176, intestata al soggetto responsabile ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della predetta ordinanza n. 860 del 3 febbraio 2022, con oneri posti a carico del capitolo n. 42850 del bilancio regionale - annualità 2022, al fine di consentire la realizzazione ed il completamento degli interventi, già pianificati ed approvati ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 860 del 3 febbraio 2022, finalizzati al superamento dello stato d'emergenza di cui in premessa.

2. Il soggetto responsabile provvede ad indicare nel piano degli interventi da completare le variazioni di importo finanziate mediante le risorse di cui al comma 1.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A07100

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 dicembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Metoclopramide Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 886/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021, con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1762/2013 del 28 ottobre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 16 novembre 2013, con la quale la società Accord Healthcare S.L.U. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metoclopramide Accord» (metoclopramide);

Vista la domanda presentata in data 23 agosto 2022, con la quale la società Accord Healthcare S.L.U. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Metoclopramide Accord» (metoclopramide);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-9, 14 e 16 novembre 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale METOCLOPRAMIDE ACCORD (metoclopramide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042443010 (in base 10);
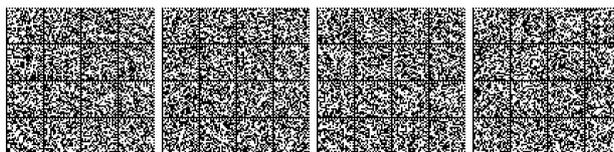
classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«10 mg compresse» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042443059 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Metoclopramide Accord» (metoclopramide) è la seguente:

per la confezione con A.I.C. n. 042443010: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per la confezione con A.I.C. n. 042443059: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A07041

DETERMINA 5 dicembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sogroya», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 888/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021, con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 104/2022 del 27 giugno 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 7 luglio 2022, con
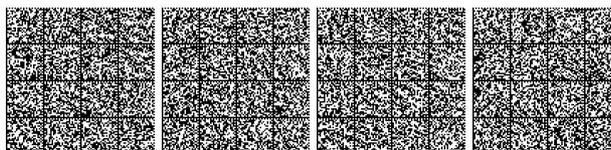
la quale la società Novo Nordisk A/S ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sogroya» (somapacitan);

Vista la domanda presentata in data 6 ottobre 2022, con la quale la società Novo Nordisk A/S ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Sogroya» (somapacitan);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-9, 14 e 16 novembre 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SOGROYA (somapacitan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«5 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1,5 ml» 1 penna preriempita - A.I.C. n. 049439033 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Confezione:

«5 mg/1,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 1,5 ml» 5 (5×1) penne preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 049439045 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sogroya» (somapacitan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ricetta accompagnata da prescrizione del centro ipostaturalismo (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A07042

DETERMINA 5 dicembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Betabioptal», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 889/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 436/2016 del 3 marzo 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 69 del 23 marzo 2016, con la quale la società Thea Farma S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Betabioptal» (betametasone sodio fosfato e cloramfenicolo);

Vista la domanda presentata in data 29 settembre 2022, con la quale la società Thea Farma S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del medicinale «Betabioptal» (betametasone sodio fosfato e cloramfenicolo);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 07-09, 14 e 16 novembre 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BETABIOPTAL (betametasone sodio fosfato e cloramfenicolo) nelle confezioni sottoindicate è classificato come segue.

Confezione: «2 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml in LDPE con contagocce - A.I.C. n. 020305076 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Betabioptal» (betametasone sodio fosfato e cloramfenicolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2022

Il dirigente: TROTTA

22A07043

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

REGOLAMENTO 29 novembre 2022.

Disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. (Regolamento n. 54).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'Ivass, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, dello statuto dell'IVASS;

Visti i regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituiscono le Autorità europee di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle
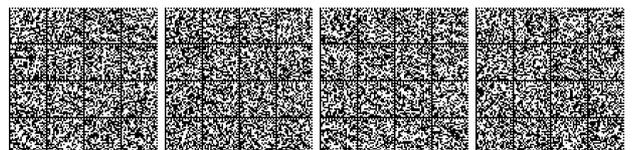
pensioni aziendali e professionali, Autorità bancaria europea, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);

Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), concernente i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, della Banca d'Italia, della CONSOB, e della COVIP;

Visti in particolare:

il comma 1, ai sensi del quale i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono;

il comma 2, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità che li adottano tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

il comma 3, il quale prevede che le Autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

il comma 4, ai sensi del quale le autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al medesimo articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, recante attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Considerato che l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 indica i criteri a cui le Autorità di vigilanza devono attenersi per esercitare in modo efficace ed efficiente i rispettivi poteri regolamentari, fermo restando il perseguimento delle rispettive finalità; in tale prospettiva, le richiamate Autorità tengono conto del principio di proporzionalità inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari; da ciò consegue, peraltro, che le analisi di impatto e le consultazioni siano improntate a criteri di economicità ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per le finalità di vigilanza;

Considerata l'opportunità di tener conto dell'esperienza e degli approcci adottati dalle Autorità di vigilanza di cui all'art. 23, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Considerata l'esigenza di aggiornare la disciplina dell'adozione degli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale al fine di adeguarla all'evoluzione dell'architettura e del quadro regolamentare europeo nonché di incrementare l'efficienza del processo di produzione e la qualità della normativa dell'IVASS;

ADOTTA

il seguente regolamento

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Fonti normative

1. Il regolamento è adottato ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dell'art. 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del regolamento si intendono per:

a) «atti di regolazione»: gli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza dell'IVASS, adottati nell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza.
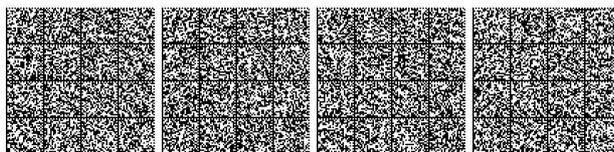
Ai fini del regolamento non sono atti di regolazione:

1) gli atti adottati nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di vigilanza;

2) i pareri, le intese e le altre valutazioni formulati dall'IVASS in relazione ad atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza di altre autorità;

3) i protocolli d'intesa e gli altri accordi che disciplinano i rapporti con altre Autorità;

4) gli atti di mera revisione formale di atti di regolazione in vigore;

5) le risposte a quesiti;

6) gli atti aventi finalità esclusivamente interpretativa o applicativa. Quando questi atti possono determinare impatti significativi sull'attività e sull'organizzazione dei destinatari si applicano gli articoli 5, 6 e 8;

7) le richieste di informazioni effettuate in collaborazione con altre Autorità o nell'ambito di rilevazioni puntuali, diverse dalle segnalazioni di vigilanza;

8) gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;

9) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

10) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

b) «IVASS» o «Istituto»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

c) «Autorità»: le istituzioni dell'Unione europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il Parlamento italiano, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e qualsiasi altra autorità o organismo competente a emanare atti la cui attuazione o recepimento richiede l'adozione di atti di regolazione da parte dell'IVASS;

d) «organismi rappresentativi dei consumatori»: il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del medesimo decreto legislativo;

e) «AIR»: l'analisi di impatto della regolamentazione ai sensi dell'art. 7;

f) «VIR»: la verifica di impatto della regolamentazione ai sensi dell'art. 9.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina le modalità con cui l'IVASS adotta gli atti di regolazione e svolge le consultazioni, l'AIR e la VIR, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la semplificazione del relativo procedimento, tenendo conto del principio di proporzionalità.

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER LA REGOLAMENTAZIONE

Art. 4.

Principi generali per la regolamentazione

1. L'IVASS, valutata la necessità di intervenire attraverso atti di regolazione, definisce gli obiettivi dell'intervento, individua i relativi destinatari, effettua un'analisi sulle conseguenze della regolamentazione e mette in atto procedure di consultazione, motivando le scelte di regolazione e di vigilanza effettuate. Nell'attività di regolazione l'IVASS tiene conto del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

2. Nel caso in cui l'adozione degli atti di regolazione derivi dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni europee o della legislazione nazionale, l'IVASS, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, può motivare le scelte di regolazione facendo riferimento agli orientamenti emersi ed ai lavori condotti in sede internazionale, europea o nazionale.

Art. 5.

Consultazione

1. L'IVASS mette in atto procedure di consultazione ispirate a principi di flessibilità in ragione della natura e della rilevanza della materia da regolamentare, che consentano di:

a) assicurare la trasparenza nel procedimento di adozione degli atti regolatori verso i soggetti interessati, inclusi gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi assicurativi e finanziari e dei consumatori;

b) acquisire informazioni ed elementi utili anche per la valutazione delle possibili scelte di regolazione;

c) valutare gli effetti della regolamentazione sull'attività e sugli interessi dei soggetti destinatari dell'intervento.

2. La consultazione avviene in forma pubblica («consultazione pubblica») mediante la pubblicazione sul sito internet dell'IVASS di un documento («documento di consultazione») che chiarisce il contesto entro il quale si colloca l'atto di regolazione da adottare e le sue finalità. In particolare, il documento di consultazione contiene:

a) le motivazioni delle ipotesi di atti di regolazione o dei loro schemi;

b) le ipotesi di atti di regolazione o i loro schemi oggetto di consultazione. In caso di pubblicazione dello schema dell'atto di regolazione, l'IVASS indica specificamente le disposizioni oggetto di consultazione;

c) l'AIR e la VIR eventualmente svolte;

d) le modalità e i termini per la trasmissione dei commenti.

3. La consultazione può essere integrata, ove opportuno, da altre forme di confronto con i destinatari degli atti di regolazione.

4. Il termine di conclusione della consultazione è individuato in ragione della natura, della rilevanza, della complessità della materia e del rispetto dei tempi previsti per l'adozione degli atti di regolazione. Salva diversa indicazione fornita dall'IVASS, il termine è di sessanta giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione.

5. Qualora, a seguito dell'esame degli esiti della pubblica consultazione di cui all'art. 8, si renda necessario apportare modifiche sostanziali allo schema dell'atto di regolazione, l'IVASS effettua ulteriori consultazioni da svolgersi secondo modalità e termini stabiliti in base alla complessità delle modifiche.

Art. 6.

Partecipazione alla consultazione pubblica

1. I soggetti interessati che intendono partecipare alla consultazione pubblica trasmettono i commenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'IVASS. I commenti indicano specificatamente le disposizioni delle ipotesi di atti di regolazione o loro schemi in consultazione cui fanno riferimento e, se del caso, i risultati dell'AIR o della VIR su cui è basata la formulazione di tali disposizioni.

2. L'IVASS può definire le modalità con cui i soggetti interessati trasmettono i commenti pubblicando un modulo apposito sul proprio sito internet.

3. I commenti ricevuti nell'ambito di una consultazione pubblica sono pubblicati sul sito internet dell'IVASS.

4. Il soggetto interessato può chiedere, per motivate esigenze di riservatezza, che i commenti trasmessi non siano pubblicati o siano pubblicati in forma anonima. Se la versione definitiva dell'atto di regolazione accoglie, anche parzialmente, i commenti che il soggetto interessato chiede di omettere per la pubblicazione, l'IVASS rende comunque pubblici i commenti stessi in forma anonima.

5. I commenti di soggetti diversi dalle persone fisiche sono trasmessi dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

Art. 7.

Analisi di impatto della regolamentazione

1. Ai fini dell'adozione degli atti di regolazione, l'IVASS svolge l'AIR prendendo in esame l'impatto sui destinatari, nonché sul sistema finanziario nel suo complesso, ove pertinente.

2. L'AIR tiene conto degli esiti della VIR eventualmente svolta.

3. L'IVASS rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per effettuare l'AIR, ispirandosi ai migliori *standard* e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.

Art. 8.

Esito della consultazione e adozione dell'atto

1. L'IVASS valuta i commenti ricevuti durante la consultazione solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione. Essi non comportano obbligo di riscontro specifico su ogni singolo commento e non costituiscono vincolo per l'istruttoria. I commenti pervenuti successivamente alla scadenza del termine della consultazione non costituiscono oggetto di valutazione per l'adozione degli atti di regolazione.

2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, l'IVASS pubblica sul proprio sito internet gli atti di regolazione adottati, unitamente alla relativa relazione.

3. In occasione della pubblicazione degli atti di regolazione sottoposti a consultazione pubblica, o successivamente e comunque non oltre sessanta giorni, l'IVASS dà conto, con apposito documento, che può essere redatto in forma sintetica, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati («resoconto della consultazione»).

4. Il resoconto della consultazione può contenere l'AIR o la VIR su singoli aspetti degli atti di regolazione, qualora esse si rendano opportune alla luce dei commenti ricevuti.

5. L'IVASS espone le motivazioni delle scelte di regolazione effettuate.

Art. 9.

Revisione degli atti di regolazione e VIR

1. L'IVASS svolge di norma la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, su cui è stata svolta l'AIR. L'IVASS può altresì svolgere la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, che abbiano determinato impatti significativi sui destinatari, o sul sistema finanziario nel suo complesso, o per i quali è stata riscontrata l'esistenza di criticità in sede di attuazione.

2. L'IVASS rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per effettuare la VIR, ispirandosi ai migliori *standard* e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.

3. Anche alla luce dei risultati delle VIR svolte, l'IVASS individua, almeno ogni tre anni, le aree regolamentari da sottoporre a revisione.

Art. 10.

Casi di deroga

1. L'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8, commi 1, 2, 3 e 4, può essere esclusa, in tutto o in parte, in casi di necessità e urgenza o per ragioni di riservatezza, in particolare quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato, oppure specifiche esigenze di tutela delle finalità attribuite all'IVASS dall'ordinamento, impongono la tempestiva adozione di atti di regolazione;

b) la conoscenza dell'atto di regolazione prima della sua adozione può compromettere il conseguimento delle sue finalità;

c) una fonte normativa superiore impone l'adozione di urgenza di atti di regolazione oppure stabilisce un termine per la propria attuazione che non consente l'applicazione degli articoli citati.

2. L'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8 commi 1, 2, 3 e 4 e dell'art. 9, può essere esclusa, in tutto o in parte, quando l'atto di regolazione:

a) si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto di atti, anche non vincolanti, di altre Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o AIR; oppure

b) è di mero adeguamento ad atti di altre Autorità direttamente applicabili o vincolanti.

3. L'applicazione dell'art. 7 è esclusa per gli atti di regolazione, o parti di essi, quando non comportano costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema finanziario nel suo complesso, ove pertinente.

4. L'IVASS fornisce motivazione sulla sussistenza di uno dei casi di deroga di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 11.

Panel *consultivi*

1. Fermi restando gli articoli 5, 6, 8 e 9, l'IVASS può istituire panel consultivi rappresentativi delle parti interessate e dei consumatori per la realizzazione degli obiettivi del regolamento.

Art. 12.

Protocolli d'intesa con altre autorità

1. Per l'adozione degli atti di regolazione da adottare d'intesa, o sulla base di altri accordi comunque denominati, con altre Autorità, si applica il regolamento, salvo ove diversamente previsto dai protocolli d'intesa o dagli altri accordi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Il regolamento non si applica agli atti di regolazione per i quali, alla data di cui all'art. 14, sia già stato avviato il procedimento di pubblica consultazione.

Art. 14.

Pubblicazione

1. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS ed è disponibile sul sito internet dell'Istituto.

Art. 15.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dall'entrata in vigore del regolamento, è abrogato il regolamento n. 3 del 5 novembre 2013, di attuazione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Roma, 29 novembre 2022

p. Il direttorio integrato
Il Governatore
della Banca d'Italia
VISCO

22A07061

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2022 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della Banca dati catastale.

Tali operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2022, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Nell'elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi delle competenti direzioni provinciali e uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it/

I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente.

ALLEGATO

AGRIGENTO	AGRIGENTO	A089
AGRIGENTO	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	A181
AGRIGENTO	ARAGONA	A351
AGRIGENTO	BIVONA	A896
AGRIGENTO	BURGIO	B275
AGRIGENTO	CALAMONACI	B377
AGRIGENTO	CALTABELLOTTA	B427
AGRIGENTO	CAMASTRA	B460
AGRIGENTO	CAMMARATA	B486
AGRIGENTO	CAMPOBELLO DI LICATA	B520
AGRIGENTO	CANICATTI`	B602
AGRIGENTO	CASTELTERMINI	C275
AGRIGENTO	CASTROFILIPPO	C341
AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	C356
AGRIGENTO	CIANCIANA	C668
AGRIGENTO	COMITINI	C928
AGRIGENTO	FAVARA	D514
AGRIGENTO	GROTTE	E209
AGRIGENTO	JOPPOLO GIANCAXIO	E390
AGRIGENTO	LICATA	E573
AGRIGENTO	LUCCA SICULA	E714
AGRIGENTO	MENFI	F126
AGRIGENTO	MONTALLEGRO	F414
AGRIGENTO	MONTEVAGO	F655
AGRIGENTO	NARO	F845
AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	G282
AGRIGENTO	PORTO EMPEDOCLE	F299
AGRIGENTO	RACALMUTO	H148
AGRIGENTO	RAFFADALI	H159
AGRIGENTO	RAVANUSA	H194
AGRIGENTO	REALMONTE	H205
AGRIGENTO	RIBERA	H269
AGRIGENTO	S MARGHERITA DI BELICE	I224
AGRIGENTO	SAMBUCA DI SICILIA	H743
AGRIGENTO	SAN BIAGIO PLATANI	H778
AGRIGENTO	SAN GIOVANNI GEMINI	H914
AGRIGENTO	SANTA ELISABETTA	I185
AGRIGENTO	SANT`ANGELO MUXARO	I290
AGRIGENTO	SANTO STEFANO QUISQUINA	I356
AGRIGENTO	SCIACCA	I533
AGRIGENTO	SICULIANA	I723
AGRIGENTO	VILLAFRANCA SICULA	L944
ALESSANDRIA	ACQUI TERME	A052
ALESSANDRIA	ALBERA LIGURE	A146
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	A182
ALESSANDRIA	ALFIANO NATTA	A189
ALESSANDRIA	ALICE BEL COLLE	A197
ALESSANDRIA	ALLUVIONI PIOVERA	M397
ALESSANDRIA	ALTAVILLA MONFERRATO	A227
ALESSANDRIA	ALZANO SCRIVIA	A245
ALESSANDRIA	ARQUATA SCRIVIA	A436
ALESSANDRIA	AVOLASCA	A523
ALESSANDRIA	BALZOLA	A605
ALESSANDRIA	BASALUZZO	A689
ALESSANDRIA	BASSIGNANA	A708
ALESSANDRIA	BERGAMASCO	A793
ALESSANDRIA	BERZANO DI TORTONA	A813
ALESSANDRIA	BISTAGNO	A889
ALESSANDRIA	BORGHETTO DI BORBERA	A998
ALESSANDRIA	BORGO SAN MARTINO	B037
ALESSANDRIA	BORGORATTO ALESSANDRINO	B029
ALESSANDRIA	BOSIO	B080
ALESSANDRIA	BOZZOLE	B109
ALESSANDRIA	BRIGNANO-FRASCATA	B179
ALESSANDRIA	CABELLA LIGURE	B311
ALESSANDRIA	CAMAGNA MONFERRATO	B453
ALESSANDRIA	CAMINO	B482
ALESSANDRIA	CANTALUPO LIGURE	B629
ALESSANDRIA	CAPRIATA D`ORBA	B701
ALESSANDRIA	CARBONARA SCRIVIA	B736
ALESSANDRIA	CARENTINO	B765
ALESSANDRIA	CAREZZANO	B769
ALESSANDRIA	CARPENETO	B818
ALESSANDRIA	CARREGA LIGURE	B836
ALESSANDRIA	CARTOSIO	B847
ALESSANDRIA	CASAL CERMELLI	B870
ALESSANDRIA	CASALE MONFERRATO	B885
ALESSANDRIA	CASALNOCETO	B902
ALESSANDRIA	CASASCO	B941
ALESSANDRIA	CASSANO SPINOLA	M388
ALESSANDRIA	CASSINE	C027
ALESSANDRIA	CASSINELLE	C030
ALESSANDRIA	CASTELLANIA	C137
ALESSANDRIA	CASTELLAR GUIDOBONO	C142
ALESSANDRIA	CASTELLAZZO BORMIDA	C148
ALESSANDRIA	CASTELLETTO D`ORBA	C158
ALESSANDRIA	CASTELLETTO MERLI	C160
ALESSANDRIA	CASTELNUOVO BORMIDA	C229
ALESSANDRIA	CASTELNUOVO SCRIVIA	C243
ALESSANDRIA	CAVATORE	C387
ALESSANDRIA	CELLA MONTE	C432
ALESSANDRIA	CERRETO GRUE	C507
ALESSANDRIA	CERRINA	C531
ALESSANDRIA	CONIOLO	C962
ALESSANDRIA	CONZANO	C977
ALESSANDRIA	COSTA VESCOVATO	D102
ALESSANDRIA	CREMOLINO	D149
ALESSANDRIA	DENICE	D272
ALESSANDRIA	DERNICE	D277
ALESSANDRIA	FABBRICA CURONE	D447
ALESSANDRIA	FELIZZANO	D528
ALESSANDRIA	FRACONALTO	D559
ALESSANDRIA	FRANCAVILLA BISIO	D759
ALESSANDRIA	FRASCARO	D770
ALESSANDRIA	FRASSINELLO MONFERRATO	D777
ALESSANDRIA	FRASSINETO PO	D780
ALESSANDRIA	FRESONARA	D797
ALESSANDRIA	FRUGAROLO	D813
ALESSANDRIA	FUBINE	D814
ALESSANDRIA	GABIANO	D835
ALESSANDRIA	GAMALERO	D890
ALESSANDRIA	GARBAGNA	D910
ALESSANDRIA	GAVI	D944
ALESSANDRIA	GIAROLE	E015
ALESSANDRIA	GROGNARDO	E188
ALESSANDRIA	GRONDONA	E191
ALESSANDRIA	ISOLA SANT`ANTONIO	E360
ALESSANDRIA	LERMA	E543
ALESSANDRIA	MALVICINO	E870
ALESSANDRIA	MASIO	F015
ALESSANDRIA	MELAZZO	F096
ALESSANDRIA	MIRABELLO MONFERRATO	F232
ALESSANDRIA	MOLARE	F281
ALESSANDRIA	MOLINO DEI TORTI	F293
ALESSANDRIA	MOMBELLO MONFERRATO	F313
ALESSANDRIA	MOMPERONE	F320
ALESSANDRIA	MONCESTINO	F337
ALESSANDRIA	MONGIARDINO LIGURE	F365
ALESSANDRIA	MONLEALE	F374
ALESSANDRIA	MONTACUTO	F387
ALESSANDRIA	MONTALDO BORMIDA	F404
ALESSANDRIA	MONTECASTELLO	F455
ALESSANDRIA	MONTECHIARO D`ACQUI	F469
ALESSANDRIA	MONTEGIOCO	F518
ALESSANDRIA	MONTEMARZINO	F562
ALESSANDRIA	MORANO SUL PO	F707
ALESSANDRIA	MORNESE	F737
ALESSANDRIA	MORSASCO	F751

ALESSANDRIA	MURISENGO	F814
ALESSANDRIA	NOVI LIGURE	F965
ALESSANDRIA	OCCIMIANO	F995
ALESSANDRIA	ODALENGO GRANDE	F997
ALESSANDRIA	ODALENGO PICCOLO	F998
ALESSANDRIA	OLIVOLA	G042
ALESSANDRIA	ORSARA BORMIDA	G124
ALESSANDRIA	OTTIGLIO	G193
ALESSANDRIA	OVADA	G197
ALESSANDRIA	OVIGLIO	G199
ALESSANDRIA	OZZANO MONFERRATO	G204
ALESSANDRIA	PADERNA	G215
ALESSANDRIA	PARETO	G334
ALESSANDRIA	PARODI LIGURE	G338
ALESSANDRIA	PASTURANA	G367
ALESSANDRIA	PECETTO DI VALENZA	G397
ALESSANDRIA	POMARO MONFERRATO	G807
ALESSANDRIA	PONTECURONE	G839
ALESSANDRIA	PONTESTURA	G858
ALESSANDRIA	PONTI	G861
ALESSANDRIA	PONZANO MONFERRATO	G872
ALESSANDRIA	PONZONE	G877
ALESSANDRIA	POZZOL GROPPO	G960
ALESSANDRIA	POZZOLO FORMIGARO	G961
ALESSANDRIA	PRASCO	G987
ALESSANDRIA	PREDOSA	H021
ALESSANDRIA	QUARGNENTO	H104
ALESSANDRIA	QUATTORDIO	H121
ALESSANDRIA	RICALDONE	H272
ALESSANDRIA	RIVALTA BORMIDA	H334
ALESSANDRIA	RIVARONE	H343
ALESSANDRIA	ROCCA GRIMALDA	H414
ALESSANDRIA	ROCCAFORTE LIGURE	H406
ALESSANDRIA	ROCCHETTA LIGURE	H465
ALESSANDRIA	ROSIGNANO MONFERRATO	H569
ALESSANDRIA	S SALVATORE MONFERRATO	I144
ALESSANDRIA	SALA MONFERRATO	H677
ALESSANDRIA	SALE	H694
ALESSANDRIA	SAN CRISTOFORO	H810
ALESSANDRIA	SAN GIORGIO MONFERRATO	H878
ALESSANDRIA	SANT`AGATA FOSSILI	I190
ALESSANDRIA	SARDIGLIANO	I429
ALESSANDRIA	SAREZZANO	I432
ALESSANDRIA	SERRALUNGA DI CREA	I645
ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA	I657
ALESSANDRIA	SEZZADIO	I711
ALESSANDRIA	SILVANO D`ORBA	I738
ALESSANDRIA	SOLERO	I798
ALESSANDRIA	SOLONGHELLO	I808
ALESSANDRIA	SPIGNO MONFERRATO	I901
ALESSANDRIA	SPINETO SCRIVIA	I911
ALESSANDRIA	STREVI	I977
ALESSANDRIA	TAGLIOLO MONFERRATO	L027
ALESSANDRIA	TASSAROLO	L059
ALESSANDRIA	TERRUGGIA	L139
ALESSANDRIA	TERZO	L143
ALESSANDRIA	TICINETO	L165
ALESSANDRIA	TORTONA	L304
ALESSANDRIA	TREVILLE	L403
ALESSANDRIA	TRISOBBIO	L432
ALESSANDRIA	VALENZA	L570
ALESSANDRIA	VALMACCA	L633
ALESSANDRIA	VIGNALE MONFERRATO	L881
ALESSANDRIA	VIGNOLE BORBERA	L887
ALESSANDRIA	VIGUZZOLO	L904
ALESSANDRIA	VILLADEATI	L931
ALESSANDRIA	VILLALVERNIA	L963
ALESSANDRIA	VILLAMIROGLIO	L970
ALESSANDRIA	VILLANOVA MONFERRATO	L972
ALESSANDRIA	VILLAROMAGNANO	M009
ALESSANDRIA	VISONE	M077
ALESSANDRIA	VOLPEDO	M120
ALESSANDRIA	VOLPEGLINO	M121
ALESSANDRIA	VOLTAGGIO	M123
ANCONA	AGUGLIANO	A092
ANCONA	ANCONA	A271
ANCONA	ARCEVIA	A366
ANCONA	BARBARA	A626
ANCONA	BELVEDERE OSTRENSE	A769
ANCONA	CAMERANO	B468
ANCONA	CAMERATA PICENA	B470
ANCONA	CASTELBELLINO	C060
ANCONA	CASTELFIDARDO	C100
ANCONA	CASTELLEONE DI SUASA	C152
ANCONA	CASTELPLANIO	C248
ANCONA	CERRETO D`ESI	C524
ANCONA	CHIARAVALLE	C615
ANCONA	CORINALDO	D007
ANCONA	CUPRAMONTANA	D211
ANCONA	FABRIANO	D451
ANCONA	FALCONARA MARITTIMA	D472
ANCONA	FILOTTRANO	D597
ANCONA	GENGA	D965
ANCONA	JESI	E388
ANCONA	LORETO	E690
ANCONA	MAIOLATI SPONTINI	E837
ANCONA	MERGO	F145
ANCONA	MONSANO	F381
ANCONA	MONTE ROBERTO	F600
ANCONA	MONTE SAN VITO	F634
ANCONA	MONTECAROTTO	F453
ANCONA	MONTEMARCIANO	F560
ANCONA	MORRO D`ALBA	F745
ANCONA	NUMANA	F978
ANCONA	OFFAGNA	G003
ANCONA	OSIMO	G157
ANCONA	OSTRA	F401
ANCONA	OSTRA VETERE	F581
ANCONA	POGGIO SAN MARCELLO	G771
ANCONA	POLVERIGI	G803
ANCONA	ROSORA	H575
ANCONA	SAN MARCELLO	H979
ANCONA	SAN PAOLO DI JESI	I071
ANCONA	SANTA MARIA NUOVA	I251
ANCONA	SASSOFERRATO	I461
ANCONA	SENIGALLIA	I608
ANCONA	SERRA DE` CONTI	I643
ANCONA	SERRA SAN QUIRICO	I653
ANCONA	SIROLO	I758
ANCONA	STAFFOLO	I932
ANCONA	TRECASTELLI	M318
AOSTA	ALLEIN	A205
AOSTA	ANTEY SAINT ANDRE`	A305
AOSTA	AOSTA	A326
AOSTA	ARNAD	A424
AOSTA	ARVIER	A452
AOSTA	AVISE	A521
AOSTA	AYAS	A094
AOSTA	AYMAVILLES	A108
AOSTA	BARD	A643
AOSTA	BIONAZ	A877
AOSTA	BRISSOGNE	B192
AOSTA	BRUSSON	B230
AOSTA	CHALLAND SAINT ANSELME	C593
AOSTA	CHALLAND SAINT VICTOR	C594
AOSTA	CHAMBAVE	C595
AOSTA	CHAMOIS	B491
AOSTA	CHAMPDEPRAZ	C596

AOSTA	CHAMPORCHER	B540
AOSTA	CHARVENSOD	C598
AOSTA	CHATILLON	C294
AOSTA	COGNE	C821
AOSTA	COURMAYEUR	D012
AOSTA	DONNAS	D338
AOSTA	DOUES	D356
AOSTA	EMARESE	D402
AOSTA	ETROUBLES	D444
AOSTA	FENIS	D537
AOSTA	FONTAINEMORE	D666
AOSTA	GABY	D839
AOSTA	GIGNOD	E029
AOSTA	GRESSAN	E165
AOSTA	GRESSONEY LA TRINITE`	E167
AOSTA	GRESSONEY SAINT JEAN	E168
AOSTA	HONE	E273
AOSTA	INTROD	E306
AOSTA	ISSIME	E369
AOSTA	ISSOGNE	E371
AOSTA	JOVENCAN	E391
AOSTA	LA MAGDELEINE	A308
AOSTA	LA SALLE	E458
AOSTA	LA THUILE	E470
AOSTA	LILLIANES	E587
AOSTA	MONTJOVET	F367
AOSTA	MORGEX	F726
AOSTA	NUS	F987
AOSTA	OLLOMONT	G045
AOSTA	OYACE	G012
AOSTA	PERLOZ	G459
AOSTA	POLLEIN	G794
AOSTA	PONT SAINT MARTIN	G854
AOSTA	PONTBOSET	G545
AOSTA	PONTEY	G860
AOSTA	PRE` SAINT DIDIER	H042
AOSTA	QUART	H110
AOSTA	RHEMES NOTRE DAME	H262
AOSTA	RHEMES SAINT GEORGES	H263
AOSTA	ROISAN	H497
AOSTA	SAINT CHRISTOPHE	H669
AOSTA	SAINT DENIS	H670
AOSTA	SAINT MARCEL	H671
AOSTA	SAINT NICOLAS	H672
AOSTA	SAINT OYEN	H673
AOSTA	SAINT PIERRE	H674
AOSTA	SAINT RHEMY	H675
AOSTA	SAINT VINCENT	H676
AOSTA	SARRE	I442
AOSTA	TORGNON	L217
AOSTA	VALGRISENCHE	L582
AOSTA	VALPELLINE	L643
AOSTA	VALSAVARENCHE	L647
AOSTA	VALTOURNENCHE	L654
AOSTA	VERRAYES	L783
AOSTA	VERRES	C282
AOSTA	VILLENEUVE	L981
ASCOLI PICENO	ACQUASANTA TERME	A044
ASCOLI PICENO	ACQUAVIVA PICENA	A047
ASCOLI PICENO	ALTIDONA	A233
ASCOLI PICENO	AMANDOLA	A252
ASCOLI PICENO	APPIGNANO DEL TRONTO	A335
ASCOLI PICENO	ARQUATA DEL TRONTO	A437
ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	A462
ASCOLI PICENO	BELMONTE PICENO	A760
ASCOLI PICENO	CAMPOFILONE	B534
ASCOLI PICENO	CARASSAI	B727
ASCOLI PICENO	CASTEL DI LAMA	C093
ASCOLI PICENO	CASTIGNANO	C321
ASCOLI PICENO	CASTORANO	C331
ASCOLI PICENO	COLLI DEL TRONTO	C877
ASCOLI PICENO	COMUNANZA	C935
ASCOLI PICENO	COSSIGNANO	D096
ASCOLI PICENO	CUPRA MARITTIMA	D210
ASCOLI PICENO	FALERONE	D477
ASCOLI PICENO	FERMO	D542
ASCOLI PICENO	FOLIGNANO	D652
ASCOLI PICENO	FORCE	D691
ASCOLI PICENO	FRANCAVILLA D`ETE	D760
ASCOLI PICENO	GROTTAMMARE	E207
ASCOLI PICENO	GROTTAZZOLINA	E208
ASCOLI PICENO	LAPEDONA	E447
ASCOLI PICENO	MAGLIANO DI TENNA	E807
ASCOLI PICENO	MALTIGNANO	E868
ASCOLI PICENO	MASSA FERMANA	F021
ASCOLI PICENO	MASSIGNANO	F044
ASCOLI PICENO	MONSAMPIETRO MORICO	F379
ASCOLI PICENO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	F380
ASCOLI PICENO	MONTALTO DELLE MARCHE	F415
ASCOLI PICENO	MONTAPPONE	F428
ASCOLI PICENO	MONTE GIBERTO	F517
ASCOLI PICENO	MONTE RINALDO	F599
ASCOLI PICENO	MONTE SAN PIETRANGELI	F626
ASCOLI PICENO	MONTE URANO	F653
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON COMBATTE	F664
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON CORRADO	F665
ASCOLI PICENO	MONTEDINOVE	F487
ASCOLI PICENO	MONTEFALCONE APPENNINO	F493
ASCOLI PICENO	MONTEFIORE DELL`ASO	F501
ASCOLI PICENO	MONTEFORTINO	F509
ASCOLI PICENO	MONTEGALLO	F516
ASCOLI PICENO	MONTEGIORGIO	F520
ASCOLI PICENO	MONTEGRANARO	F522
ASCOLI PICENO	MONTELEONE DI FERMO	F536
ASCOLI PICENO	MONTELPARO	F549
ASCOLI PICENO	MONTEMONACO	F570
ASCOLI PICENO	MONTEPRANDONE	F591
ASCOLI PICENO	MONTERUBBIANO	F614
ASCOLI PICENO	MONTOTTONE	F697
ASCOLI PICENO	MORESCO	F722
ASCOLI PICENO	OFFIDA	G005
ASCOLI PICENO	ORTEZZANO	G137
ASCOLI PICENO	PALMIANO	G289
ASCOLI PICENO	PEDASO	G403
ASCOLI PICENO	PETRITOLI	G516
ASCOLI PICENO	PONZANO DI FERMO	G873
ASCOLI PICENO	PORTO SAN GIORGIO	G920
ASCOLI PICENO	PORTO SANT`ELPIDIO	G921
ASCOLI PICENO	RAPAGNANO	H182
ASCOLI PICENO	RIPATRANSONE	H321
ASCOLI PICENO	ROCCAFLUVIONE	H390
ASCOLI PICENO	ROTELLA	H588
ASCOLI PICENO	S BENEDETTO DEL TRONTO	H769
ASCOLI PICENO	S VITTORIA IN MATENANO	I315
ASCOLI PICENO	SANT`ELPIDIO A MARE	I324
ASCOLI PICENO	SERVIGLIANO	C070
ASCOLI PICENO	SMERILLO	I774
ASCOLI PICENO	SPINETOLI	I912
ASCOLI PICENO	TORRE SAN PATRIZIO	L279
ASCOLI PICENO	VENAROTTA	L728
L'AQUILA	ACCIANO	A018
L'AQUILA	AIELLI	A100
L'AQUILA	ALFEDENA	A187
L'AQUILA	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	A318
L'AQUILA	ATELETA	A481
L'AQUILA	AVEZZANO	A515
L'AQUILA	BALSORANO	A603
L'AQUILA	BARETE	A656

L'AQUILA	BARISCIANO	A667
L'AQUILA	BARREA	A678
L'AQUILA	BISEGNA	A884
L'AQUILA	BUGNARA	B256
L'AQUILA	CAGNANO AMITERNO	B358
L'AQUILA	CALASCIO	B382
L'AQUILA	CAMPO DI GIOVE	B526
L'AQUILA	CAMPOTOSTO	B569
L'AQUILA	CANISTRO	B606
L'AQUILA	CANSANO	B624
L'AQUILA	CAPESTRANO	B651
L'AQUILA	CAPISTRELLO	B656
L'AQUILA	CAPITIGNANO	B658
L'AQUILA	CAPORCIANO	B672
L'AQUILA	CAPPADOCIA	B677
L'AQUILA	CARAPELLE CALVISIO	B725
L'AQUILA	CARSOLI	B842
L'AQUILA	CASTEL DEL MONTE	C083
L'AQUILA	CASTEL DI IERI	C090
L'AQUILA	CASTEL DI SANGRO	C096
L'AQUILA	CASTELLAFIUME	C126
L'AQUILA	CASTELVECCHIO CALVISIO	C278
L'AQUILA	CASTELVECCHIO SUBEQUO	C279
L'AQUILA	CELANO	C426
L'AQUILA	CERCHIO	C492
L'AQUILA	CIVITA D`ANTINO	C766
L'AQUILA	CIVITELLA ALFEDENA	C778
L'AQUILA	CIVITELLA ROVETO	C783
L'AQUILA	COCULLO	C811
L'AQUILA	COLLARMELE	C844
L'AQUILA	COLLELONGO	C862
L'AQUILA	COLLEPIETRO	C866
L'AQUILA	CORFINIO	C999
L'AQUILA	FAGNANO ALTO	D465
L'AQUILA	FONTECCHIO	D681
L'AQUILA	FOSSA	D736
L'AQUILA	GAGLIANO ATERNO	D850
L'AQUILA	GIOIA DEI MARSI	E040
L'AQUILA	GORIANO SICOLI	E096
L'AQUILA	INTRODACQUA	E307
L'AQUILA	L`AQUILA	A345
L'AQUILA	LECCE NEI MARSI	E505
L'AQUILA	LUCO DEI MARSI	E723
L'AQUILA	LUCOLI	E724
L'AQUILA	MAGLIANO DE` MARSI	E811
L'AQUILA	MASSA D`ALBE	F022
L'AQUILA	MOLINA ATERNO	M255
L'AQUILA	MONTEREALE	F595
L'AQUILA	NAVELLI	F852
L'AQUILA	OCRE	F996
L'AQUILA	OFENA	G002
L'AQUILA	OPI	G079
L'AQUILA	ORICOLA	G102
L'AQUILA	ORTONA DEI MARSI	G142
L'AQUILA	ORTUCCHIO	G145
L'AQUILA	OVINDOLI	G200
L'AQUILA	PACENTRO	G210
L'AQUILA	PERETO	G449
L'AQUILA	PESCASSEROLI	G484
L'AQUILA	PESCINA	G492
L'AQUILA	PESCOCOSTANZO	G493
L'AQUILA	PETTORANO SUL GIZIO	G524
L'AQUILA	PIZZOLI	G726
L'AQUILA	POGGIO PICENZE	G766
L'AQUILA	PRATA D`ANSIDONIA	G992
L'AQUILA	PRATOLA PELIGNA	H007
L'AQUILA	PREZZA	H056
L'AQUILA	RAIANO	H166
L'AQUILA	RIVISONDOLI	H353
L'AQUILA	ROCCA DI BOTTE	H399
L'AQUILA	ROCCA DI CAMBIO	H400
L'AQUILA	ROCCA DI MEZZO	H402
L'AQUILA	ROCCA PIA	H429
L'AQUILA	ROCCACASALE	H389
L'AQUILA	ROCCARASO	H434
L'AQUILA	S DEMETRIO NE` VESTINI	H819
L'AQUILA	S STEFANO DI SESSANIO	I360
L'AQUILA	S VINCENZO VALLE ROVETO	I389
L'AQUILA	SAN BENEDETTO DEI MARSI	H772
L'AQUILA	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	H773
L'AQUILA	SAN PIO DELLE CAMERE	I121
L'AQUILA	SANTE MARIE	I326
L'AQUILA	SANT`EUSANIO FORCONESE	I336
L'AQUILA	SCANNO	I501
L'AQUILA	SCONTRONE	I543
L'AQUILA	SCOPPITO	I546
L'AQUILA	SCURCOLA MARSICANA	I553
L'AQUILA	SECINARO	I558
L'AQUILA	SULMONA	I804
L'AQUILA	TAGLIACOZZO	L025
L'AQUILA	TIONE DEGLI ABRUZZI	L173
L'AQUILA	TORNIMPARTE	L227
L'AQUILA	TRASACCO	L334
L'AQUILA	VILLA S LUCIA D ABRUZZI	M021
L'AQUILA	VILLA SANT`ANGELO	M023
L'AQUILA	VILLALAGO	L958
L'AQUILA	VILLAVALLELONGA	M031
L'AQUILA	VILLETTA BARREA	M041
L'AQUILA	VITTORITO	M090
AREZZO	ANGHIARI	A291
AREZZO	AREZZO	A390
AREZZO	BADIA TEDALDA	A541
AREZZO	BIBBIENA	A851
AREZZO	BUCINE	B243
AREZZO	CAPOLONA	B670
AREZZO	CAPRESE MICHELANGELO	B693
AREZZO	CASTEL FOCOGNANO	C102
AREZZO	CASTEL SAN NICCOLO	C263
AREZZO	CASTELFRANCO PIANDISCO`	M322
AREZZO	CASTIGLION FIBOCCHI	C318
AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO	C319
AREZZO	CAVRIGLIA	C407
AREZZO	CHITIGNANO	C648
AREZZO	CHIUSI DELLA VERNA	C663
AREZZO	CIVITELLA VALDICHIANA	C774
AREZZO	CORTONA	D077
AREZZO	FOIANO DELLA CHIANA	D649
AREZZO	LATERINA PERGINE VALDARNO	M392
AREZZO	LORO CIUFFENNA	E693
AREZZO	LUCIGNANO	E718
AREZZO	MARCIANO DELLA CHIANA	E933
AREZZO	MONTE SAN SAVINO	F628
AREZZO	MONTERCHI	F594
AREZZO	MONTEVARCHI	F656
AREZZO	ORTIGNANO RAGGIOLO	G139
AREZZO	PIEVE SANTO STEFANO	G653
AREZZO	POPPI	G879
AREZZO	PRATOVECCHIO STIA	M329
AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO	H901
AREZZO	SAN SEPOLCRO	I155
AREZZO	SESTINO	I681
AREZZO	SUBBIANO	I991
AREZZO	TALLA	L038
AREZZO	TERRANUOVA BRACCIOLINI	L123
ASTI	AGLIANO	A072
ASTI	ALBUGNANO	A173
ASTI	ANTIGNANO	A312
ASTI	ARAMENGO	A352

ASTI	ASTI	A479
ASTI	AZZANO	A527
ASTI	BALDICHIERI D`ASTI	A588
ASTI	BELVEGLIO	A770
ASTI	BERZANO DI SAN PIETRO	A812
ASTI	BRUNO	B221
ASTI	BUBBIO	B236
ASTI	BUTTIGLIERA D`ASTI	B306
ASTI	CALAMANDRANA	B376
ASTI	CALLIANO MONFERRATO	B418
ASTI	CALOSSO	B425
ASTI	CAMERANO CASASCO	B469
ASTI	CANELLI	B594
ASTI	CANTARANA	B633
ASTI	CAPRIGLIO	B707
ASTI	CASORZO MONFERRATO	B991
ASTI	CASSINASCO	C022
ASTI	CASTAGNOLE LANZE	C049
ASTI	CASTAGNOLE MONFERRATO	C047
ASTI	CASTEL BOGLIONE	C064
ASTI	CASTEL ROCCHERO	C253
ASTI	CASTELL ALFERO	C127
ASTI	CASTELLERO	C154
ASTI	CASTELLETTO MOLINA	C161
ASTI	CASTELLO DI ANNONE	A300
ASTI	CASTELNUOVO BELBO	C226
ASTI	CASTELNUOVO CALCEA	C230
ASTI	CASTELNUOVO DON BOSCO	C232
ASTI	CELLARENGO	C438
ASTI	CELLE ENOMONDO	C440
ASTI	CERRETO D`ASTI	C528
ASTI	CERRO TANARO	C533
ASTI	CESSOLE	C583
ASTI	CHIUSANO D`ASTI	C658
ASTI	CINAGLIO	C701
ASTI	CISTERNA D`ASTI	C739
ASTI	COAZZOLO	C804
ASTI	COCCONATO	C807
ASTI	CORSIONE	D046
ASTI	CORTANDONE	D050
ASTI	CORTANZE	D051
ASTI	CORTIGLIONE	D072
ASTI	COSSOMBRATO	D101
ASTI	COSTIGLIOLE D`ASTI	D119
ASTI	CUNICO	D207
ASTI	DUSINO SAN MICHELE	D388
ASTI	FERRERE	D554
ASTI	FONTANILE	D678
ASTI	FRINCO	D802
ASTI	GRANA	E134
ASTI	GRAZZANO BADOGLIO	E159
ASTI	INCISA SCAPACCINO	E295
ASTI	ISOLA D`ASTI	E338
ASTI	LOAZZOLO	E633
ASTI	MARANZANA	E917
ASTI	MARETTO	E944
ASTI	MOASCA	F254
ASTI	MOMBALDONE	F308
ASTI	MOMBARUZZO	F311
ASTI	MOMBERCELLI	F316
ASTI	MONALE	F323
ASTI	MONASTERO BORMIDA	F325
ASTI	MONCALVO	F336
ASTI	MONCUCCO TORINESE	F343
ASTI	MONGARDINO	F361
ASTI	MONTABONE	F386
ASTI	MONTAFIA	F390
ASTI	MONTALDO SCARAMPI	F409
ASTI	MONTECHIARO D`ASTI	F468
ASTI	MONTEGROSSO D`ASTI	F527
ASTI	MONTEMAGNO	F556
ASTI	MONTIGLIO MONFERRATO	M302
ASTI	MORANSENGO	F709
ASTI	NIZZA MONFERRATO	F902
ASTI	OLMO GENTILE	G048
ASTI	PASSERANO MARMORITO	G358
ASTI	PENANGO	G430
ASTI	PIEA	G593
ASTI	PINO D`ASTI	G676
ASTI	PIOVA MASSAIA	G692
ASTI	PORTACOMARO	G894
ASTI	QUARANTI	H102
ASTI	REFRANCORE	H219
ASTI	REVIGLIASCO D`ASTI	H250
ASTI	ROATTO	H366
ASTI	ROBELLA	H376
ASTI	ROCCA D`ARAZZO	H392
ASTI	ROCCAVERANO	H451
ASTI	ROCCHETTA PALAFEA	H466
ASTI	ROCCHETTA TANARO	H468
ASTI	SAN DAMIANO D`ASTI	H811
ASTI	SAN GIORGIO SCARAMPI	H899
ASTI	SAN MARTINO ALFIERI	H987
ASTI	SAN MARZANO OLIVETO	I017
ASTI	SAN PAOLO SOLBRITO	I076
ASTI	SCURZOLENGO	I555
ASTI	SEROLE	I637
ASTI	SESSAME	I678
ASTI	SETTIME	I698
ASTI	SOGLIO	I781
ASTI	TIGLIOLE D`ASTI	L168
ASTI	TONCO	L203
ASTI	TONENGO	L204
ASTI	VAGLIO SERRA	L531
ASTI	VALFENERA	L574
ASTI	VESIME	L807
ASTI	VIALE	L829
ASTI	VIARIGI	L834
ASTI	VIGLIANO D`ASTI	L879
ASTI	VILLA SAN SECONDO	M019
ASTI	VILLAFRANCA D`ASTI	L945
ASTI	VILLANOVA D`ASTI	L984
ASTI	VINCHIO	M058
AVELLINO	AIELLO DEL SABATO	A101
AVELLINO	ALTAVILLA IRPINA	A228
AVELLINO	ANDRETTA	A284
AVELLINO	AQUILONIA	A347
AVELLINO	ARIANO IRPINO	A399
AVELLINO	ATRIPALDA	A489
AVELLINO	AVELLA	A508
AVELLINO	AVELLINO	A509
AVELLINO	BAGNOLI IRPINO	A566
AVELLINO	BAIANO	A580
AVELLINO	BISACCIA	A881
AVELLINO	BONITO	A975
AVELLINO	CAIRANO	B367
AVELLINO	CALABRITTO	B374
AVELLINO	CALITRI	B415
AVELLINO	CANDIDA	B590
AVELLINO	CAPOSELE	B674
AVELLINO	CAPRIGLIA IRPINA	B706
AVELLINO	CARIFE	B776
AVELLINO	CASALBORE	B866
AVELLINO	CASSANO IRPINO	B997
AVELLINO	CASTEL BARONIA	C058
AVELLINO	CASTELFRANCI	C105
AVELLINO	CASTELVETERE SUL CALORE	C283
AVELLINO	CERVINARA	C557
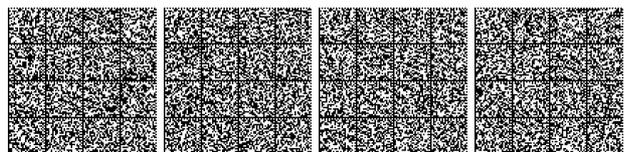
AVELLINO	CHIUSANO DI S DOMENICO	C659
AVELLINO	CONTRADA	C971
AVELLINO	CONZA DELLA CAMPANIA	C976
AVELLINO	DOMICELLA	D331
AVELLINO	FLUMERI	D638
AVELLINO	FONTANAROSA	D671
AVELLINO	FORINO	D701
AVELLINO	FRIGENTO	D798
AVELLINO	GESUALDO	D998
AVELLINO	GRECI	E161
AVELLINO	GROTTAMINARDA	E206
AVELLINO	GROTTOLELLA	E214
AVELLINO	GUARDIA LOMBARDI	E245
AVELLINO	LACEDONIA	E397
AVELLINO	LAPIO	E448
AVELLINO	LAURO	E487
AVELLINO	LIONI	E605
AVELLINO	LUOGOSANO	E746
AVELLINO	MARZANO DI NOLA	E997
AVELLINO	MELITO IRPINO	F110
AVELLINO	MIRABELLA ECLANO	F230
AVELLINO	MONTAGUTO	F397
AVELLINO	MONTECALVO IRPINO	F448
AVELLINO	MONTEFALCIONE	F491
AVELLINO	MONTEFORTE IRPINO	F506
AVELLINO	MONTEFREDANE	F511
AVELLINO	MONTEFUSCO	F512
AVELLINO	MONTELLA	F546
AVELLINO	MONTEMARANO	F559
AVELLINO	MONTEMILETTO	F566
AVELLINO	MONTEVERDE	F660
AVELLINO	MONTORO	M330
AVELLINO	MORRA DE SANCTIS	F744
AVELLINO	MOSCHIANO	F762
AVELLINO	MUGNANO DEL CARDINALE	F798
AVELLINO	NUSCO	F988
AVELLINO	PAGO DEL VALLO DI LAURO	G242
AVELLINO	PAROLISE	G340
AVELLINO	PATERNOPOLI	G370
AVELLINO	PETRURO IRPINO	G519
AVELLINO	PIETRADEFUSI	G611
AVELLINO	PIETRASTORNINA	G629
AVELLINO	PRATA PRINCIPATO ULTRA	G990
AVELLINO	PRATOLA SERRA	H006
AVELLINO	QUINDICI	H128
AVELLINO	ROCCA SAN FELICE	H438
AVELLINO	ROCCABASCERANA	H382
AVELLINO	ROTONDI	H592
AVELLINO	S ANGELO DEI LOMBARDI	I281
AVELLINO	S MARTINO VALLE CAUDINA	I016
AVELLINO	SAN MANGO SUL CALORE	H975
AVELLINO	SAN NICOLA BARONIA	I061
AVELLINO	SAN SOSSIO BARONIA	I163
AVELLINO	SANTA PAOLINA	I301
AVELLINO	SANT`ANDREA DI CONZA	I264
AVELLINO	SANT`ANGELO A SCALA	I280
AVELLINO	SANT`ANGELO ALL`ESCA	I279
AVELLINO	SANTO STEFANO DEL SOLE	I357
AVELLINO	SAVIGNANO IRPINO	I471
AVELLINO	SENERCHIA	I606
AVELLINO	SERINO	I630
AVELLINO	SORBO SERPICO	I843
AVELLINO	STURNO	I990
AVELLINO	SUMMONTE	L004
AVELLINO	TAURANO	L061
AVELLINO	TAURASI	L062
AVELLINO	TEORA	L102
AVELLINO	TORELLA DE` LOMBARDI	L214
AVELLINO	TORRE LE NOCELLE	L272
AVELLINO	TREVICO	L399
AVELLINO	TUFO	L461
AVELLINO	VALLATA	L589
AVELLINO	VENTICANO	L739
AVELLINO	VILLAMAINA	L965
AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA	L973
AVELLINO	VOLTURARA IRPINA	M130
AVELLINO	ZUNGOLI	M203
BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	A048
BARI	ADELFIA	A055
BARI	ALBEROBELLO	A149
BARI	ALTAMURA	A225
BARI	ANDRIA	A285
BARI	BARI	A662
BARI	BARLETTA	A669
BARI	BINETTO	A874
BARI	BISCEGLIE	A883
BARI	BITETTO	A892
BARI	BITONTO	A893
BARI	BITRITTO	A894
BARI	CANOSA DI PUGLIA	B619
BARI	CAPURSO	B716
BARI	CASAMASSIMA	B923
BARI	CASSANO DELLE MURGE	B998
BARI	CASTELLANA GROTTE	C134
BARI	CELLAMARE	C436
BARI	CONVERSANO	C975
BARI	CORATO	C983
BARI	GIOIA DEL COLLE	E038
BARI	GIOVINAZZO	E047
BARI	GRAVINA IN PUGLIA	E155
BARI	GRUMO APPULA	E223
BARI	LOCOROTONDO	E645
BARI	MINERVINO MURGE	F220
BARI	MODUGNO	F262
BARI	MOLA DI BARI	F280
BARI	MOLFETTA	F284
BARI	MONOPOLI	F376
BARI	NOCI	F915
BARI	NOICATTARO	F923
BARI	PALO DEL COLLE	G291
BARI	POGGIORSINI	G769
BARI	POLIGNANO A MARE	G787
BARI	PUTIGNANO	H096
BARI	RUTIGLIANO	H643
BARI	RUVO DI PUGLIA	H645
BARI	SAMMICHELE DI BARI	H749
BARI	SANNICANDRO DI BARI	I053
BARI	SANTERAMO IN COLLE	I330
BARI	SPINAZZOLA	I907
BARI	TERLIZZI	L109
BARI	TORITTO	L220
BARI	TRANI	L328
BARI	TRIGGIANO	L425
BARI	TURI	L472
BARI	VALENZANO	L571
BERGAMO	AZZANO SAN PAOLO	A528
BERGAMO	AZZONE	A533
BERGAMO	BAGNATICA	A557
BERGAMO	BERGAMO	A794
BERGAMO	BOLTIERE	A950
BERGAMO	BREMBATE DI SOPRA	B138
BERGAMO	CALCIO	B395
BERGAMO	COSTA DI MEZZATE	D110
BERGAMO	COSTA VOLPINO	D117
BERGAMO	DALMINE	D245
BERGAMO	FARA GERA D`ADDA	D490
BERGAMO	FONTANELLA	D672
BERGAMO	LEVATE	E562
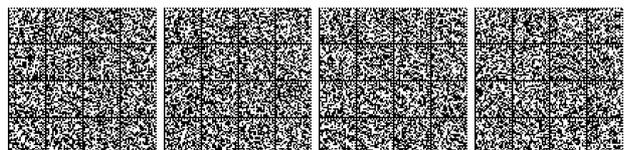
BERGAMO	MORENGO	F720
BERGAMO	PUMENENGO	H091
BERGAMO	ROGNO	H492
BERGAMO	SANT`OMOBONO TERME	M333
BERGAMO	SARNICO	I437
BERGAMO	SCANZOROSCIATE	I506
BERGAMO	TORRE PALLAVICINA	L276
BERGAMO	VALBONDIONE	L544
BERGAMO	VALGOGLIO	L579
BERGAMO	VILMINORE DI SCALVE	M050
BERGAMO	ZANICA	M147
BIELLA	BENNA	A784
BIELLA	BIELLA	A859
BIELLA	BRUSNENGO	B229
BIELLA	CAMBURZANO	B465
BIELLA	CANDELO	B586
BIELLA	CAPRILE	B708
BIELLA	CASTELLETTO CERVO	C155
BIELLA	CAVAGLIA	C363
BIELLA	CERRIONE	C532
BIELLA	COGGIOLA	C819
BIELLA	COSSATO	D094
BIELLA	CREVACUORE	D165
BIELLA	DONATO	D339
BIELLA	DORZANO	D350
BIELLA	GIFFLENGA	E024
BIELLA	GRAGLIA	E130
BIELLA	LESSONA	M371
BIELLA	MASSAZZA	F037
BIELLA	MASSERANO	F042
BIELLA	MONGRANDO	F369
BIELLA	MOTTALCIATA	F776
BIELLA	MUZZANO	F833
BIELLA	NETRO	F878
BIELLA	OCCHIEPPO SUPERIORE	F993
BIELLA	PIATTO	G577
BIELLA	PIEDICAVALLO	G594
BIELLA	POLLONE	G798
BIELLA	PRALUNGO	G980
BIELLA	PRAY	G974
BIELLA	ROPPOLO	H553
BIELLA	SAGLIANO MICCA	H662
BIELLA	SALUSSOLA	H726
BIELLA	SANDIGLIANO	H821
BIELLA	SORDEVOLO	I847
BIELLA	TAVIGLIANO	L075
BIELLA	TOLLEGNO	L193
BIELLA	TORRAZZO	L239
BIELLA	VALDENGO	L556
BIELLA	VALLE SAN NICOLAO	L620
BIELLA	VERRONE	L785
BIELLA	VIGLIANO BIELLESE	L880
BIELLA	VILLANOVA BIELLESE	L978
BIELLA	VIVERONE	M098
BIELLA	ZIMONE	M179
BIELLA	ZUBIENA	M196
BIELLA	ZUMAGLIA	M201
BELLUNO	ALANO DI PIAVE	A121
BELLUNO	ALLEGHE	A206
BELLUNO	ALPAGO	M375
BELLUNO	ARSIE`	A443
BELLUNO	AURONZO DI CADORE	A501
BELLUNO	BELLUNO	A757
BELLUNO	BORCA DI CADORE	A982
BELLUNO	BORGO VALBELLUNA	M421
BELLUNO	CALALZO DI CADORE	B375
BELLUNO	CESIOMAGGIORE	C577
BELLUNO	CHIES D`ALPAGO	C630
BELLUNO	COMELICO SUPERIORE	C920
BELLUNO	DOMEGGE DI CADORE	D330
BELLUNO	FALCADE	D470
BELLUNO	FELTRE	D530
BELLUNO	FONZASO	D686
BELLUNO	LA VALLE AGORDINA	E490
BELLUNO	LAMON	E429
BELLUNO	LIMANA	E588
BELLUNO	LONGARONE	M342
BELLUNO	LOZZO DI CADORE	E708
BELLUNO	PEDAVENA	G404
BELLUNO	PERAROLO DI CADORE	G442
BELLUNO	PIEVE DI CADORE	G642
BELLUNO	PONTE NELLE ALPI	B662
BELLUNO	QUERO VAS	M332
BELLUNO	ROCCA PIETORE	H379
BELLUNO	SAN GREGORIO NELLE ALPI	H938
BELLUNO	SAN NICOLO` DI COMELICO	I063
BELLUNO	SAN PIETRO DI CADORE	I088
BELLUNO	SAN VITO DI CADORE	I392
BELLUNO	SANTA GIUSTINA	I206
BELLUNO	SANTO STEFANO DI CADORE	C919
BELLUNO	SEDICO	I563
BELLUNO	SEREN DEL GRAPPA	I626
BELLUNO	SOSPIROLO	I866
BELLUNO	TAMBRE	L040
BELLUNO	VAL DI ZOLDO	M374
BELLUNO	VIGO DI CADORE	L890
BELLUNO	VODO DI CADORE	M108
BENEVENTO	AIROLA	A110
BENEVENTO	AMOROSI	A265
BENEVENTO	APICE	A328
BENEVENTO	APOLLOSA	A330
BENEVENTO	ARPAIA	A431
BENEVENTO	ARPAISE	A432
BENEVENTO	BASELICE	A696
BENEVENTO	BENEVENTO	A783
BENEVENTO	BONEA	A970
BENEVENTO	BUCCIANO	B239
BENEVENTO	BUONALBERGO	B267
BENEVENTO	CALVI	B444
BENEVENTO	CAMPOLATTARO	B541
BENEVENTO	CAMPOLI D MONTE TABURNO	B542
BENEVENTO	CASALDUNI	B873
BENEVENTO	CASTELFRANCO IN MISCANO	C106
BENEVENTO	CASTELPAGANO	C245
BENEVENTO	CASTELPOTO	C250
BENEVENTO	CASTELVENERE	C280
BENEVENTO	CASTELVETERE V FORTORE	C284
BENEVENTO	CAUTANO	C359
BENEVENTO	CEPPALONI	C476
BENEVENTO	CERRETO SANNITA	C525
BENEVENTO	CIRCELLO	C719
BENEVENTO	COLLE SANNITA	C846
BENEVENTO	CUSANO MUTRI	D230
BENEVENTO	DUGENTA	D380
BENEVENTO	DURAZZANO	D386
BENEVENTO	FAICCHIO	D469
BENEVENTO	FOGLIANISE	D644
BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE	D650
BENEVENTO	FORCHIA	D693
BENEVENTO	FRAGNETO L`ABATE	D755
BENEVENTO	FRAGNETO MONFORTE	D756
BENEVENTO	FRASSO TELESINO	D784
BENEVENTO	GINESTRA D SCHIAVONI	E034
BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI	E249
BENEVENTO	LIMATOLA	E589
BENEVENTO	MELIZZANO	F113
BENEVENTO	MOIANO	F274
BENEVENTO	MOLINARA	F287
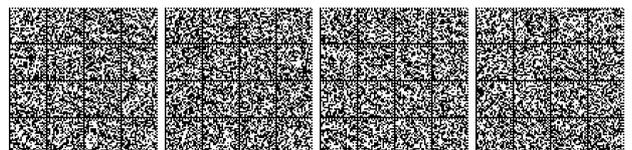
BENEVENTO	MONTEFALCONE V FORTORE	F494
BENEVENTO	MONTESARCHIO	F636
BENEVENTO	MORCONE	F717
BENEVENTO	PADULI	G227
BENEVENTO	PAGO VEIANO	G243
BENEVENTO	PANNARANO	G311
BENEVENTO	PAOLISI	G318
BENEVENTO	PAUPISI	G386
BENEVENTO	PESCO SANNITA	G494
BENEVENTO	PIETRAROIA	G626
BENEVENTO	PIETRELCINA	G631
BENEVENTO	PONTE	G827
BENEVENTO	PONTELANDOLFO	G848
BENEVENTO	PUGLIANELLO	H087
BENEVENTO	REINO	H227
BENEVENTO	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	H764
BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	H894
BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA	H898
BENEVENTO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	H953
BENEVENTO	SAN LORENZELLO	H955
BENEVENTO	SAN LORENZO MAGGIORE	H967
BENEVENTO	SAN LUPO	H973
BENEVENTO	SAN MARCO DEI CAVOTI	H984
BENEVENTO	SAN NICOLA MANFREDI	I062
BENEVENTO	SAN SALVATORE TELESINO	I145
BENEVENTO	SANTA CROCE DEL SANNIO	I179
BENEVENTO	SANT`AGATA DE` GOTI	I197
BENEVENTO	SANT`ANGELO A CUPOLO	I277
BENEVENTO	SANT`ARCANGELO TRIMONTE	F557
BENEVENTO	SASSINORO	I455
BENEVENTO	SOLOPACA	I809
BENEVENTO	TELESE TERME	L086
BENEVENTO	TOCCO CAUDIO	L185
BENEVENTO	TORRECUSO	L254
BENEVENTO	VITULANO	M093
BOLOGNA	ALTO RENO TERME	M369
BOLOGNA	ANZOLA DELL`EMILIA	A324
BOLOGNA	ARGELATO	A392
BOLOGNA	BARICELLA	A665
BOLOGNA	BENTIVOGLIO	A785
BOLOGNA	BOLOGNA	A944
BOLOGNA	BORGO TOSSIGNANO	B044
BOLOGNA	BUDRIO	B249
BOLOGNA	CALDERARA DI RENO	B399
BOLOGNA	CAMUGNANO	B572
BOLOGNA	CASALECCHIO DI RENO	B880
BOLOGNA	CASALFIUMANESE	B892
BOLOGNA	CASTEL D`AIANO	C075
BOLOGNA	CASTEL DEL RIO	C086
BOLOGNA	CASTEL DI CASIO	B969
BOLOGNA	CASTEL GUELFO BOLOGNA	C121
BOLOGNA	CASTEL MAGGIORE	C204
BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME	C265
BOLOGNA	CASTELLO D`ARGILE	C185
BOLOGNA	CASTENASO	C292
BOLOGNA	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	C296
BOLOGNA	CREVALCORE	D166
BOLOGNA	DOZZA	D360
BOLOGNA	FONTANELICE	D668
BOLOGNA	GAGGIO MONTANO	D847
BOLOGNA	GALLIERA	D878
BOLOGNA	GRANAROLO DELL`EMILIA	E136
BOLOGNA	GRIZZANA MORANDI	E187
BOLOGNA	IMOLA	E289
BOLOGNA	LIZZANO IN BELVEDERE	A771
BOLOGNA	LOIANO	E655
BOLOGNA	MALALBERGO	E844
BOLOGNA	MARZABOTTO	B689
BOLOGNA	MEDICINA	F083
BOLOGNA	MINERBIO	F219
BOLOGNA	MOLINELLA	F288
BOLOGNA	MONGHIDORO	F363
BOLOGNA	MONTE SAN PIETRO	F627
BOLOGNA	MONTERENZIO	F597
BOLOGNA	MONZUNO	F706
BOLOGNA	MORDANO	F718
BOLOGNA	OZZANO DELL`EMILIA	G205
BOLOGNA	PIANORO	G570
BOLOGNA	PIEVE DI CENTO	G643
BOLOGNA	SALA BOLOGNESE	H678
BOLOGNA	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	G566
BOLOGNA	SAN GIOVANNI PERSICETO	G467
BOLOGNA	SAN LAZZARO DI SAVENA	H945
BOLOGNA	SAN PIETRO IN CASALE	I110
BOLOGNA	SANT`AGATA BOLOGNESE	I191
BOLOGNA	SASSO MARCONI	G972
BOLOGNA	VALSAMOGGIA	M320
BOLOGNA	VERGATO	L762
BOLOGNA	ZOLA PREDOSA	M185
BRINDISI	BRINDISI	B180
BRINDISI	CAROVIGNO	B809
BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	C424
BRINDISI	CELLINO SAN MARCO	C448
BRINDISI	CISTERNINO	C741
BRINDISI	ERCHIE	D422
BRINDISI	FASANO	D508
BRINDISI	FRANCAVILLA FONTANA	D761
BRINDISI	LATIANO	E471
BRINDISI	MESAGNE	F152
BRINDISI	ORIA	G098
BRINDISI	OSTUNI	G187
BRINDISI	SAN DONACI	H822
BRINDISI	SAN MICHELE SALENTINO	I045
BRINDISI	SAN PANCRAZIO SALENTINO	I066
BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	I119
BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	I396
BRINDISI	TORCHIAROLO	L213
BRINDISI	TORRE SANTA SUSANNA	L280
BRINDISI	VILLA CASTELLI	L920
BRESCIA	ADRO	A060
BRESCIA	ALFIANELLO	A188
BRESCIA	AZZANO MELLA	A529
BRESCIA	BAGNOLO MELLA	A569
BRESCIA	BASSANO BRESCIANO	A702
BRESCIA	BEDIZZOLE	A729
BRESCIA	BERZO DEMO	A816
BRESCIA	BIONE	A878
BRESCIA	BORGO SAN GIACOMO	B035
BRESCIA	BORNO	B054
BRESCIA	BOVEGNO	B100
BRESCIA	BRESCIA	B157
BRESCIA	CALCINATO	B394
BRESCIA	CALVAGESE DELLA RIVIERA	B436
BRESCIA	CALVISANO	B450
BRESCIA	CAPO DI PONTE	B664
BRESCIA	CAPRIANO DEL COLLE	B698
BRESCIA	CAPRIOLO	B711
BRESCIA	CARPENEDOLO	B817
BRESCIA	CASTEGNATO	C055
BRESCIA	CASTEL MELLA	C208
BRESCIA	CASTENEDOLO	C293
BRESCIA	CASTREZZATO	C332
BRESCIA	CAZZAGO SAN MARTINO	C408
BRESCIA	CELLATICA	C439
BRESCIA	CHIARI	C618
BRESCIA	COCCAGLIO	C806
BRESCIA	COLOGNE	C893

BRESCIA	COMEZZANO-CIZZAGO	C925
BRESCIA	CONCESIO	C948
BRESCIA	CORTE FRANCA	D058
BRESCIA	CORTENO GOLGI	D064
BRESCIA	DESENZANO DEL GARDA	D284
BRESCIA	EDOLO	D391
BRESCIA	ERBUSCO	D421
BRESCIA	ESINE	D434
BRESCIA	FLERO	D634
BRESCIA	GAMBARA	D891
BRESCIA	GARGNANO	D924
BRESCIA	GAVARDO	D940
BRESCIA	GHEDI	D999
BRESCIA	GOTTOLENGO	E116
BRESCIA	GUSSAGO	E271
BRESCIA	ISEO	E333
BRESCIA	LENO	E526
BRESCIA	LONATO DEL GARDA	M312
BRESCIA	MALONNO	E865
BRESCIA	MANERBIO	E884
BRESCIA	MAZZANO	F063
BRESCIA	MONNO	F375
BRESCIA	MONTICELLI BRUSATI	F672
BRESCIA	MONTICHIARI	F471
BRESCIA	NAVE	F851
BRESCIA	NUVOLENTO	F989
BRESCIA	ODOLO	G001
BRESCIA	OFFLAGA	G006
BRESCIA	OME	G061
BRESCIA	ORZINUOVI	G149
BRESCIA	PADENGHE SUL GARDA	G213
BRESCIA	PADERNO FRANCIACORTA	G217
BRESCIA	PAITONE	G248
BRESCIA	PALAZZOLO SULL`OGLIO	G264
BRESCIA	PARATICO	G327
BRESCIA	PIAN CAMUNO	G546
BRESCIA	PIANCOGNO	G549
BRESCIA	PISOGNE	G710
BRESCIA	PONTE DI LEGNO	G844
BRESCIA	PONTEVICO	G859
BRESCIA	PONTOGLIO	G869
BRESCIA	POZZOLENGO	G959
BRESCIA	PRALBOINO	G977
BRESCIA	PRESEGLIE	H043
BRESCIA	PROVAGLIO D`ISEO	H078
BRESCIA	QUINZANO D`OGLIO	H140
BRESCIA	REMEDELLO	H230
BRESCIA	ROCCAFRANCA	H410
BRESCIA	RODENGO SAIANO	H477
BRESCIA	ROE` VOLCIANO	H484
BRESCIA	RONCADELLE	H525
BRESCIA	ROVATO	H598
BRESCIA	RUDIANO	H630
BRESCIA	SAN FELICE DEL BENACO	H838
BRESCIA	SAN PAOLO	G407
BRESCIA	SELLERO	I588
BRESCIA	SENIGA	I607
BRESCIA	SIRMIONE	I633
BRESCIA	SONICO	I831
BRESCIA	TEMU`	L094
BRESCIA	TOSCOLANO MADERNO	L312
BRESCIA	TREMOSINE	L372
BRESCIA	URAGO D`OGLIO	L494
BRESCIA	VEROLANUOVA	L777
BRESCIA	VEROLAVECCHIA	L778
BRESCIA	VEZZA D`OGLIO	L816
BRESCIA	VILLA CARCINA	L919
BRESCIA	VILLACHIARA	L923
BRESCIA	VILLANUOVA SUL CLISI	L995
BRESCIA	VIONE	M065
BRESCIA	VISANO	M070
BRESCIA	VOBARNO	M104
CAGLIARI	ARBUS	A359
CAGLIARI	ARMUNGIA	A419
CAGLIARI	ASSEMINI	A474
CAGLIARI	BALLAO	A597
CAGLIARI	BARRALI	A677
CAGLIARI	BARUMINI	A681
CAGLIARI	BUGGERRU	B250
CAGLIARI	BURCEI	B274
CAGLIARI	CAGLIARI	B354
CAGLIARI	CALASETTA	B383
CAGLIARI	CAPOTERRA	B675
CAGLIARI	CARBONIA	B745
CAGLIARI	CARLOFORTE	B789
CAGLIARI	CASTIADAS	M288
CAGLIARI	COLLINAS	C882
CAGLIARI	DECIMOMANNU	D259
CAGLIARI	DECIMOPUTZU	D260
CAGLIARI	DOLIANOVA	D323
CAGLIARI	DOMUS DE MARIA	D333
CAGLIARI	DOMUSNOVAS	D334
CAGLIARI	DONORI	D344
CAGLIARI	ELMAS	D399
CAGLIARI	FLUMINIMAGGIORE	D639
CAGLIARI	FURTEI	D827
CAGLIARI	GENURI	D970
CAGLIARI	GESICO	D994
CAGLIARI	GESTURI	D997
CAGLIARI	GIBA	E022
CAGLIARI	GONI	E084
CAGLIARI	GONNESA	E086
CAGLIARI	GONNOSFANADIGA	E085
CAGLIARI	GUAMAGGIORE	E234
CAGLIARI	GUASILA	E252
CAGLIARI	GUSPINI	E270
CAGLIARI	IGLESIAS	E281
CAGLIARI	LAS PLASSAS	E464
CAGLIARI	LUNAMATRONA	E742
CAGLIARI	MANDAS	E877
CAGLIARI	MARACALAGONIS	E903
CAGLIARI	MASAINAS	M270
CAGLIARI	MONASTIR	F333
CAGLIARI	MONSERRATO	F383
CAGLIARI	MURAVERA	F808
CAGLIARI	MUSEI	F822
CAGLIARI	NARCAO	F841
CAGLIARI	NURAMINIS	F983
CAGLIARI	NUXIS	F991
CAGLIARI	ORTACESUS	G133
CAGLIARI	PABILLONIS	G207
CAGLIARI	PAULI ARBAREI	G382
CAGLIARI	PERDAXIUS	G446
CAGLIARI	PIMENTEL	G669
CAGLIARI	PISCINAS	M291
CAGLIARI	PULA	H088
CAGLIARI	QUARTU SANT`ELENA	H118
CAGLIARI	QUARTUCCIU	H119
CAGLIARI	SAMASSI	H738
CAGLIARI	SAMATZAI	H739
CAGLIARI	SAN BASILIO	H766
CAGLIARI	SAN GAVINO MONREALE	H856
CAGLIARI	SAN GIOVANNI SUERGIU	G287
CAGLIARI	SAN NICOLO` GERREI	G383
CAGLIARI	SAN SPERATE	I166
CAGLIARI	SAN VITO	I402
CAGLIARI	SANLURI	H974
CAGLIARI	SANTADI	I182

CAGLIARI	SANT`ANDREA FRIUS	I271
CAGLIARI	SANT`ANNA ARRESI	M209
CAGLIARI	SANT`ANTIOCO	I294
CAGLIARI	SARDARA	I428
CAGLIARI	SARROCH	I443
CAGLIARI	SEGARIU	I570
CAGLIARI	SELARGIUS	I580
CAGLIARI	SELEGAS	I582
CAGLIARI	SENORBI`	I615
CAGLIARI	SERDIANA	I624
CAGLIARI	SERRAMANNA	I647
CAGLIARI	SERRENTI	I667
CAGLIARI	SESTU	I695
CAGLIARI	SETTIMO SAN PIETRO	I699
CAGLIARI	SETZU	I705
CAGLIARI	SIDDI	I724
CAGLIARI	SILIQUA	I734
CAGLIARI	SILIUS	I735
CAGLIARI	SINNAI	I752
CAGLIARI	SIURGUS DONIGALA	I765
CAGLIARI	SOLEMINIS	I797
CAGLIARI	SUELLI	I995
CAGLIARI	TEULADA	L154
CAGLIARI	TRATALIAS	L337
CAGLIARI	TUILI	L463
CAGLIARI	TURRI	L473
CAGLIARI	USSANA	L512
CAGLIARI	USSARAMANNA	L513
CAGLIARI	UTA	L521
CAGLIARI	VALLERMOSA	L613
CAGLIARI	VILLA SAN PIETRO	I118
CAGLIARI	VILLACIDRO	L924
CAGLIARI	VILLAMAR	L966
CAGLIARI	VILLAMASSARGIA	L968
CAGLIARI	VILLANOVAFORRU	L986
CAGLIARI	VILLANOVAFRANCA	L987
CAGLIARI	VILLAPERUCCIO	M278
CAGLIARI	VILLAPUTZU	L998
CAGLIARI	VILLASALTO	M016
CAGLIARI	VILLASIMIUS	B738
CAGLIARI	VILLASOR	M025
CAGLIARI	VILLASPECIOSA	M026
CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE	A050
CAMPOBASSO	BARANELLO	A616
CAMPOBASSO	BOIANO	A930
CAMPOBASSO	BONEFRO	A971
CAMPOBASSO	BUSSO	B295
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	B519
CAMPOBASSO	CAMPOCHIARO	B522
CAMPOBASSO	CAMPODIPIETRA	B528
CAMPOBASSO	CAMPOLIETO	B544
CAMPOBASSO	CAMPOMARINO	B550
CAMPOBASSO	CASACALENDA	B858
CAMPOBASSO	CASALCIPRANO	B871
CAMPOBASSO	CASTELBOTTACCIO	C066
CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO	C175
CAMPOBASSO	CASTELMAURO	C197
CAMPOBASSO	CASTROPIGNANO	C346
CAMPOBASSO	CERCEMAGGIORE	C486
CAMPOBASSO	CERCEPICCOLA	C488
CAMPOBASSO	CIVITA CAMPOMARANO	C764
CAMPOBASSO	COLLE D`ANCHISE	C854
CAMPOBASSO	COLLETORTO	C875
CAMPOBASSO	DURONIA	C772
CAMPOBASSO	FERRAZZANO	D550
CAMPOBASSO	FOSSALTO	D737
CAMPOBASSO	GAMBATESA	D896
CAMPOBASSO	GILDONE	E030
CAMPOBASSO	GUARDIALFIERA	E244
CAMPOBASSO	GUARDIAREGIA	E248
CAMPOBASSO	GUGLIONESI	E259
CAMPOBASSO	JELSI	E381
CAMPOBASSO	LARINO	E456
CAMPOBASSO	LIMOSANO	E599
CAMPOBASSO	LUCITO	E722
CAMPOBASSO	LUPARA	E748
CAMPOBASSO	MACCHIA VALFORTORE	E780
CAMPOBASSO	MAFALDA	E799
CAMPOBASSO	MATRICE	F055
CAMPOBASSO	MIRABELLO SANNITICO	F233
CAMPOBASSO	MOLISE	F294
CAMPOBASSO	MONACILIONI	F322
CAMPOBASSO	MONTAGANO	F391
CAMPOBASSO	MONTECILFONE	F475
CAMPOBASSO	MONTEFALCONE NEL SANNIO	F495
CAMPOBASSO	MONTELONGO	F548
CAMPOBASSO	MONTEMITRO	F569
CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA	F576
CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI	F689
CAMPOBASSO	MORRONE DEL SANNIO	F748
CAMPOBASSO	ORATINO	G086
CAMPOBASSO	PALATA	G257
CAMPOBASSO	PETACCIATO	G506
CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA	G512
CAMPOBASSO	PIETRACATELLA	G609
CAMPOBASSO	PIETRACUPA	G610
CAMPOBASSO	PORTOCANNONE	G910
CAMPOBASSO	PROVVIDENTI	H083
CAMPOBASSO	RICCIA	H273
CAMPOBASSO	RIPABOTTONI	H311
CAMPOBASSO	RIPALIMOSANI	H313
CAMPOBASSO	ROCCAVIVARA	H454
CAMPOBASSO	ROTELLO	H589
CAMPOBASSO	SALCITO	H693
CAMPOBASSO	SAN BIASE	H782
CAMPOBASSO	SAN FELICE DEL MOLISE	H833
CAMPOBASSO	SAN GIACOMO SCHIAVONI	H867
CAMPOBASSO	SAN GIOVANNI IN GALDO	H920
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DEL SANNIO	H928
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	H929
CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS	H990
CAMPOBASSO	SAN MASSIMO	I023
CAMPOBASSO	SAN POLO MATESE	I122
CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO	I181
CAMPOBASSO	SANT`ANGELO LIMOSANO	I289
CAMPOBASSO	SANT`ELIA A PIANISI	I320
CAMPOBASSO	SEPINO	I618
CAMPOBASSO	SPINETE	I910
CAMPOBASSO	TAVENNA	L069
CAMPOBASSO	TERMOLI	L113
CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO	L215
CAMPOBASSO	TORO	L230
CAMPOBASSO	TRIVENTO	L435
CAMPOBASSO	TUFARA	L458
CAMPOBASSO	URURI	L505
CAMPOBASSO	VINCHIATURO	M057
CASERTA	AILANO	A106
CASERTA	ALIFE	A200
CASERTA	ALVIGNANO	A243
CASERTA	ARIENZO	A403
CASERTA	BAIA E LATINA	A579
CASERTA	BELLONA	A755
CASERTA	CAIANELLO	B361
CASERTA	CAIAZZO	B362
CASERTA	CALVI RISORTA	B445
CASERTA	CAMIGLIANO	B477
CASERTA	CANCELLO ED ARNONE	B581
CASERTA	CAPODRISE	B667

CASERTA	CAPRIATI A VOLTURNO	B704
CASERTA	CAPUA	B715
CASERTA	CARINARO	B779
CASERTA	CARINOLA	B781
CASERTA	CASAGIOVE	B860
CASERTA	CASAL DI PRINCIPE	B872
CASERTA	CASALUCE	B916
CASERTA	CASAPESENNA	M260
CASERTA	CASAPULLA	B935
CASERTA	CASERTA	B963
CASERTA	CASTEL CAMPAGNANO	B494
CASERTA	CASTEL DI SASSO	C097
CASERTA	CASTEL MORRONE	C211
CASERTA	CASTEL VOLTURNO	C291
CASERTA	CASTELLO DEL MATESE	C178
CASERTA	CERVINO	C558
CASERTA	CESA	C561
CASERTA	CIORLANO	C716
CASERTA	CONCA DELLA CAMPANIA	C939
CASERTA	CURTI	D228
CASERTA	DRAGONI	D361
CASERTA	FONTEGRECA	D683
CASERTA	FORMICOLA	D709
CASERTA	FRANCOLISE	D769
CASERTA	FRIGNANO	D799
CASERTA	GALLO	D884
CASERTA	GALLUCCIO	D886
CASERTA	GIANO VETUSTO	E011
CASERTA	GIOIA SANNITICA	E039
CASERTA	GRAZZANISE	E158
CASERTA	GRICIGNANO DI AVERSA	E173
CASERTA	LETINO	E554
CASERTA	LIBERI	E570
CASERTA	LUSCIANO	E754
CASERTA	MACERATA CAMPANIA	E784
CASERTA	MADDALONI	E791
CASERTA	MARCIANISE	E932
CASERTA	MARZANO APPIO	E998
CASERTA	MIGNANO MONTE LUNGO	F203
CASERTA	MONDRAGONE	F352
CASERTA	ORTA DI ATELLA	G130
CASERTA	PARETE	G333
CASERTA	PASTORANO	G364
CASERTA	PIANA DI MONTE VERNA	G541
CASERTA	PIEDIMONTE MATESE	G596
CASERTA	PIETRAMELARA	G620
CASERTA	PIETRAVAIRANO	G630
CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	G661
CASERTA	PONTELATONE	G849
CASERTA	PORTICO DI CASERTA	G903
CASERTA	PRATA SANNITA	G991
CASERTA	PRATELLA	G995
CASERTA	PRESENZANO	H045
CASERTA	RAVISCANINA	H202
CASERTA	RECALE	H210
CASERTA	RIARDO	H268
CASERTA	ROCCA D`EVANDRO	H398
CASERTA	ROCCAMONFINA	H423
CASERTA	ROCCAROMANA	H436
CASERTA	RUVIANO	H165
CASERTA	S MARIA CAPUA VETERE	I234
CASERTA	SAN CIPRIANO D`AVERSA	H798
CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO	H834
CASERTA	SAN GREGORIO MATESE	H939
CASERTA	SAN MARCELLINO	H978
CASERTA	SAN NICOLA LA STRADA	I056
CASERTA	SAN PIETRO INFINE	I113
CASERTA	SAN POTITO SANNITICO	I130
CASERTA	SAN PRISCO	I131
CASERTA	SAN TAMMARO	I261
CASERTA	SANTA MARIA A VICO	I233
CASERTA	SANTA MARIA LA FOSSA	I247
CASERTA	SANT`ANGELO D`ALIFE	I273
CASERTA	SANT`ARPINO	I306
CASERTA	SESSA AURUNCA	I676
CASERTA	SPARANISE	I885
CASERTA	SUCCIVO	I993
CASERTA	TEANO	L083
CASERTA	TEVEROLA	L155
CASERTA	TORA E PICCILLI	L205
CASERTA	TRENTOLA DUCENTA	L379
CASERTA	VAIRANO PATENORA	L540
CASERTA	VALLE AGRICOLA	L594
CASERTA	VALLE DI MADDALONI	L591
CASERTA	VILLA DI BRIANO	D801
CASERTA	VILLA LITERNO	L844
CASERTA	VITULAZIO	M092
CHIETI	ALTINO	A235
CHIETI	ARCHI	A367
CHIETI	ARI	A398
CHIETI	ARIELLI	A402
CHIETI	ATESSA	A485
CHIETI	BOMBA	A956
CHIETI	BORRELLO	B057
CHIETI	BUCCHIANICO	B238
CHIETI	CANOSA SANNITA	B620
CHIETI	CARPINETO SINELLO	B826
CHIETI	CARUNCHIO	B853
CHIETI	CASACANDITELLA	B859
CHIETI	CASALANGUIDA	B861
CHIETI	CASALBORDINO	B865
CHIETI	CASALINCONTRADA	B896
CHIETI	CASOLI	B985
CHIETI	CASTEL FRENTANO	C114
CHIETI	CASTELGUIDONE	C123
CHIETI	CASTIGLIONE MESS MARINO	C298
CHIETI	CELENZA SUL TRIGNO	C428
CHIETI	CHIETI	C632
CHIETI	CIVITALUPARELLA	C768
CHIETI	CIVITELLA MESS RAIMONDO	C776
CHIETI	COLLEDIMACINE	C855
CHIETI	COLLEDIMEZZO	C856
CHIETI	CRECCHIO	D137
CHIETI	CUPELLO	D209
CHIETI	DOGLIOLA	D315
CHIETI	FARA FILIORUM PETRI	D494
CHIETI	FILETTO	D592
CHIETI	FOSSACESIA	D738
CHIETI	FRAINE	D757
CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE	D763
CHIETI	FRESAGRANDINARIA	D796
CHIETI	FRISA	D803
CHIETI	FURCI	D823
CHIETI	GAMBERALE	D898
CHIETI	GESSOPALENA	D996
CHIETI	GISSI	E052
CHIETI	GIULIANO TEATINO	E056
CHIETI	GUARDIAGRELE	E243
CHIETI	GUILMI	E266
CHIETI	LAMA DEI PELIGNI	E424
CHIETI	LANCIANO	E435
CHIETI	LENTELLA	E531
CHIETI	LETTOPALENA	E559
CHIETI	LISCIA	E611
CHIETI	MIGLIANICO	F196
CHIETI	MONTAZZOLI	F433
CHIETI	MONTEFERRANTE	F498
CHIETI	MONTELAPIANO	F535
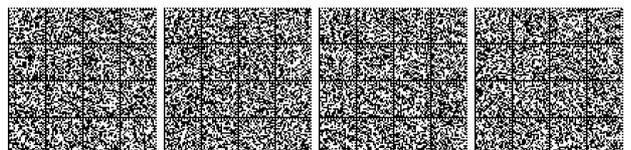
CHIETI	MONTENERODOMO	F578	CUNEO	ACCEGLIO	A016
CHIETI	MONTEODORISIO	F582	CUNEO	AISONE	A113
CHIETI	MOZZAGROGNA	F785	CUNEO	ALBA	A124
CHIETI	ORSOGNA	G128	CUNEO	ALTO	A238
CHIETI	ORTONA	G141	CUNEO	ARGENTERA	A394
CHIETI	PAGLIETA	G237	CUNEO	ARGUELLO	A396
CHIETI	PALENA	G271	CUNEO	BAGNASCO	A555
CHIETI	PALMOLI	G290	CUNEO	BAGNOLO PIEMONTE	A571
CHIETI	PALOMBARO	G294	CUNEO	BALDISSERO D`ALBA	A589
CHIETI	PENNADOMO	G434	CUNEO	BARBARESCO	A629
CHIETI	PENNAPIEDIMONTE	G435	CUNEO	BARGE	A660
CHIETI	PERANO	G441	CUNEO	BAROLO	A671
CHIETI	PIZZOFERRATO	G724	CUNEO	BASTIA MONDOVI	A709
CHIETI	POGGIOFIORITO	G760	CUNEO	BATTIFOLLO	A716
CHIETI	POLLUTRI	G799	CUNEO	BEINETTE	A735
CHIETI	RAPINO	H184	CUNEO	BELLINO	A750
CHIETI	RIPA TEATINA	H320	CUNEO	BELVEDERE LANGHE	A774
CHIETI	ROCCA SAN GIOVANNI	H439	CUNEO	BENE VAGIENNA	A779
CHIETI	ROCCAMONTEPIANO	H424	CUNEO	BENEVELLO	A782
CHIETI	ROCCASCALEGNA	H442	CUNEO	BERGOLO	A798
CHIETI	ROCCASPINALVETI	H448	CUNEO	BERNEZZO	A805
CHIETI	ROIO DEL SANGRO	H495	CUNEO	BONVICINO	A979
CHIETI	ROSELLO	H566	CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO	B033
CHIETI	SAN BUONO	H784	CUNEO	BORGOMALE	B018
CHIETI	SAN GIOVANNI LIPIONI	H923	CUNEO	BOSIA	B079
CHIETI	SAN GIOVANNI TEATINO	D690	CUNEO	BOSSOLASCO	B084
CHIETI	SAN MARTINO S MARRUCINA	H991	CUNEO	BOVES	B101
CHIETI	SAN SALVO	I148	CUNEO	BRA	B111
CHIETI	SAN VITO CHIETINO	I394	CUNEO	BRIAGLIA	B167
CHIETI	SANTA MARIA IMBARO	I244	CUNEO	BRIGA ALTA	B175
CHIETI	SANT`EUSANIO DEL SANGRO	I335	CUNEO	BRONDELLO	B200
CHIETI	SCERNI	I520	CUNEO	BROSSASCO	B204
CHIETI	SCHIAVI DI ABRUZZO	I526	CUNEO	BUSCA	B285
CHIETI	TARANTA PELIGNA	L047	CUNEO	CAMERANA	B467
CHIETI	TOLLO	L194	CUNEO	CANALE	B573
CHIETI	TORINO DI SANGRO	L218	CUNEO	CANOSIO	B621
CHIETI	TORNARECCIO	L224	CUNEO	CAPRAUNA	B692
CHIETI	TORREBRUNA	L253	CUNEO	CARAGLIO	B719
CHIETI	TORREVECCHIA TEATINA	L284	CUNEO	CARAMAGNA PIEMONTE	B720
CHIETI	TORRICELLA PELIGNA	L291	CUNEO	CARDE	B755
CHIETI	TREGLIO	L363	CUNEO	CARRU	B841
CHIETI	TUFILLO	L459	CUNEO	CARTIGNANO	B845
CHIETI	VACRI	L526	CUNEO	CASALGRASSO	B894
CHIETI	VASTO	E372	CUNEO	CASTAGNITO	C046
CHIETI	VILLA SANTA MARIA	M022	CUNEO	CASTELDELFINO	C081
CHIETI	VILLALFONSINA	L961	CUNEO	CASTELLETTO STURA	C165
CHIETI	VILLAMAGNA	L964	CUNEO	CASTELLETTO UZZONE	C167
CALTANISSETTA	ACQUAVIVA PLATANI	A049	CUNEO	CASTELLINALDO	C173
CALTANISSETTA	BOMPENSIERE	A957	CUNEO	CASTELLINO TANARO	C176
CALTANISSETTA	BUTERA	B302	CUNEO	CASTELMAGNO	C205
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	B429	CUNEO	CASTELNUOVO DI CEVA	C214
CALTANISSETTA	CAMPOFRANCO	B537	CUNEO	CASTIGLIONE FALLETTO	C314
CALTANISSETTA	DELIA	D267	CUNEO	CASTIGLIONE TINELLA	C317
CALTANISSETTA	GELA	D960	CUNEO	CASTINO	C323
CALTANISSETTA	MARIANOPOLI	E953	CUNEO	CAVALLERLEONE	C375
CALTANISSETTA	MAZZARINO	F065	CUNEO	CAVALLERMAGGIORE	C376
CALTANISSETTA	MILENA	E618	CUNEO	CELLE DI MACRA	C441
CALTANISSETTA	MONTEDORO	F489	CUNEO	CENTALLO	C466
CALTANISSETTA	MUSSOMELI	F830	CUNEO	CERESOLE ALBA	C504
CALTANISSETTA	NISCEMI	F899	CUNEO	CERRETTO LANGHE	C530
CALTANISSETTA	RESUTTANO	H245	CUNEO	CERVASCA	C547
CALTANISSETTA	RIESI	H281	CUNEO	CERVERE	C550
CALTANISSETTA	S CATERINA VILLARMOSA	I169	CUNEO	CEVA	C589
CALTANISSETTA	SAN CATALDO	H792	CUNEO	CHERASCO	C599
CALTANISSETTA	SERRADIFALCO	I644	CUNEO	CHIUSA DI PESIO	C653
CALTANISSETTA	SOMMATINO	I824	CUNEO	CIGLIE	C681
CALTANISSETTA	SUTERA	L016	CUNEO	CISSONE	C738
CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	L609	CUNEO	CLAVESANA	C792
CALTANISSETTA	VILLALBA	L959	CUNEO	CORNELIANO D`ALBA	D022
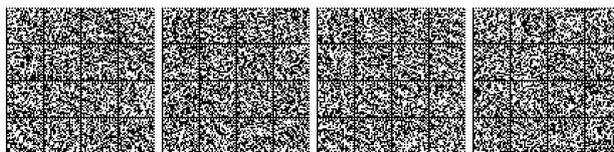
CUNEO	CORTEMILIA	D062
CUNEO	COSSANO BELBO	D093
CUNEO	COSTIGLIOLE SALUZZO	D120
CUNEO	CRISSOLO	D172
CUNEO	CUNEO	D205
CUNEO	DEMONTE	D271
CUNEO	DIANO D`ALBA	D291
CUNEO	DOGLIANI	D314
CUNEO	DRONERO	D372
CUNEO	ELVA	D401
CUNEO	ENTRACQUE	D410
CUNEO	ENVIE	D412
CUNEO	FARIGLIANO	D499
CUNEO	FAULE	D511
CUNEO	FEISOGLIO	D523
CUNEO	FOSSANO	D742
CUNEO	FRABOSA SOPRANA	D751
CUNEO	FRABOSA SOTTANA	D752
CUNEO	FRASSINO	D782
CUNEO	GAMBASCA	D894
CUNEO	GARESSIO	D920
CUNEO	GENOLA	D967
CUNEO	GORZEGNO	E111
CUNEO	GOTTASECCA	E115
CUNEO	GOVONE	E118
CUNEO	GUARENE	E251
CUNEO	IGLIANO	E282
CUNEO	ISASCA	E327
CUNEO	LA MORRA	E430
CUNEO	LAGNASCO	E406
CUNEO	LEQUIO TANARO	E539
CUNEO	LESEGNO	E546
CUNEO	LEVICE	E564
CUNEO	LIMONE PIEMONTE	E597
CUNEO	LISIO	E615
CUNEO	MACRA	E789
CUNEO	MAGLIANO ALFIERI	E809
CUNEO	MAGLIANO ALPI	E808
CUNEO	MANGO	E887
CUNEO	MANTA	E894
CUNEO	MARENE	E939
CUNEO	MARGARITA	E945
CUNEO	MARMORA	E963
CUNEO	MARSAGLIA	E973
CUNEO	MARTINIANA PO	E988
CUNEO	MELLE	F114
CUNEO	MOIOLA	F279
CUNEO	MOMBARCARO	F309
CUNEO	MOMBASIGLIO	F312
CUNEO	MONASTERO DI VASCO	F326
CUNEO	MONASTEROLO CASOTTO	F329
CUNEO	MONASTEROLO SAVIGLIANO	F330
CUNEO	MONCHIERO	F338
CUNEO	MONDOVI`	F351
CUNEO	MONESIGLIO	F355
CUNEO	MONFORTE D`ALBA	F358
CUNEO	MONTA	F385
CUNEO	MONTALDO DI MONDOVI	F405
CUNEO	MONTALDO ROERO	F408
CUNEO	MONTANERA	F424
CUNEO	MONTELUPO ALBESE	F550
CUNEO	MONTEMALE DI CUNEO	F558
CUNEO	MONTEROSSO GRANA	F608
CUNEO	MONTEU ROERO	F654
CUNEO	MONTEZEMOLO	F666
CUNEO	MONTICELLO D`ALBA	F669
CUNEO	MORETTA	F723
CUNEO	MOROZZO	F743
CUNEO	MURAZZANO	F809
CUNEO	MURELLO	F811
CUNEO	NARZOLE	F846
CUNEO	NEIVE	F863
CUNEO	NEVIGLIE	F883
CUNEO	NIELLA BELBO	F894
CUNEO	NIELLA TANARO	F895
CUNEO	NOVELLO	F961
CUNEO	ONCINO	G066
CUNEO	ORMEA	G114
CUNEO	OSTANA	G183
CUNEO	PAESANA	G228
CUNEO	PAGNO	G240
CUNEO	PAMPARATO	G302
CUNEO	PAROLDO	G339
CUNEO	PERLETTO	G457
CUNEO	PERLO	G458
CUNEO	PEVERAGNO	G526
CUNEO	PEZZOLO VALLE UZZONE	G532
CUNEO	PIANFEI	G561
CUNEO	PIASCO	G575
CUNEO	PIETRAPORZIO	G625
CUNEO	PIOBESI D`ALBA	G683
CUNEO	PIOZZO	G697
CUNEO	POCAPAGLIA	G742
CUNEO	POLONGHERA	G800
CUNEO	PONTECHIANALE	G837
CUNEO	PRAZZO	H011
CUNEO	PRIERO	H059
CUNEO	PRIOCCA	H068
CUNEO	PRIOLA	H069
CUNEO	PRUNETTO	H085
CUNEO	RACCONIGI	H150
CUNEO	REVELLO	H247
CUNEO	RIFREDDO	H285
CUNEO	ROASCHIA	H362
CUNEO	ROASCIO	H363
CUNEO	ROBILANTE	H377
CUNEO	ROBURENT	H378
CUNEO	ROCCA CIGLIE	H391
CUNEO	ROCCA DE BALDI	H395
CUNEO	ROCCABRUNA	H385
CUNEO	ROCCAFORTE MONDOVI	H407
CUNEO	ROCCASPARVERA	H447
CUNEO	ROCCAVIONE	H453
CUNEO	RODDI	H472
CUNEO	RODDINO	H473
CUNEO	RODELLO	H474
CUNEO	ROSSANA	H578
CUNEO	RUFFIA	H633
CUNEO	SALE DELLE LANGHE	H695
CUNEO	SALE SAN GIOVANNI	H704
CUNEO	SALICETO	H710
CUNEO	SALMOUR	H716
CUNEO	SALUZZO	H727
CUNEO	SAMBUCO	H746
CUNEO	SAMPEYRE	H755
CUNEO	SAN BENEDETTO BELBO	H770
CUNEO	SAN DAMIANO MACRA	H812
CUNEO	SAN MICHELE MONDOVI`	I037
CUNEO	SANFRE	H851
CUNEO	SANFRONT	H852
CUNEO	SANTA VITTORIA D`ALBA	I316
CUNEO	SANT`ALBANO STURA	I210
CUNEO	SANTO STEFANO BELBO	I367
CUNEO	SANTO STEFANO ROERO	I372
CUNEO	SAVIGLIANO	I470
CUNEO	SCAGNELLO	I484
CUNEO	SCARNAFIGI	I512
CUNEO	SERRALUNGA D`ALBA	I646
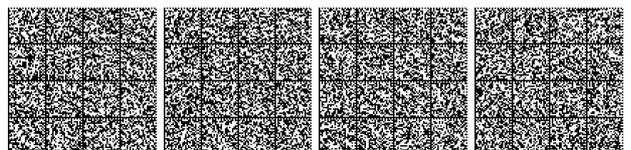
CUNEO	SERRAVALLE LANGHE	I659
CUNEO	SINIO	I750
CUNEO	SOMANO	I817
CUNEO	SOMMARIVA DEL BOSCO	I822
CUNEO	SOMMARIVA PERNO	I823
CUNEO	STROPPO	I985
CUNEO	TARANTASCA	L048
CUNEO	TORRE BORMIDA	L252
CUNEO	TORRE MONDOVI	L241
CUNEO	TORRE SAN GIORGIO	L278
CUNEO	TORRESINA	L281
CUNEO	TREISO	L367
CUNEO	TREZZO TINELLA	L410
CUNEO	TRINITA`	L427
CUNEO	VALDIERI	L558
CUNEO	VALGRANA	L580
CUNEO	VALLORIATE	L631
CUNEO	VENASCA	L729
CUNEO	VERDUNO	L758
CUNEO	VERNANTE	L771
CUNEO	VERZUOLO	L804
CUNEO	VEZZA D`ALBA	L817
CUNEO	VICOFORTE	L841
CUNEO	VIGNOLO	L888
CUNEO	VILLAFALLETTO	L942
CUNEO	VILLANOVA MONDOVI`	L974
CUNEO	VILLANOVA SOLARO	L990
CUNEO	VILLAR SAN COSTANZO	M015
CUNEO	VINADIO	M055
CUNEO	VIOLA	M063
CUNEO	VOTTIGNASCO	M136
COMO	APPIANO GENTILE	A333
COMO	BIZZARONE	A898
COMO	CASTELNUOVO BOZZENTE	C220
COMO	COMO	C933
COMO	GERA LARIO	D974
COMO	LOMAZZO	E659
COMO	LURAGO D`ERBA	E749
COMO	VALSOLDA	C936
CREMONA	ACQUANEGRA CREMONESE	A039
CREMONA	AGNADELLO	A076
CREMONA	AZZANELLO	A526
CREMONA	BORDOLANO	A986
CREMONA	CALVATONE	B439
CREMONA	CAPERGNANICA	B650
CREMONA	CAPPELLA CANTONE	B679
CREMONA	CAPPELLA DE` PICENARDI	B680
CREMONA	CAPRALBA	B686
CREMONA	CASALBUTTANO ED UNITI	B869
CREMONA	CASALE CREM VIDOLASCO	B881
CREMONA	CASALETTO CEREDANO	B889
CREMONA	CASALETTO VAPRIO	B891
CREMONA	CASALMAGGIORE	B898
CREMONA	CASTEL GABBIANO	C115
CREMONA	CASTELDIDONE	C089
CREMONA	CASTELLEONE	C153
CREMONA	CASTELVISCONTI	C290
CREMONA	CINGIA DE` BOTTI	C703
CREMONA	CORTE DE` CORTESI CON CIGNONE	D056
CREMONA	CORTE DE` FRATI	D057
CREMONA	CREMA	D142
CREMONA	CREMONA	D150
CREMONA	CREMOSANO	D151
CREMONA	FIESCO	D574
CREMONA	FORMIGARA	D710
CREMONA	GABBIONETA BINANUOVA	D834
CREMONA	GADESCO PIEVE DELMONA	D841
CREMONA	GENIVOLTA	D966
CREMONA	GOMBITO	E082
CREMONA	GRUMELLO C ED UNITI	E217
CREMONA	GUSSOLA	E272
CREMONA	ISOLA DOVARESE	E356
CREMONA	IZANO	E380
CREMONA	MARTIGNANA DI PO	E983
CREMONA	MONTE CREMASCO	F434
CREMONA	MONTODINE	F681
CREMONA	MOSCAZZANO	F761
CREMONA	OSTIANO	G185
CREMONA	PANDINO	G306
CREMONA	PERSICO DOSIMO	G469
CREMONA	PESCAROLO ED UNITI	G483
CREMONA	PESSINA CREMONESE	G504
CREMONA	PIADENA DRIZZONA	M418
CREMONA	PIANENGO	G558
CREMONA	PIZZIGHETTONE	G721
CREMONA	RIPALTA ARPINA	H314
CREMONA	RIPALTA GUERINA	H316
CREMONA	RIVAROLO DEL RE E UNITI	H341
CREMONA	RIVOLTA D`ADDA	H357
CREMONA	ROBECCO D`OGLIO	H372
CREMONA	SAN BASSANO	H767
CREMONA	SAN DANIELE PO	H815
CREMONA	SAN GIOVANNI IN CROCE	H918
CREMONA	SCANDOLARA RAVARA	I497
CREMONA	SERGNANO	I627
CREMONA	SONCINO	I827
CREMONA	SORESINA	I849
CREMONA	SOSPIRO	I865
CREMONA	SPINEDA	I909
CREMONA	STAGNO LOMBARDO	I935
CREMONA	TORLINO VIMERCATI	L221
CREMONA	TORNATA	L225
CREMONA	TORRE DE PICENARDI	L258
CREMONA	TORRICELLA DEL PIZZO	L296
CREMONA	TRESCORE CREMASCO	L389
CREMONA	VAIANO CREMASCO	L535
CREMONA	VAILATE	L539
CREMONA	VOLONGO	M116
CREMONA	VOLTIDO	M127
COSENZA	ACQUAFORMOSA	A033
COSENZA	ACRI	A053
COSENZA	AIELLO CALABRO	A102
COSENZA	AIETA	A105
COSENZA	ALBIDONA	A160
COSENZA	ALESSANDRIA D CARRETTO	A183
COSENZA	ALTILIA	A234
COSENZA	ALTOMONTE	A240
COSENZA	AMANTEA	A253
COSENZA	AMENDOLARA	A263
COSENZA	APRIGLIANO	A340
COSENZA	BELMONTE CALABRO	A762
COSENZA	BELSITO	A768
COSENZA	BELVEDERE MARITTIMO	A773
COSENZA	BIANCHI	A842
COSENZA	BISIGNANO	A887
COSENZA	BOCCHIGLIERO	A912
COSENZA	BONIFATI	A973
COSENZA	BUONVICINO	B270
COSENZA	CALOPEZZATI	B424
COSENZA	CALOVETO	B426
COSENZA	CAMPANA	B500
COSENZA	CANNA	B607
COSENZA	CARIATI	B774
COSENZA	CAROLEI	B802
COSENZA	CARPANZANO	B813
COSENZA	CASALI DEL MANCO	M385
COSENZA	CASSANO ALLO IONIO	C002

COSENZA	CASTIGLIONE COSENTINO	C301
COSENZA	CASTROLIBERO	C108
COSENZA	CASTROREGIO	C348
COSENZA	CASTROVILLARI	C349
COSENZA	CELICO	C430
COSENZA	CELLARA	C437
COSENZA	CERCHIARA DI CALABRIA	C489
COSENZA	CERISANO	C515
COSENZA	CERVICATI	C554
COSENZA	CERZETO	C560
COSENZA	CETRARO	C588
COSENZA	CIVITA	C763
COSENZA	CLETO	C795
COSENZA	COLOSIMI	C905
COSENZA	CORIGLIANO-ROSSANO	M403
COSENZA	COSENZA	D086
COSENZA	CROPALATI	D180
COSENZA	CROSIA	D184
COSENZA	DIAMANTE	D289
COSENZA	DIPIGNANO	D304
COSENZA	DOMANICO	D328
COSENZA	FAGNANO CASTELLO	D464
COSENZA	FALCONARA ALBANESE	D473
COSENZA	FIGLINE VEGLIATURO	D582
COSENZA	FIRMO	D614
COSENZA	FIUMEFREDDO BRUZIO	D624
COSENZA	FRANCAVILLA MARITTIMA	D764
COSENZA	FRASCINETO	D774
COSENZA	FUSCALDO	D828
COSENZA	GRIMALDI	E180
COSENZA	GRISOLIA	E185
COSENZA	LAGO	E407
COSENZA	LAINO BORGO	E417
COSENZA	LAINO CASTELLO	E419
COSENZA	LAPPANO	E450
COSENZA	LATTARICO	E475
COSENZA	LONGOBARDI	E677
COSENZA	LONGOBUCCO	E678
COSENZA	LUNGRO	E745
COSENZA	LUZZI	E773
COSENZA	MAIERA`	E835
COSENZA	MALITO	E859
COSENZA	MALVITO	E872
COSENZA	MANDATORICCIO	E878
COSENZA	MANGONE	E888
COSENZA	MARANO MARCHESATO	E914
COSENZA	MARANO PRINCIPATO	E915
COSENZA	MARZI	F001
COSENZA	MENDICINO	F125
COSENZA	MONGRASSANO	F370
COSENZA	MONTALTO UFFUGO	F416
COSENZA	MONTEGIORDANO	F519
COSENZA	MORANO CALABRO	F708
COSENZA	MORMANNO	F735
COSENZA	MOTTAFOLLONE	F775
COSENZA	NOCARA	F907
COSENZA	ORIOLO	G110
COSENZA	ORSOMARSO	G129
COSENZA	PALUDI	G298
COSENZA	PANETTIERI	G307
COSENZA	PAOLA	G317
COSENZA	PAPASIDERO	G320
COSENZA	PARENTI	G331
COSENZA	PATERNO CALABRO	G372
COSENZA	PEDIVIGLIANO	G411
COSENZA	PIANE CRATI	G553
COSENZA	PIETRAFITTA	G615
COSENZA	PIETRAPAOLA	G622
COSENZA	PLATACI	G733
COSENZA	PRAIA A MARE	G975
COSENZA	RENDE	H235
COSENZA	ROCCA IMPERIALE	H416
COSENZA	ROGGIANO GRAVINA	H488
COSENZA	ROGLIANO	H490
COSENZA	ROSE	H565
COSENZA	ROSETO CAPO SPULICO	H572
COSENZA	ROTA GRECA	H585
COSENZA	ROVITO	H621
COSENZA	S STEFANO DI ROGLIANO	I359
COSENZA	SAN BASILE	H765
COSENZA	SAN BENEDETTO ULLANO	H774
COSENZA	SAN COSMO ALBANESE	H806
COSENZA	SAN DEMETRIO CORONE	H818
COSENZA	SAN DONATO DI NINEA	H825
COSENZA	SAN FILI	H841
COSENZA	SAN GIORGIO ALBANESE	H881
COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	H919
COSENZA	SAN LORENZO BELLIZZI	H961
COSENZA	SAN LORENZO DEL VALLO	H962
COSENZA	SAN LUCIDO	H971
COSENZA	SAN MARCO ARGENTANO	H981
COSENZA	SAN MARTINO DI FINITA	H992
COSENZA	SAN NICOLA ARCELLA	I060
COSENZA	SAN PIETRO IN AMANTEA	I108
COSENZA	SAN PIETRO IN GUARANO	I114
COSENZA	SAN SOSTI	I165
COSENZA	SAN VINCENZO LA COSTA	I388
COSENZA	SANGINETO	H877
COSENZA	SANTA CATERINA ALBANESE	I171
COSENZA	SANTA DOMENICA TALAO	I183
COSENZA	SANTA SOFIA D`EPIRO	I309
COSENZA	SANT`AGATA DI ESARO	I192
COSENZA	SARACENA	I423
COSENZA	SCALA COELI	I485
COSENZA	SCALEA	I489
COSENZA	SCIGLIANO	D290
COSENZA	SERRA D`AIELLO	I642
COSENZA	SPEZZANO ALBANESE	I895
COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	I896
COSENZA	TARSIA	L055
COSENZA	TERRANOVA DA SIBARI	L124
COSENZA	TERRAVECCHIA	L134
COSENZA	TORANO CASTELLO	L206
COSENZA	TORTORA	L305
COSENZA	TREBISACCE	L353
COSENZA	VACCARIZZO ALBANESE	L524
COSENZA	VERBICARO	L747
COSENZA	VILLAPIANA	B903
COSENZA	ZUMPANO	M202
CATANIA	ACI CASTELLO	A026
CATANIA	ACI CATENA	A027
CATANIA	ACI SANT`ANTONIO	A029
CATANIA	ACIREALE	A028
CATANIA	ADRANO	A056
CATANIA	BELPASSO	A766
CATANIA	BIANCAVILLA	A841
CATANIA	BRONTE	B202
CATANIA	CALATABIANO	B384
CATANIA	CALTAGIRONE	B428
CATANIA	CASTEL DI IUDICA	C091
CATANIA	CASTIGLIONE DI SICILIA	C297
CATANIA	CATANIA	C351
CATANIA	FIUMEFREDDO DI SICILIA	D623
CATANIA	GIARRE	E017
CATANIA	GRAMMICHELE	E133
CATANIA	LICODIA EUBEA	E578
CATANIA	LINGUAGLOSSA	E602
CATANIA	MALETTO	E854

CATANIA	MANIACE	M283
CATANIA	MASCALI	F004
CATANIA	MAZZARRONE	M271
CATANIA	MILITELLO I V D CATANIA	F209
CATANIA	MILO	F214
CATANIA	MINEO	F217
CATANIA	MIRABELLA IMBACCARI	F231
CATANIA	MISTERBIANCO	F250
CATANIA	MOTTA SANT`ANASTASIA	F781
CATANIA	NICOLOSI	F890
CATANIA	PALAGONIA	G253
CATANIA	PATERNO`	G371
CATANIA	PEDARA	G402
CATANIA	PIEDIMONTE ETNEO	G597
CATANIA	RADDUSA	H154
CATANIA	RAGALNA	M287
CATANIA	RAMACCA	H168
CATANIA	RANDAZZO	H175
CATANIA	RIPOSTO	H325
CATANIA	SAN CONO	H805
CATANIA	SAN GIOVANNI LA PUNTA	H922
CATANIA	SAN GREGORIO DI CATANIA	H940
CATANIA	SAN MICHELE DI GANZARIA	I035
CATANIA	SAN PIETRO CLARENZA	I098
CATANIA	SANTA MARIA DI LICODIA	I240
CATANIA	SANTA VENERINA	I314
CATANIA	SANT`ALFIO	I216
CATANIA	SCORDIA	I548
CATANIA	TRECASTAGNI	L355
CATANIA	VIAGRANDE	L828
CATANIA	VIZZINI	M100
CATANIA	ZAFFERANA ETNEA	M139
CATANZARO	ALBI	A155
CATANZARO	AMARONI	A255
CATANZARO	AMATO	A257
CATANZARO	ANDALI	A272
CATANZARO	ARGUSTO	A397
CATANZARO	BADOLATO	A542
CATANZARO	BELCASTRO	A736
CATANZARO	BORGIA	B002
CATANZARO	BOTRICELLO	B085
CATANZARO	CARAFFA DI CATANZARO	B717
CATANZARO	CARDINALE	B758
CATANZARO	CARLOPOLI	B790
CATANZARO	CATANZARO	C352
CATANZARO	CENADI	C453
CATANZARO	CENTRACHE	C472
CATANZARO	CERVA	C542
CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	C616
CATANZARO	CICALA	C674
CATANZARO	CONFLENTI	C960
CATANZARO	CORTALE	D049
CATANZARO	CROPANI	D181
CATANZARO	CURINGA	D218
CATANZARO	DAVOLI	D257
CATANZARO	DECOLLATURA	D261
CATANZARO	FALERNA	D476
CATANZARO	FEROLETO ANTICO	D544
CATANZARO	GAGLIATO	D852
CATANZARO	GASPERINA	D932
CATANZARO	GIMIGLIANO	E031
CATANZARO	GIRIFALCO	E050
CATANZARO	GIZZERIA	E068
CATANZARO	GUARDAVALLE	E239
CATANZARO	ISCA SULLO IONIO	E328
CATANZARO	JACURSO	E274
CATANZARO	LAMEZIA TERME	M208
CATANZARO	MAGISANO	E806
CATANZARO	MAIDA	E834
CATANZARO	MARCEDUSA	E923
CATANZARO	MARCELLINARA	E925
CATANZARO	MARTIRANO LOMBARDO	E991
CATANZARO	MIGLIERINA	F200
CATANZARO	MONTAURO	F432
CATANZARO	MONTEPAONE	F586
CATANZARO	MOTTA SANTA LUCIA	F780
CATANZARO	NOCERA TERINESE	F910
CATANZARO	OLIVADI	G034
CATANZARO	PALERMITI	G272
CATANZARO	PENTONE	G439
CATANZARO	PETRIZZI	G517
CATANZARO	PETRONA`	G518
CATANZARO	PIANOPOLI	D546
CATANZARO	PLATANIA	G734
CATANZARO	S CATERINA DELLO IONIO	I170
CATANZARO	SAN FLORO	H846
CATANZARO	SAN MANGO D`AQUINO	H976
CATANZARO	SAN PIETRO A MAIDA	I093
CATANZARO	SAN PIETRO APOSTOLO	I095
CATANZARO	SAN SOSTENE	I164
CATANZARO	SAN VITO SULLO IONIO	I393
CATANZARO	SATRIANO	I463
CATANZARO	SELLIA	I589
CATANZARO	SELLIA MARINA	I590
CATANZARO	SERRASTRETTA	I655
CATANZARO	SERSALE	I671
CATANZARO	SETTINGIANO	I704
CATANZARO	SIMERI CRICHI	I745
CATANZARO	SORBO SAN BASILE	I844
CATANZARO	SOVERATO	I872
CATANZARO	SOVERIA MANNELLI	I874
CATANZARO	SOVERIA SIMERI	I875
CATANZARO	SQUILLACE	I929
CATANZARO	STALETTI	I937
CATANZARO	TAVERNA	L070
CATANZARO	TIRIOLO	L177
CATANZARO	TORRE DI RUGGIERO	L240
CATANZARO	VALLEFIORITA	I322
CATANZARO	ZAGARISE	M140
ENNA	AGIRA	A070
ENNA	AIDONE	A098
ENNA	ASSORO	A478
ENNA	BARRAFRANCA	A676
ENNA	CALASCIBETTA	B381
ENNA	CATENANUOVA	C353
ENNA	CENTURIPE	C471
ENNA	CERAMI	C480
ENNA	ENNA	C342
ENNA	GAGLIANO CASTELFERRATO	D849
ENNA	LEONFORTE	E536
ENNA	NICOSIA	F892
ENNA	NISSORIA	F900
ENNA	PIAZZA ARMERINA	G580
ENNA	PIETRAPERZIA	G624
ENNA	REGALBUTO	H221
ENNA	SPERLINGA	I891
ENNA	TROINA	L448
ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	L583
ENNA	VILLAROSA	M011
FERRARA	ARGENTA	A393
FERRARA	BONDENO	A965
FERRARA	CENTO	C469
FERRARA	CODIGORO	C814
FERRARA	COMACCHIO	C912
FERRARA	COPPARO	C980
FERRARA	FERRARA	D548
FERRARA	FISCAGLIA	M323
FERRARA	IOLANDA DI SAVOIA	E320

FERRARA	LAGOSANTO	E410
FERRARA	MESOLA	F156
FERRARA	OSTELLATO	G184
FERRARA	POGGIO RENATICO	G768
FERRARA	PORTOMAGGIORE	G916
FERRARA	RIVA DEL PO	M410
FERRARA	TERRE DEL RENO	M381
FOGGIA	ACCADIA	A015
FOGGIA	ALBERONA	A150
FOGGIA	ANZANO DI PUGLIA	A320
FOGGIA	APRICENA	A339
FOGGIA	ASCOLI SATRIANO	A463
FOGGIA	BICCARI	A854
FOGGIA	BOVINO	B104
FOGGIA	CAGNANO VARANO	B357
FOGGIA	CANDELA	B584
FOGGIA	CARAPELLE	B724
FOGGIA	CARLANTINO	B784
FOGGIA	CARPINO	B829
FOGGIA	CASALNUOVO MONTEROTARO	B904
FOGGIA	CASALVECCHIO DI PUGLIA	B917
FOGGIA	CASTELLUCCIO DEI SAURI	C198
FOGGIA	CASTELLUCCIO V MAGGIORE	C202
FOGGIA	CASTELNUOVO DI DAUNIA	C222
FOGGIA	CELENZA VALFORTORE	C429
FOGGIA	CELLE SAN VITO	C442
FOGGIA	CERIGNOLA	C514
FOGGIA	CHIEUTI	C633
FOGGIA	DELICETO	D269
FOGGIA	FAETO	D459
FOGGIA	FOGGIA	D643
FOGGIA	ISCHITELLA	E332
FOGGIA	LESINA	E549
FOGGIA	LUCERA	E716
FOGGIA	MANFREDONIA	E885
FOGGIA	MARGHERITA DI SAVOIA	E946
FOGGIA	MATTINATA	F059
FOGGIA	MONTE SANT ANGELO	F631
FOGGIA	MONTELEONE DI PUGLIA	F538
FOGGIA	MOTTA MONTECORVINO	F777
FOGGIA	ORDONA	M266
FOGGIA	ORSARA DI PUGLIA	G125
FOGGIA	ORTA NOVA	G131
FOGGIA	PANNI	G312
FOGGIA	PESCHICI	G487
FOGGIA	PIETRAMONTECORVINO	G604
FOGGIA	POGGIO IMPERIALE	G761
FOGGIA	RIGNANO GARGANICO	H287
FOGGIA	ROCCHETTA SANT`ANTONIO	H467
FOGGIA	RODI GARGANICO	H480
FOGGIA	ROSETO VALFORTORE	H568
FOGGIA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	H839
FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO	H926
FOGGIA	SAN MARCO IN LAMIS	H985
FOGGIA	SAN MARCO LA CATOLA	H986
FOGGIA	SAN PAOLO DI CIVITATE	I072
FOGGIA	SAN SEVERO	I158
FOGGIA	SANNICANDRO GARGANICO	I054
FOGGIA	SANT`AGATA DI PUGLIA	I193
FOGGIA	SERRACAPRIOLA	I641
FOGGIA	STORNARA	I962
FOGGIA	STORNARELLA	I963
FOGGIA	TORREMAGGIORE	L273
FOGGIA	TRINITAPOLI	B915
FOGGIA	TROIA	L447
FOGGIA	VICO DEL GARGANO	L842
FOGGIA	VIESTE	L858
FOGGIA	VOLTURARA APPULA	M131
FOGGIA	VOLTURINO	M132
FIRENZE	BAGNO A RIPOLI	A564
FIRENZE	BARBERINO DI MUGELLO	A632
FIRENZE	BARBERINO TAVARNELLE	M408
FIRENZE	BORGO SAN LORENZO	B036
FIRENZE	CALENZANO	B406
FIRENZE	CAMPI BISENZIO	B507
FIRENZE	CAPRAIA E LIMITE	B684
FIRENZE	CASTELFIORENTINO	C101
FIRENZE	CERRETO GUIDI	C529
FIRENZE	CERTALDO	C540
FIRENZE	DICOMANO	D299
FIRENZE	EMPOLI	D403
FIRENZE	FIESOLE	D575
FIRENZE	FIGLINE E INCISA VALDARNO	M321
FIRENZE	FIRENZE	D612
FIRENZE	FIRENZUOLA	D613
FIRENZE	FUCECCHIO	D815
FIRENZE	GAMBASSI TERME	D895
FIRENZE	GREVE IN CHIANTI	E169
FIRENZE	IMPRUNETA	E291
FIRENZE	LASTRA A SIGNA	E466
FIRENZE	LONDA	E668
FIRENZE	MARRADI	E971
FIRENZE	MONTAIONE	F398
FIRENZE	MONTELUPO FIORENTINO	F551
FIRENZE	MONTESPERTOLI	F648
FIRENZE	PALAZZUOLO SUL SENIO	G270
FIRENZE	PELAGO	G420
FIRENZE	PONTASSIEVE	G825
FIRENZE	REGGELLO	H222
FIRENZE	RIGNANO SULL ARNO	H286
FIRENZE	RUFINA	H635
FIRENZE	SAN CASCIANO VAL PESA	H791
FIRENZE	SAN GODENZO	H937
FIRENZE	SCANDICCI	B962
FIRENZE	SCARPERIA E SAN PIERO	M326
FIRENZE	SESTO FIORENTINO	I684
FIRENZE	SIGNA	I728
FIRENZE	VAGLIA	L529
FIRENZE	VICCHIO	L838
FIRENZE	VINCI	M059
FORLI' CESENA	BAGNO DI ROMAGNA	A565
FORLI' CESENA	BERTINORO	A809
FORLI' CESENA	BORGHI	B001
FORLI' CESENA	CASTROCARO TERME T SOLE	C339
FORLI' CESENA	CESENA	C573
FORLI' CESENA	CESENATICO	C574
FORLI' CESENA	CIVITELLA DI ROMAGNA	C777
FORLI' CESENA	DOVADOLA	D357
FORLI' CESENA	FORLI	D704
FORLI' CESENA	FORLIMPOPOLI	D705
FORLI' CESENA	GALEATA	D867
FORLI' CESENA	GAMBETTOLA	D899
FORLI' CESENA	GATTEO	D935
FORLI' CESENA	LONGIANO	E675
FORLI' CESENA	MELDOLA	F097
FORLI' CESENA	MERCATO SARACENO	F139
FORLI' CESENA	MODIGLIANA	F259
FORLI' CESENA	MONTIANO	F668
FORLI' CESENA	PORTICO E SAN BENEDETTO	G904
FORLI' CESENA	PREDAPPIO	H017
FORLI' CESENA	PREMILCUORE	H034
FORLI' CESENA	ROCCA SAN CASCIANO	H437
FORLI' CESENA	RONCOFREDDO	H542
FORLI' CESENA	SAN MAURO PASCOLI	I027
FORLI' CESENA	SANTA SOFIA	I310
FORLI' CESENA	SARSINA	I444
FORLI' CESENA	SAVIGNANO SUL RUBICONE	I472
FORLI' CESENA	SOGLIANO AL RUBICONE	I779

FORLI' CESENA	TREDOZIO	L361
FORLI' CESENA	VERGHERETO	L764
FROSINONE	ACUTO	A054
FROSINONE	ALATRI	A123
FROSINONE	ALVITO	A244
FROSINONE	AMASENO	A256
FROSINONE	ANAGNI	A269
FROSINONE	AQUINO	A348
FROSINONE	ARCE	A363
FROSINONE	ARNARA	A421
FROSINONE	ARPINO	A433
FROSINONE	ATINA	A486
FROSINONE	AUSONIA	A502
FROSINONE	BELMONTE CASTELLO	A763
FROSINONE	BOVILLE ERNICA	A720
FROSINONE	BROCCOSTELLA	B195
FROSINONE	CAMPOLI APPENNINO	B543
FROSINONE	CASALATTICO	B862
FROSINONE	CASALVIERI	B919
FROSINONE	CASSINO	C034
FROSINONE	CASTELLIRI	C177
FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI	C338
FROSINONE	CASTROCIELO	C340
FROSINONE	CECCANO	C413
FROSINONE	CEPRANO	C479
FROSINONE	CERVARO	C545
FROSINONE	COLFELICE	C836
FROSINONE	COLLE SAN MAGNO	C870
FROSINONE	COLLEPARDO	C864
FROSINONE	CORENO AUSONIO	C998
FROSINONE	ESPERIA	D440
FROSINONE	FALVATERRA	D483
FROSINONE	FERENTINO	D539
FROSINONE	FILETTINO	D591
FROSINONE	FIUGGI	A310
FROSINONE	FONTANA LIRI	D667
FROSINONE	FONTECHIARI	D682
FROSINONE	FROSINONE	D810
FROSINONE	FUMONE	D819
FROSINONE	GALLINARO	D881
FROSINONE	GIULIANO DI ROMA	E057
FROSINONE	GUARCINO	E236
FROSINONE	ISOLA DEL LIRI	E340
FROSINONE	MONTE S GIOVANNI CAMPAN	F620
FROSINONE	MOROLO	F740
FROSINONE	PALIANO	G276
FROSINONE	PASTENA	G362
FROSINONE	PESCOSOLIDO	G500
FROSINONE	PICINISCO	G591
FROSINONE	PICO	G592
FROSINONE	PIEDIMONTE SAN GERMANO	G598
FROSINONE	PIGLIO	G659
FROSINONE	PIGNATARO INTERAMNA	G662
FROSINONE	POFI	G749
FROSINONE	PONTECORVO	G838
FROSINONE	POSTA FIBRENO	G935
FROSINONE	RIPI	H324
FROSINONE	ROCCA D`ARCE	H393
FROSINONE	ROCCASECCA	H443
FROSINONE	S AMBROGIO S GARIGLIANO	I256
FROSINONE	S DONATO VAL DI COMINO	H824
FROSINONE	SAN BIAGIO SARACINISCO	H779
FROSINONE	SAN GIORGIO A LIRI	H880
FROSINONE	SAN GIOVANNI INCARICO	H917
FROSINONE	SAN VITTORE DEL LAZIO	I408
FROSINONE	SANT`APOLLINARE	I302
FROSINONE	SANT`ELIA FIUMERAPIDO	I321
FROSINONE	SANTOPADRE	I351
FROSINONE	SERRONE	I669
FROSINONE	SETTEFRATI	I697
FROSINONE	SORA	I838
FROSINONE	STRANGOLAGALLI	I973
FROSINONE	SUPINO	L009
FROSINONE	TORRE CAJETANI	L243
FROSINONE	TORRICE	L290
FROSINONE	TREVI NEL LAZIO	L398
FROSINONE	TRIVIGLIANO	L437
FROSINONE	VALLECORSA	L598
FROSINONE	VALLEMAIO	L605
FROSINONE	VALLEROTONDA	L614
FROSINONE	VEROLI	L780
FROSINONE	VICALVI	L836
FROSINONE	VICO NEL LAZIO	L843
FROSINONE	VILLA LATINA	A081
FROSINONE	VILLA SANTA LUCIA	L905
FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO	I364
FROSINONE	VITICUSO	M083
GENOVA	AVEGNO	A506
GENOVA	BARGAGLI	A658
GENOVA	BORZONASCA	B067
GENOVA	BUSALLA	B282
GENOVA	CASARZA LIGURE	B939
GENOVA	CASELLA	B956
GENOVA	CASTIGLIONE CHIAVARESE	C302
GENOVA	COGOLETO	C823
GENOVA	COGORNO	C826
GENOVA	COREGLIA LIGURE	C995
GENOVA	CROCEFIESCHI	D175
GENOVA	DAVAGNA	D255
GENOVA	FASCIA	D509
GENOVA	FAVALE DI MALVARO	D512
GENOVA	FONTANIGORDA	D677
GENOVA	GENOVA	D969
GENOVA	GORRETO	E109
GENOVA	ISOLA DEL CANTONE	E341
GENOVA	LAVAGNA	E488
GENOVA	LEIVI	E519
GENOVA	LORSICA	E695
GENOVA	MASONE	F020
GENOVA	MELE	F098
GENOVA	MEZZANEGO	F173
GENOVA	MIGNANEGO	F202
GENOVA	MOCONESI	F256
GENOVA	MONEGLIA	F354
GENOVA	MONTOGGIO	F682
GENOVA	NE	F858
GENOVA	NEIRONE	F862
GENOVA	PROPATA	H073
GENOVA	RAPALLO	H183
GENOVA	REZZOAGLIO	H258
GENOVA	RONCO SCRIVIA	H536
GENOVA	ROSSIGLIONE	H581
GENOVA	ROVEGNO	H599
GENOVA	SAN COLOMBANO CERTENOLI	H802
GENOVA	SANTA MARGHERITA LIGURE	I225
GENOVA	SANTO STEFANO D`AVETO	I368
GENOVA	SANT`OLCESE	I346
GENOVA	SAVIGNONE	I475
GENOVA	SERRA RICCO`	I640
GENOVA	SESTRI LEVANTE	I693
GENOVA	TORRIGLIA	L298
GENOVA	TRIBOGNA	L416
GENOVA	USCIO	L507
GENOVA	VALBREVENNA	L546
GENOVA	VOBBIA	M105
GORIZIA	CAPRIVA DEL FRIULI	B712
GORIZIA	CORMONS	D014
GORIZIA	DOBERDO` DEL LAGO	D312

GORIZIA	DOLEGNA DEL COLLIO	D321
GORIZIA	FARRA D`ISONZO	D504
GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA	D645
GORIZIA	GORIZIA	E098
GORIZIA	GRADISCA D`ISONZO	E124
GORIZIA	GRADO	E125
GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI	E952
GORIZIA	MEDEA	F081
GORIZIA	MORARO	F710
GORIZIA	MOSSA	F767
GORIZIA	ROMANS D`ISONZO	H514
GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI	H531
GORIZIA	SAGRADO D`ISONZO	H665
GORIZIA	SAN CANZIAN D`ISONZO	H787
GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO	H845
GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO	H964
GORIZIA	SAN PIER D`ISONZO	I082
GORIZIA	SAVOGNA D`ISONZO	I479
GORIZIA	STARANZANO	I939
GORIZIA	TURRIACO	L474
GORIZIA	VILLESSE	M043
GROSSETO	ARCIDOSSO	A369
GROSSETO	CAMPAGNATICO	B497
GROSSETO	CAPALBIO	B646
GROSSETO	CASTEL DEL PIANO	C085
GROSSETO	CASTELL AZZARA	C147
GROSSETO	CASTIGLIONE D PESCAIA	C310
GROSSETO	CINIGIANO	C705
GROSSETO	CIVITELLA PAGANICO	C782
GROSSETO	FOLLONICA	D656
GROSSETO	GAVORRANO	D948
GROSSETO	GROSSETO	E202
GROSSETO	ISOLA DEL GIGLIO	E348
GROSSETO	MAGLIANO IN TOSCANA	E810
GROSSETO	MANCIANO	E875
GROSSETO	MASSA MARITTIMA	F032
GROSSETO	MONTE ARGENTARIO	F437
GROSSETO	MONTEROTONDO MARITTIMO	F612
GROSSETO	MONTIERI	F677
GROSSETO	ORBETELLO	G088
GROSSETO	PITIGLIANO	G716
GROSSETO	ROCCALBEGNA	H417
GROSSETO	ROCCASTRADA	H449
GROSSETO	SANTA FIORA	I187
GROSSETO	SCANSANO	I504
GROSSETO	SCARLINO	I510
GROSSETO	SEGGIANO	I571
GROSSETO	SEMPRONIANO	I601
GROSSETO	SORANO	I841
IMPERIA	AIROLE	A111
IMPERIA	APRICALE	A338
IMPERIA	AQUILA D`ARROSCIA	A344
IMPERIA	AURIGO	A499
IMPERIA	BADALUCCO	A536
IMPERIA	BAIARDO	A581
IMPERIA	BORDIGHERA	A984
IMPERIA	BORGHETTO D`ARROSCIA	A993
IMPERIA	BORGOMARO	B020
IMPERIA	CAMPOROSSO	B559
IMPERIA	CARAVONICA	B734
IMPERIA	CASTEL VITTORIO	C110
IMPERIA	CASTELLARO	C143
IMPERIA	CERIANA	C511
IMPERIA	CERVO	C559
IMPERIA	CESIO	C578
IMPERIA	CHIUSANICO	C657
IMPERIA	CHIUSAVECCHIA	C660
IMPERIA	CIPRESSA	C718
IMPERIA	CIVEZZA	C755
IMPERIA	COSIO D`ARROSCIA	D087
IMPERIA	COSTARAINERA	D114
IMPERIA	DIANO ARENTINO	D293
IMPERIA	DIANO CASTELLO	D296
IMPERIA	DIANO MARINA	D297
IMPERIA	DIANO SAN PIETRO	D298
IMPERIA	DOLCEACQUA	D318
IMPERIA	DOLCEDO	D319
IMPERIA	IMPERIA	E290
IMPERIA	ISOLABONA	E346
IMPERIA	LUCINASCO	E719
IMPERIA	MENDATICA	F123
IMPERIA	MOLINI DI TRIORA	F290
IMPERIA	MONTALTO CARPASIO	M387
IMPERIA	PERINALDO	G454
IMPERIA	PIETRABRUNA	G607
IMPERIA	PIEVE DI TECO	G632
IMPERIA	PIGNA	G660
IMPERIA	POMPEIANA	G814
IMPERIA	PONTEDASSIO	G840
IMPERIA	PORNASSIO	G890
IMPERIA	PRELA`	H027
IMPERIA	RANZO	H180
IMPERIA	REZZO	H257
IMPERIA	SAN BARTOLOMEO AL MARE	H763
IMPERIA	SAN BIAGIO DELLA CIMA	H780
IMPERIA	SAN REMO	I138
IMPERIA	TAGGIA	L024
IMPERIA	TRIORA	L430
IMPERIA	VALLEBONA	L596
IMPERIA	VALLECROSIA	L599
IMPERIA	VASIA	L693
IMPERIA	VENTIMIGLIA	L741
IMPERIA	VESSALICO	L809
IMPERIA	VILLA FARALDI	L943
ISERNIA	ACQUAVIVA D`ISERNIA	A051
ISERNIA	AGNONE	A080
ISERNIA	BAGNOLI DEL TRIGNO	A567
ISERNIA	BELMONTE DEL SANNIO	A761
ISERNIA	CANTALUPO NEL SANNIO	B630
ISERNIA	CAPRACOTTA	B682
ISERNIA	CAROVILLI	B810
ISERNIA	CARPINONE	B830
ISERNIA	CASTEL DEL GIUDICE	C082
ISERNIA	CASTEL SAN VINCENZO	C270
ISERNIA	CASTELPETROSO	C246
ISERNIA	CASTELPIZZUTO	C247
ISERNIA	CASTELVERRINO	C200
ISERNIA	CERRO AL VOLTURNO	C534
ISERNIA	CHIAUCI	C620
ISERNIA	CIVITANOVA DEL SANNIO	C769
ISERNIA	COLLI A VOLTURNO	C878
ISERNIA	CONCA CASALE	C941
ISERNIA	FILIGNANO	D595
ISERNIA	FORLI DEL SANNIO	D703
ISERNIA	FORNELLI	D715
ISERNIA	FROSOLONE	D811
ISERNIA	ISERNIA	E335
ISERNIA	LONGANO	E669
ISERNIA	MACCHIA D`ISERNIA	E778
ISERNIA	MACCHIAGODENA	E779
ISERNIA	MIRANDA	F239
ISERNIA	MONTAQUILA	F429
ISERNIA	MONTENERO VALCOCCHIARA	F580
ISERNIA	MONTERODUNI	F601
ISERNIA	PESCHE	G486
ISERNIA	PESCOLANCIANO	G495
ISERNIA	PESCOPENNATARO	G497
ISERNIA	PETTORANELLO DEL MOLISE	G523
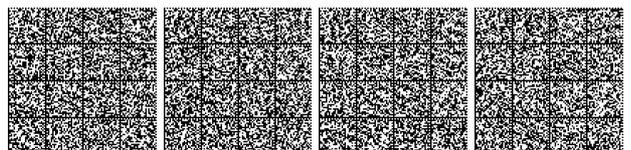
ISERNIA	PIETRABBONDANTE	G606
ISERNIA	PIZZONE	G727
ISERNIA	POGGIO SANNITA	B317
ISERNIA	POZZILLI	G954
ISERNIA	RIONERO SANNITICO	H308
ISERNIA	ROCCAMANDOLFI	H420
ISERNIA	ROCCASICURA	H445
ISERNIA	ROCCHETTA A VOLTURNO	H458
ISERNIA	SAN PIETRO AVELLANA	I096
ISERNIA	SANTA MARIA DEL MOLISE	I238
ISERNIA	SANT`AGAPITO	I189
ISERNIA	SANT`ANGELO DEL PESCO	I282
ISERNIA	SANT`ELENA SANNITA	B466
ISERNIA	SCAPOLI	I507
ISERNIA	SESSANO DEL MOLISE	I679
ISERNIA	SESTO CAMPANO	I682
ISERNIA	VASTOGIRARDI	L696
ISERNIA	VENAFRO	L725
CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO	A772
CROTONE	CACCURI	B319
CROTONE	CARFIZZI	B771
CROTONE	CASABONA	B857
CROTONE	CASTELSILANO	B968
CROTONE	CERENZIA	C501
CROTONE	CIRO`	C725
CROTONE	CIRO` MARINA	C726
CROTONE	COTRONEI	D123
CROTONE	CROTONE	D122
CROTONE	CRUCOLI	D189
CROTONE	CUTRO	D236
CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	E339
CROTONE	MELISSA	F108
CROTONE	MESORACA	F157
CROTONE	PALLAGORIO	G278
CROTONE	PETILIA POLICASTRO	G508
CROTONE	ROCCA DI NETO	H403
CROTONE	ROCCABERNARDA	H383
CROTONE	SAN MAURO MARCHESATO	I026
CROTONE	SAN NICOLA DELL`ALTO	I057
CROTONE	SANTA SEVERINA	I308
CROTONE	SAVELLI	I468
CROTONE	SCANDALE	I494
CROTONE	STRONGOLI	I982
CROTONE	UMBRIATICO	L492
CROTONE	VERZINO	L802
LECCO	BARZANO`	A686
LECCO	CASATENOVO	B943
LECCO	COLICO	C839
LECCO	IMBERSAGO	E287
LECCO	LECCO	E507
LECCO	MISSAGLIA	F248
LECCO	NIBIONNO	F887
LECCE	ALESSANO	A184
LECCE	ALEZIO	A185
LECCE	ALLISTE	A208
LECCE	ANDRANO	A281
LECCE	ARADEO	A350
LECCE	ARNESANO	A425
LECCE	BAGNOLO DEL SALENTO	A572
LECCE	BOTRUGNO	B086
LECCE	CALIMERA	B413
LECCE	CAMPI SALENTINA	B506
LECCE	CANNOLE	B616
LECCE	CAPRARICA DI LECCE	B690
LECCE	CARMIANO	B792
LECCE	CARPIGNANO SALENTINO	B822
LECCE	CASARANO	B936
LECCE	CASTRI DI LECCE	C334
LECCE	CASTRIGNANO DE` GRECI	C335
LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	C336
LECCE	CASTRO	M261
LECCE	CAVALLINO	C377
LECCE	COLLEPASSO	C865
LECCE	COPERTINO	C978
LECCE	CORIGLIANO D`OTRANTO	D006
LECCE	CORSANO	D044
LECCE	CURSI	D223
LECCE	CUTROFIANO	D237
LECCE	DISO	D305
LECCE	GAGLIANO DEL CAPO	D851
LECCE	GALATINA	D862
LECCE	GALATONE	D863
LECCE	GALLIPOLI	D883
LECCE	GIUGGIANELLO	E053
LECCE	GIURDIGNANO	E061
LECCE	GUAGNANO	E227
LECCE	LECCE	E506
LECCE	LEQUILE	E538
LECCE	LEVERANO	E563
LECCE	LIZZANELLO	E629
LECCE	MAGLIE	E815
LECCE	MARTANO	E979
LECCE	MARTIGNANO	E984
LECCE	MATINO	F054
LECCE	MELENDUGNO	F101
LECCE	MELISSANO	F109
LECCE	MELPIGNANO	F117
LECCE	MIGGIANO	F194
LECCE	MINERVINO DI LECCE	F221
LECCE	MONTERONI DI LECCE	F604
LECCE	MONTESANO SALENTINO	F623
LECCE	MORCIANO DI LEUCA	F716
LECCE	MURO LECCESE	F816
LECCE	NARDO`	F842
LECCE	NEVIANO	F881
LECCE	NOCIGLIA	F916
LECCE	NOVOLI	F970
LECCE	ORTELLE	G136
LECCE	OTRANTO	G188
LECCE	PALMARIGGI	G285
LECCE	PARABITA	G325
LECCE	PATU`	G378
LECCE	POGGIARDO	G751
LECCE	PORTO CESAREO	M263
LECCE	PRESICCE-ACQUARICA	M428
LECCE	RACALE	H147
LECCE	RUFFANO	H632
LECCE	SALICE SALENTINO	H708
LECCE	SALVE	H729
LECCE	SAN CASSIANO	M264
LECCE	SAN CESARIO DI LECCE	H793
LECCE	SAN DONATO DI LECCE	H826
LECCE	SAN PIETRO IN LAMA	I115
LECCE	SANARICA	H757
LECCE	SANNICOLA	I059
LECCE	SANTA CESAREA TERME	I172
LECCE	SCORRANO	I549
LECCE	SECLI`	I559
LECCE	SOGLIANO CAVOUR	I780
LECCE	SOLETO	I800
LECCE	SPECCHIA	I887
LECCE	SPONGANO	I923
LECCE	SQUINZANO	I930
LECCE	STERNATIA	I950
LECCE	SUPERSANO	L008
LECCE	SURANO	L010
LECCE	SURBO	L011
LECCE	TAURISANO	L064

LECCE	TAVIANO	L074
LECCE	TIGGIANO	L166
LECCE	TREPUZZI	L383
LECCE	TRICASE	L419
LECCE	TUGLIE	L462
LECCE	UGENTO	L484
LECCE	UGGIANO LA CHIESA	L485
LECCE	VEGLIE	L711
LECCE	VERNOLE	L776
LECCE	ZOLLINO	M187
LIVORNO	BIBBONA	A852
LIVORNO	CAMPIGLIA MARITTIMA	B509
LIVORNO	CAMPO NELL`ELBA	B553
LIVORNO	CAPOLIVERI	B669
LIVORNO	CASTAGNETO CARDUCCI	C044
LIVORNO	CECINA	C415
LIVORNO	COLLESALVETTI	C869
LIVORNO	LIVORNO	E625
LIVORNO	PIOMBINO	G687
LIVORNO	PORTO AZZURRO	E680
LIVORNO	PORTOFERRAIO	G912
LIVORNO	RIO	M391
LIVORNO	ROSIGNANO MARITTIMO	H570
LIVORNO	SAN VINCENZO	I390
LIVORNO	SASSETTA	I454
LIVORNO	SUVERETO	L019
LODI	BERTONICO	A811
LODI	BOFFALORA D`ADDA	A919
LODI	BORGHETTO LODIGIANO	A995
LODI	CASALETTO LODIGIANO	B887
LODI	CASELLE LANDI	B961
LODI	CASELLE LURANI	B958
LODI	CASTELGERUNDO	M393
LODI	CASTELNUOVO BOCCA ADDA	C228
LODI	CASTIGLIONE D`ADDA	C304
LODI	CASTIRAGA VIDARDO	C329
LODI	CAVENAGO D`ADDA	C394
LODI	COMAZZO	C917
LODI	CORNEGLIANO LAUDENSE	D021
LODI	CORNO GIOVINE	D028
LODI	CORNOVECCHIO	D029
LODI	CORTE PALASIO	D068
LODI	FOMBIO	D660
LODI	GRAFFIGNANA	E127
LODI	GUARDAMIGLIO	E238
LODI	LIVRAGA	E627
LODI	LODI	E648
LODI	LODI VECCHIO	E651
LODI	MACCASTORNA	E777
LODI	MAIRAGO	E840
LODI	MALEO	E852
LODI	MARUDO	E994
LODI	MELETI	F102
LODI	MULAZZANO	F801
LODI	ORIO LITTA	G107
LODI	OSPEDALETTO LODIGIANO	G166
LODI	SAN FIORANO	H844
LODI	SAN ROCCO AL PORTO	I140
LODI	SANT`ANGELO LODIGIANO	I274
LODI	SANTO STEFANO LODIGIANO	I362
LODI	SENNA LODIGIANA	I612
LODI	SOMAGLIA	I815
LODI	VALERA FRATTA	L572
LODI	VILLANOVA DEL SILLARO	L977
LODI	ZELO BUON PERSICO	M158
LATINA	APRILIA	A341
LATINA	BASSIANO	A707
LATINA	CAMPODIMELE	B527
LATINA	CASTELFORTE	C104
LATINA	CISTERNA DI LATINA	C740
LATINA	CORI	D003
LATINA	FONDI	D662
LATINA	FORMIA	D708
LATINA	ITRI	E375
LATINA	LATINA	E472
LATINA	LENOLA	E527
LATINA	MAENZA	E798
LATINA	MINTURNO	F224
LATINA	MONTE SAN BIAGIO	F616
LATINA	NORMA	F937
LATINA	PONTINIA	G865
LATINA	PRIVERNO	G698
LATINA	PROSSEDI	H076
LATINA	ROCCAGORGA	H413
LATINA	ROCCAMASSIMA	H421
LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI	H444
LATINA	SABAUDIA	H647
LATINA	SAN FELICE CIRCEO	H836
LATINA	SANTI COSMA E DAMIANO	I339
LATINA	SERMONETA	I634
LATINA	SEZZE	I712
LATINA	SONNINO	I832
LATINA	SPIGNO SATURNIA	I902
LATINA	TERRACINA	L120
LUCCA	ALTOPASCIO	A241
LUCCA	BAGNI DI LUCCA	A560
LUCCA	BARGA	A657
LUCCA	BORGO A MOZZANO	B007
LUCCA	CAMAIORE	B455
LUCCA	CAMPORGIANO	B557
LUCCA	CAPANNORI	B648
LUCCA	CAREGGINE	B760
LUCCA	CASTELNUOVO GARFAGNANA	C236
LUCCA	CASTIGLIONE GARFAGNANA	C303
LUCCA	COREGLIA ANTELMINELLI	C996
LUCCA	GALLICANO	D874
LUCCA	LUCCA	E715
LUCCA	MASSAROSA	F035
LUCCA	MINUCCIANO	F225
LUCCA	MOLAZZANA	F283
LUCCA	MONTECARLO	F452
LUCCA	PIAZZA AL SERCHIO	G582
LUCCA	PIETRASANTA	G628
LUCCA	PIEVE FOSCIANA	G648
LUCCA	PORCARI	G882
LUCCA	SAN ROMANO GARFAGNANA	I142
LUCCA	SERAVEZZA	I622
LUCCA	SILLANO GIUNCUGNANO	M347
LUCCA	VIAREGGIO	L833
LUCCA	VILLA BASILICA	L913
LUCCA	VILLA COLLEMANDINA	L926
MACERATA	APIRO	A329
MACERATA	APPIGNANO	A334
MACERATA	BELFORTE DEL CHIENTI	A739
MACERATA	BOLOGNOLA	A947
MACERATA	CALDAROLA	B398
MACERATA	CAMERINO	B474
MACERATA	CAMPOROTONDO FIASTRONE	B562
MACERATA	CASTELRAIMONDO	C251
MACERATA	CASTELSANTANGELO S NERA	C267
MACERATA	CESSAPALOMBO	C582
MACERATA	CINGOLI	C704
MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	C770
MACERATA	COLMURANO	C886
MACERATA	CORRIDONIA	D042
MACERATA	ESANATOGLIA	D429
MACERATA	FIASTRA	D564
MACERATA	FIUMINATA	D628

MACERATA	GAGLIOLE	D853
MACERATA	GUALDO	E228
MACERATA	LORO PICENO	E694
MACERATA	MACERATA	E783
MACERATA	MATELICA	F051
MACERATA	MOGLIANO	F268
MACERATA	MONTE CAVALLO	F460
MACERATA	MONTE SAN GIUSTO	F621
MACERATA	MONTE SAN MARTINO	F622
MACERATA	MONTECASSIANO	F454
MACERATA	MONTECOSARO	F482
MACERATA	MONTEFANO	F496
MACERATA	MONTELUPONE	F552
MACERATA	MORROVALLE	F749
MACERATA	MUCCIA	F793
MACERATA	PENNA SAN GIOVANNI	G436
MACERATA	PETRIOLO	G515
MACERATA	PIEVE TORINA	G657
MACERATA	PIORACO	G690
MACERATA	POGGIO SAN VICINO	D566
MACERATA	POLLENZA	F567
MACERATA	PORTO RECANATI	G919
MACERATA	POTENZA PICENA	F632
MACERATA	RECANATI	H211
MACERATA	RIPE SAN GINESIO	H323
MACERATA	SAN GINESIO	H876
MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE	I156
MACERATA	SANT`ANGELO IN PONTANO	I286
MACERATA	SARNANO	I436
MACERATA	SEFRO	I569
MACERATA	SERRAPETRONA	I651
MACERATA	SERRAVALLE DI CHIENTI	I661
MACERATA	TOLENTINO	L191
MACERATA	TREIA	L366
MACERATA	URBISAGLIA	L501
MACERATA	USSITA	L517
MACERATA	VISSO	M078
MESSINA	ACQUEDOLCI	M211
MESSINA	ALCARA LI FUSI	A177
MESSINA	ALI`	A194
MESSINA	ALI` TERME	A201
MESSINA	ANTILLO	A313
MESSINA	BARCELLONA POZZO GOTTO	A638
MESSINA	BASICO`	A698
MESSINA	BROLO	B198
MESSINA	CAPIZZI	B660
MESSINA	CAPO D`ORLANDO	B666
MESSINA	CAPRI LEONE	B695
MESSINA	CARONIA	B804
MESSINA	CASALVECCHIO SICULO	B918
MESSINA	CASTEL DI LUCIO	C094
MESSINA	CASTELL`UMBERTO	C051
MESSINA	CASTELMOLA	C210
MESSINA	CASTROREALE	C347
MESSINA	CESARO`	C568
MESSINA	CONDRO`	C956
MESSINA	FALCONE	D474
MESSINA	FICARRA	D569
MESSINA	FIUMEDINISI	D622
MESSINA	FLORESTA	D635
MESSINA	FONDACHELLI-FANTINA	D661
MESSINA	FORZA D`AGRO`	D733
MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA	D765
MESSINA	FRAZZANO`	D793
MESSINA	FURCI SICULO	D824
MESSINA	FURNARI	D825
MESSINA	GALATI MAMERTINO	D861
MESSINA	GALLODORO	D885
MESSINA	GIARDINI-NAXOS	E014
MESSINA	GIOIOSA MAREA	E043
MESSINA	GRANITI	E142
MESSINA	GUALTIERI SICAMINO`	E233
MESSINA	ITALA	E374
MESSINA	LENI	E523
MESSINA	LETOIANNI	E555
MESSINA	LIBRIZZI	E571
MESSINA	LIMINA	E594
MESSINA	LIPARI	E606
MESSINA	LONGI	E674
MESSINA	MALFA	E855
MESSINA	MANDANICI	E876
MESSINA	MAZZARRA` SANT`ANDREA	F066
MESSINA	MERI`	F147
MESSINA	MESSINA	F158
MESSINA	MILAZZO	F206
MESSINA	MILITELLO ROSMARINO	F210
MESSINA	MIRTO	F242
MESSINA	MISTRETTA	F251
MESSINA	MOIO ALCANTARA	F277
MESSINA	MONFORTE SAN GIORGIO	F359
MESSINA	MONGIUFFI MELIA	F368
MESSINA	MONTAGNAREALE	F395
MESSINA	MONTALBANO ELICONA	F400
MESSINA	MOTTA CAMASTRA	F772
MESSINA	MOTTA D`AFFERMO	F773
MESSINA	NASO	F848
MESSINA	NIZZA DI SICILIA	F901
MESSINA	NOVARA DI SICILIA	F951
MESSINA	OLIVERI	G036
MESSINA	PACE DEL MELA	G209
MESSINA	PAGLIARA	G234
MESSINA	PATTI	G377
MESSINA	PETTINEO	G522
MESSINA	PIRAINO	G699
MESSINA	RACCUIA	H151
MESSINA	REITANO	H228
MESSINA	ROCCAFIORITA	H405
MESSINA	ROCCALUMERA	H418
MESSINA	ROCCAVALDINA	H380
MESSINA	ROCCELLA VALDEMONE	H455
MESSINA	RODI` MILICI	H479
MESSINA	ROMETTA	H519
MESSINA	S SALVATORE DI FITALIA	I147
MESSINA	S STEFANO DI CAMASTRA	I370
MESSINA	SAN FILIPPO DEL MELA	H842
MESSINA	SAN FRATELLO	H850
MESSINA	SAN MARCO D`ALUNZIO	H982
MESSINA	SAN PIER NICETO	I084
MESSINA	SAN PIERO PATTI	I086
MESSINA	SAN TEODORO	I328
MESSINA	SANTA DOMENICA VITTORIA	I184
MESSINA	SANTA LUCIA DEL MELA	I220
MESSINA	SANTA MARINA SALINA	I254
MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	I311
MESSINA	SANT`AGATA DI MILITELLO	I199
MESSINA	SANT`ALESSIO SICULO	I215
MESSINA	SANT`ANGELO DI BROLO	I283
MESSINA	SAPONARA	I420
MESSINA	SAVOCA	I477
MESSINA	SCALETTA ZANCLEA	I492
MESSINA	SINAGRA	I747
MESSINA	SPADAFORA	I881
MESSINA	TAORMINA	L042
MESSINA	TERME VIGLIATORE	M210
MESSINA	TORREGROTTA	L271
MESSINA	TORRENOVA	M286
MESSINA	TORTORICI	L308
MESSINA	TRIPI	L431

MESSINA	TUSA	L478
MESSINA	UCRIA	L482
MESSINA	VILLAFRANCA TIRRENA	L950
MILANO	ABBIATEGRASSO	A010
MILANO	AGRATE BRIANZA	A087
MILANO	AICURZIO	A096
MILANO	ALBAIRATE	A127
MILANO	ARCONATE	A375
MILANO	ARCORE	A376
MILANO	ARLUNO	A413
MILANO	BAREGGIO	A652
MILANO	BASIANO	A697
MILANO	BASIGLIO	A699
MILANO	BELLUSCO	A759
MILANO	BERNAREGGIO	A802
MILANO	BERNATE TICINO	A804
MILANO	BESANA IN BRIANZA	A818
MILANO	BESATE	A820
MILANO	BINASCO	A872
MILANO	BOFFALORA SOPRA TICINO	A920
MILANO	BUCCINASCO	B240
MILANO	BUSCATE	B286
MILANO	BUSNAGO	B289
MILANO	BUSTO GAROLFO	B301
MILANO	CAMBIAGO	B461
MILANO	CAMPARADA	B501
MILANO	CARNATE	B798
MILANO	CARPIANO	B820
MILANO	CASARILE	B938
MILANO	CASOREZZO	B989
MILANO	CASSANO D`ADDA	C003
MILANO	CASSINETTA DI LUGAGNANO	C033
MILANO	CASTANO PRIMO	C052
MILANO	CAVENAGO DI BRIANZA	C395
MILANO	CERRO AL LAMBRO	C536
MILANO	CERRO MAGGIORE	C537
MILANO	CISLIANO	C733
MILANO	COGLIATE	C820
MILANO	CORBETTA	C986
MILANO	CORNAREDO	D018
MILANO	CORNATE D`ADDA	D019
MILANO	CORREZZANA	D038
MILANO	CUGGIONO	D198
MILANO	CUSAGO	D229
MILANO	DAIRAGO	D244
MILANO	GAGGIANO	D845
MILANO	GESSATE	D995
MILANO	GORGONZOLA	E094
MILANO	GUDO VISCONTI	E258
MILANO	INVERUNO	E313
MILANO	INZAGO	E317
MILANO	LACCHIARELLA	E395
MILANO	LAINATE	E415
MILANO	LAZZATE	E504
MILANO	LEGNANO	E514
MILANO	LENTATE SUL SEVESO	E530
MILANO	LESMO	E550
MILANO	LIMBIATE	E591
MILANO	LOCATE DI TRIULZI	E639
MILANO	MAGENTA	E801
MILANO	MAGNAGO	E819
MILANO	MASATE	F003
MILANO	MEDIGLIA	F084
MILANO	MELZO	F119
MILANO	MEZZAGO	F165
MILANO	MILANO	F205
MILANO	MISINTO	F247
MILANO	MORIMONDO	D033
MILANO	MOTTA VISCONTI	F783
MILANO	NERVIANO	F874
MILANO	NOVA MILANESE	F944
MILANO	NOVIGLIO	F968
MILANO	OPERA	G078
MILANO	ORNAGO	G116
MILANO	OSSONA	G181
MILANO	OZZERO	G206
MILANO	PARABIAGO	G324
MILANO	PESCHIERA BORROMEO	G488
MILANO	PIEVE EMANUELE	G634
MILANO	PIOLTELLO	G686
MILANO	POGLIANO MILANESE	G772
MILANO	POZZUOLO MARTESANA	G965
MILANO	RESCALDINA	H240
MILANO	ROBECCHETTO CON INDUNO	H371
MILANO	ROBECCO SUL NAVIGLIO	H373
MILANO	RONCELLO	H529
MILANO	RONCO BRIANTINO	H537
MILANO	ROSATE	H560
MILANO	ROZZANO	H623
MILANO	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	H803
MILANO	SAN GIULIANO MILANESE	H930
MILANO	SAN ZENONE AL LAMBRO	I415
MILANO	SETTALA	I696
MILANO	SOLARO	I786
MILANO	SULBIATE	I998
MILANO	TREZZANO ROSA	L408
MILANO	TREZZO SULL`ADDA	L411
MILANO	TRIUGGIO	L434
MILANO	TRUCCAZZANO	L454
MILANO	TURBIGO	L471
MILANO	USMATE VELATE	L511
MILANO	VANZAGO	L665
MILANO	VAPRIO D`ADDA	L667
MILANO	VEDUGGIO CON COLZANO	L709
MILANO	VERMEZZO CON ZELO	M424
MILANO	VERNATE	L773
MILANO	VILLA CORTESE	L928
MILANO	VIMERCATE	M052
MILANO	ZIBIDO SAN GIACOMO	M176
MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE	A038
MANTOVA	ASOLA	A470
MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO	A575
MANTOVA	BORGO MANTOVANO	M396
MANTOVA	BORGO VIRGILIO	M340
MANTOVA	BORGOCARBONARA	M406
MANTOVA	BOZZOLO	B110
MANTOVA	CANNETO SULL`OGLIO	B612
MANTOVA	CASALOLDO	B907
MANTOVA	CASTEL D`ARIO	C076
MANTOVA	CASTEL GOFFREDO	C118
MANTOVA	CASTELBELFORTE	C059
MANTOVA	CASTELLUCCHIO	C195
MANTOVA	CASTIGLIONE D STIVIERE	C312
MANTOVA	CAVRIANA	C406
MANTOVA	CERESARA	C502
MANTOVA	CURTATONE	D227
MANTOVA	DOSOLO	D351
MANTOVA	GAZZUOLO	D959
MANTOVA	GOITO	E078
MANTOVA	GONZAGA	E089
MANTOVA	GUIDIZZOLO	E261
MANTOVA	MAGNACAVALLO	E818
MANTOVA	MANTOVA	E897
MANTOVA	MARCARIA	E922
MANTOVA	MARMIROLO	E962
MANTOVA	MEDOLE	F086
MANTOVA	MOGLIA	F267
MANTOVA	MONZAMBANO	F705
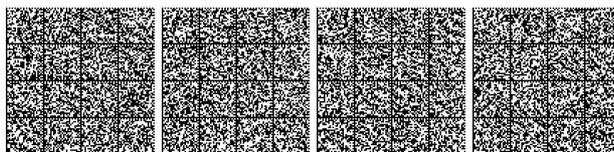
MANTOVA	MOTTEGGIANA	B012
MANTOVA	OSTIGLIA	G186
MANTOVA	PEGOGNAGA	G417
MANTOVA	PIUBEGA	G717
MANTOVA	POGGIO RUSCO	G753
MANTOVA	POMPONESCO	G816
MANTOVA	PONTI SUL MINCIO	G862
MANTOVA	PORTO MANTOVANO	G917
MANTOVA	QUINGENTOLE	H129
MANTOVA	QUISTELLO	H143
MANTOVA	REDONDESCO	H218
MANTOVA	RIVAROLO MANTOVANO	H342
MANTOVA	RODIGO	H481
MANTOVA	RONCOFERRARO	H541
MANTOVA	ROVERBELLA	H604
MANTOVA	SABBIONETA	H652
MANTOVA	SAN BENEDETTO PO	H771
MANTOVA	SAN GIACOMO D SEGNATE	H870
MANTOVA	SAN GIORGIO BIGARELLO	H883
MANTOVA	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	H912
MANTOVA	SAN MARTINO DALL`ARGINE	I005
MANTOVA	SCHIVENOGLIA	I532
MANTOVA	SERMIDE E FELONICA	I632
MANTOVA	SERRAVALLE A PO	I662
MANTOVA	SOLFERINO	I801
MANTOVA	SUSTINENTE	L015
MANTOVA	SUZZARA	L020
MANTOVA	VIADANA	L826
MANTOVA	VILLIMPENTA	M044
MANTOVA	VOLTA MANTOVANA	M125
MODENA	BASTIGLIA	A713
MODENA	BOMPORTO	A959
MODENA	CAMPOGALLIANO	B539
MODENA	CAMPOSANTO	B566
MODENA	CARPI	B819
MODENA	CASTELFRANCO EMILIA	C107
MODENA	CASTELNUOVO RANGONE	C242
MODENA	CASTELVETRO DI MODENA	C287
MODENA	CAVEZZO	C398
MODENA	CONCORDIA SULLA SECCHIA	C951
MODENA	FANANO	D486
MODENA	FINALE EMILIA	D599
MODENA	FIORANO MODENESE	D607
MODENA	FIUMALBO	D617
MODENA	FORMIGINE	D711
MODENA	FRASSINORO	D783
MODENA	GUIGLIA	E264
MODENA	LAMA MOCOGNO	E426
MODENA	MARANELLO	E904
MODENA	MARANO SUL PANARO	E905
MODENA	MIRANDOLA	F240
MODENA	MODENA	F257
MODENA	MONTEFIORINO	F503
MODENA	MONTESE	F642
MODENA	NONANTOLA	F930
MODENA	NOVI DI MODENA	F966
MODENA	PALAGANO	G250
MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	G393
MODENA	POLINAGO	G789
MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA	H061
MODENA	RAVARINO	H195
MODENA	RIOLUNATO	H303
MODENA	SAN CESARIO SUL PANARO	H794
MODENA	SAN FELICE SUL PANARO	H835
MODENA	SAN POSSIDONIO	I128
MODENA	SAN PROSPERO	I133
MODENA	SASSUOLO	I462
MODENA	SAVIGNANO SUL PANARO	I473
MODENA	SERRAMAZZONI	F357
MODENA	SESTOLA	I689
MODENA	SOLIERA	I802
MODENA	SPILAMBERTO	I903
MODENA	VIGNOLA	L885
MODENA	ZOCCA	M183
MASSA CARRARA	AULLA	A496
MASSA CARRARA	BAGNONE	A576
MASSA CARRARA	CARRARA	B832
MASSA CARRARA	COMANO	C914
MASSA CARRARA	FILATTIERA	D590
MASSA CARRARA	FIVIZZANO	D629
MASSA CARRARA	FOSDINOVO	D735
MASSA CARRARA	LICCIANA NARDI	E574
MASSA CARRARA	MONTIGNOSO	F679
MASSA CARRARA	MULAZZO	F802
MASSA CARRARA	PONTREMOLI	G870
MASSA CARRARA	TRESANA	L386
MASSA CARRARA	VILLAFRANCA LUNIGIANA	L946
MASSA CARRARA	ZERI	M169
MATERA	ACCETTURA	A017
MATERA	ALIANO	A196
MATERA	BERNALDA	A801
MATERA	CALCIANO	B391
MATERA	CIRIGLIANO	C723
MATERA	COLOBRARO	C888
MATERA	CRACO	D128
MATERA	FERRANDINA	D547
MATERA	GARAGUSO	D909
MATERA	GORGOGLIONE	E093
MATERA	GRASSANO	E147
MATERA	GROTTOLE	E213
MATERA	IRSINA	E326
MATERA	MATERA	F052
MATERA	MIGLIONICO	F201
MATERA	MONTALBANO IONICO	F399
MATERA	MONTESCAGLIOSO	F637
MATERA	NOVA SIRI	A942
MATERA	OLIVETO LUCANO	G037
MATERA	PISTICCI	G712
MATERA	POLICORO	G786
MATERA	POMARICO	G806
MATERA	ROTONDELLA	H591
MATERA	SALANDRA	H687
MATERA	SAN GIORGIO LUCANO	H888
MATERA	SAN MAURO FORTE	I029
MATERA	SCANZANO IONICO	M256
MATERA	STIGLIANO	I954
MATERA	TRICARICO	L418
MATERA	TURSI	L477
MATERA	VALSINNI	D513
NAPOLI	ACERRA	A024
NAPOLI	AFRAGOLA	A064
NAPOLI	BACOLI	A535
NAPOLI	BOSCOREALE	B076
NAPOLI	BOSCOTRECASE	B077
NAPOLI	BRUSCIANO	B227
NAPOLI	CAIVANO	B371
NAPOLI	CALVIZZANO	B452
NAPOLI	CASTELLO DI CISTERNA	C188
NAPOLI	CICCIANO	C675
NAPOLI	CRISPANO	D170
NAPOLI	ERCOLANO	H243
NAPOLI	FRATTAMAGGIORE	D789
NAPOLI	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054
NAPOLI	GRAGNANO	E131
NAPOLI	LETTERE	E557
NAPOLI	LIVERI	E620
NAPOLI	MARIGLIANELLA	E954
NAPOLI	MARIGLIANO	E955

NAPOLI	MASSA LUBRENSE	F030
NAPOLI	META	F162
NAPOLI	NAPOLI	F839
NAPOLI	NOLA	F924
NAPOLI	PALMA CAMPANIA	G283
NAPOLI	PIANO DI SORRENTO	G568
NAPOLI	POGGIOMARINO	G762
NAPOLI	POMIGLIANO D`ARCO	G812
NAPOLI	POMPEI	G813
NAPOLI	POZZUOLI	G964
NAPOLI	QUALIANO	H101
NAPOLI	ROCCARAINOLA	H433
NAPOLI	S. MARIA LA CARITA`	M273
NAPOLI	SAN PAOLO BEL SITO	I073
NAPOLI	SAN VITALIANO	I391
NAPOLI	SANT`ANASTASIA	I262
NAPOLI	SANT`ANTONIO ABATE	I300
NAPOLI	SAVIANO	I469
NAPOLI	SOMMA VESUVIANA	I820
NAPOLI	SORRENTO	I862
NAPOLI	TERZIGNO	L142
NAPOLI	TORRE DEL GRECO	L259
NAPOLI	TRECASE	M280
NAPOLI	VICO EQUENSE	L845
NAPOLI	VILLARICCA	G309
NOVARA	AGRATE CONTURBIA	A088
NOVARA	AMENO	A264
NOVARA	ARMENO	A414
NOVARA	ARONA	A429
NOVARA	BARENGO	A653
NOVARA	BELLINZAGO NOVARESE	A752
NOVARA	BIANDRATE	A844
NOVARA	BOGOGNO	A929
NOVARA	BORGOLAVEZZARO	B016
NOVARA	BORGOMANERO	B019
NOVARA	BRIGA NOVARESE	B176
NOVARA	BRIONA	B183
NOVARA	CALTIGNAGA	B431
NOVARA	CAMERI	B473
NOVARA	CARPIGNANO SESIA	B823
NOVARA	CASALBELTRAME	B864
NOVARA	CASALEGGIO NOVARA	B883
NOVARA	CASALINO	B897
NOVARA	CASALVOLONE	B920
NOVARA	CASTELLAZZO NOVARESE	C149
NOVARA	CAVAGLIETTO	C364
NOVARA	CAVAGLIO D`AGOGNA	C365
NOVARA	CAVALLIRIO	C378
NOVARA	CERANO	C483
NOVARA	COMIGNAGO	C926
NOVARA	CRESSA	D162
NOVARA	CUREGGIO	D216
NOVARA	DIVIGNANO	D309
NOVARA	FARA NOVARESE	D492
NOVARA	FONTANETO D`AGOGNA	D675
NOVARA	GALLIATE	D872
NOVARA	GARBAGNA NOVARESE	D911
NOVARA	GATTICO-VERUNO	M416
NOVARA	GHEMME	E001
NOVARA	GRANOZZO CON MONTICELLO	E143
NOVARA	GRIGNASCO	E177
NOVARA	MAGGIORA	E803
NOVARA	MANDELLO VITTA	E880
NOVARA	MEINA	F093
NOVARA	MEZZOMERICO	F188
NOVARA	MIASINO	F191
NOVARA	MOMO	F317
NOVARA	NEBBIUNO	F859
NOVARA	NIBBIOLA	F886
NOVARA	NOVARA	F952
NOVARA	OLEGGIO	G019
NOVARA	PELLA	G421
NOVARA	POMBIA	G809
NOVARA	PRATO SESIA	H001
NOVARA	RECETTO	H213
NOVARA	ROMAGNANO SESIA	H502
NOVARA	ROMENTINO	H518
NOVARA	SAN NAZZARO SESIA	I052
NOVARA	SAN PIETRO MOSEZZO	I116
NOVARA	SILLAVENGO	I736
NOVARA	SIZZANO	I767
NOVARA	SOZZAGO	I880
NOVARA	SUNO	L007
NOVARA	TERDOBBIATE	L104
NOVARA	TORNACO	L223
NOVARA	TRECATE	L356
NOVARA	VAPRIO D`AGOGNA	L668
NOVARA	VARALLO POMBIA	L670
NOVARA	VESPOLATE	L808
NOVARA	VICOLUNGO	L847
NOVARA	VINZAGLIO	M062
NUORO	ARITZO	A407
NUORO	ARZANA	A454
NUORO	ATZARA	A492
NUORO	AUSTIS	A503
NUORO	BARI SARDO	A663
NUORO	BAUNEI	A722
NUORO	BELVI	A776
NUORO	BIRORI	A880
NUORO	BITTI	A895
NUORO	BOLOTANA	A948
NUORO	BORORE	B056
NUORO	BORTIGALI	B062
NUORO	BOSA	B068
NUORO	BUDONI	B248
NUORO	DESULO	D287
NUORO	DORGALI	D345
NUORO	DUALCHI	D376
NUORO	ESCALAPLANO	D430
NUORO	ESCOLCA	D431
NUORO	ESTERZILI	D443
NUORO	FLUSSIO	D640
NUORO	FONNI	D665
NUORO	GADONI	D842
NUORO	GAIRO	D859
NUORO	GALTELLI	D888
NUORO	GAVOI	D947
NUORO	GENONI	D968
NUORO	GERGEI	D982
NUORO	GIRASOLE	E049
NUORO	ILBONO	E283
NUORO	IRGOLI	E323
NUORO	ISILI	E336
NUORO	JERZU	E387
NUORO	LACONI	E400
NUORO	LANUSEI	E441
NUORO	LEI	E517
NUORO	LOCERI	E644
NUORO	LOCULI	E646
NUORO	LODE`	E647
NUORO	LODINE	E649
NUORO	LOTZORAI	E700
NUORO	LULA	E736
NUORO	MACOMER	E788
NUORO	MAGOMADAS	E825
NUORO	MAMOIADA	E874
NUORO	MEANA SARDO	F073
NUORO	MODOLO	F261

NUORO	MONTRESTA	F698
NUORO	NORAGUGUME	F933
NUORO	NUORO	F979
NUORO	NURAGUS	F981
NUORO	NURALLAO	F982
NUORO	NURRI	F986
NUORO	OLIENA	G031
NUORO	OLLOLAI	G044
NUORO	OLZAI	G058
NUORO	ONANI	G064
NUORO	ONIFAI	G070
NUORO	ONIFERI	G071
NUORO	ORANI	G084
NUORO	ORGOSOLO	G097
NUORO	OROSEI	G119
NUORO	OROTELLI	G120
NUORO	ORROLI	G122
NUORO	ORTUERI	G146
NUORO	ORUNE	G147
NUORO	OSIDDA	G154
NUORO	OSINI	G158
NUORO	OTTANA	G191
NUORO	OVODDA	G201
NUORO	PERDASDEFOGU	G445
NUORO	POSADA	G929
NUORO	SADALI	H659
NUORO	SAGAMA	H661
NUORO	SAN TEODORO	I329
NUORO	SARULE	I448
NUORO	SERRI	I668
NUORO	SEUI	I706
NUORO	SEULO	I707
NUORO	SILANUS	I730
NUORO	SINDIA	I748
NUORO	SINISCOLA	I751
NUORO	SORGONO	I851
NUORO	SUNI	L006
NUORO	TALANA	L036
NUORO	TERTENIA	L140
NUORO	TETI	L153
NUORO	TIANA	L160
NUORO	TINNURA	L172
NUORO	TONARA	L202
NUORO	TORPE`	L231
NUORO	TORTOLI`	A355
NUORO	TRIEI	L423
NUORO	ULASSAI	L489
NUORO	URZULEI	L506
NUORO	USSASSAI	L514
NUORO	VILLAGRANDE STRISAILI	L953
NUORO	VILLANOVATULO	L992
ORISTANO	ABBASANTA	A007
ORISTANO	AIDOMAGGIORE	A097
ORISTANO	ALBAGIARA	A126
ORISTANO	ALES	A180
ORISTANO	ALLAI	A204
ORISTANO	ARBOREA	A357
ORISTANO	ARDAULI	A380
ORISTANO	ASSOLO	A477
ORISTANO	ASUNI	A480
ORISTANO	BARADILI	A614
ORISTANO	BARESSA	A655
ORISTANO	BAULADU	A721
ORISTANO	BIDONI`	A856
ORISTANO	BONARCADO	A960
ORISTANO	BORONEDDU	B055
ORISTANO	BUSACHI	B281
ORISTANO	CABRAS	B314
ORISTANO	CUGLIERI	D200
ORISTANO	CURCURIS	D214
ORISTANO	FORDONGIANUS	D695
ORISTANO	GHILARZA	E004
ORISTANO	GONNOSCODINA	E087
ORISTANO	GONNOSNO`	D585
ORISTANO	GONNOSTRAMATZA	E088
ORISTANO	MARRUBIU	E972
ORISTANO	MASULLAS	F050
ORISTANO	MILIS	F208
ORISTANO	MOGORELLA	F270
ORISTANO	MOGORO	F272
ORISTANO	MORGONGIORI	F727
ORISTANO	NARBOLIA	F840
ORISTANO	NEONELI	F867
ORISTANO	NORBELLO	F934
ORISTANO	NUGHEDU SANTA VITTORIA	F974
ORISTANO	NURACHI	F980
ORISTANO	NURECI	F985
ORISTANO	OLLASTRA SIMAXIS	G043
ORISTANO	ORISTANO	G113
ORISTANO	PALMAS ARBOREA	G286
ORISTANO	PAU	G379
ORISTANO	PAULILATINO	G384
ORISTANO	POMPU	G817
ORISTANO	RIOLA SARDO	H301
ORISTANO	RUINAS	F271
ORISTANO	SAMUGHEO	H756
ORISTANO	SAN NICOLO` D`ARCIDANO	A368
ORISTANO	SAN VERO MILIS	I384
ORISTANO	SANTA GIUSTA	I205
ORISTANO	SANT`ANTONIO RUINAS	I298
ORISTANO	SANTU LUSSURGIU	I374
ORISTANO	SCANO DI MONTIFERRO	I503
ORISTANO	SEDILO	I564
ORISTANO	SENEGHE	I605
ORISTANO	SENIS	I609
ORISTANO	SENNARIOLO	I613
ORISTANO	SIAMAGGIORE	I717
ORISTANO	SIAMANNA	I718
ORISTANO	SIAPICCIA	I721
ORISTANO	SIMALA	I742
ORISTANO	SIMAXIS	I743
ORISTANO	SINI	I749
ORISTANO	SIRIS	I757
ORISTANO	SODDI	I778
ORISTANO	SOLARUSSA	I791
ORISTANO	SORRADILE	I861
ORISTANO	TADASUNI	L023
ORISTANO	TERRALBA	L122
ORISTANO	TRAMATZA	L321
ORISTANO	TRESNURAGHES	L393
ORISTANO	ULA` TIRSO	L488
ORISTANO	URAS	L496
ORISTANO	USELLUS	L508
ORISTANO	VILLA URBANA	M030
ORISTANO	VILLA VERDE	A609
ORISTANO	VILLANOVA TRUSCHEDU	L991
ORISTANO	ZEDDIANI	M153
ORISTANO	ZERFALIU	M168
PALERMO	ALIA	A195
PALERMO	ALIMENA	A202
PALERMO	ALIMINUSA	A203
PALERMO	ALTAVILLA MILICIA	A229
PALERMO	ALTOFONTE	A239
PALERMO	BAGHERIA	A546
PALERMO	BALESTRATE	A592
PALERMO	BAUCINA	A719
PALERMO	BELMONTE MEZZAGNO	A764
PALERMO	BISACQUINO	A882
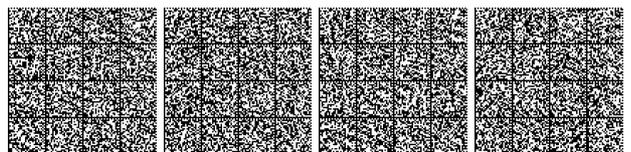
PALERMO	BLUFI	M268	PIACENZA	AGAZZANO	A067
PALERMO	BOLOGNETTA	A946	PIACENZA	ALSENO	A223
PALERMO	BOMPIETRO	A958	PIACENZA	ALTA VAL TIDONE	M386
PALERMO	BORGETTO	A991	PIACENZA	BETTOLA	A831
PALERMO	CACCAMO	B315	PIACENZA	BOBBIO	A909
PALERMO	CALTAVUTURO	B430	PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE	B025
PALERMO	CAMPOFELICE DI FITALIA	B533	PIACENZA	CADEO	B332
PALERMO	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	B532	PIACENZA	CALENDASCO	B405
PALERMO	CAMPOFIORITO	B535	PIACENZA	CARPANETO PIACENTINO	B812
PALERMO	CAMPOREALE	B556	PIACENZA	CASTEL SAN GIOVANNI	C261
PALERMO	CARINI	B780	PIACENZA	CASTELL`ARQUATO	C145
PALERMO	CASTELBUONO	C067	PIACENZA	CASTELVETRO PIACENTINO	C288
PALERMO	CASTELDACCIA	C074	PIACENZA	CERIGNALE	C513
PALERMO	CASTELLANA SICULA	C135	PIACENZA	COLI	C838
PALERMO	CASTRONUOVO DI SICILIA	C344	PIACENZA	CORTE BRUGNATELLA	D054
PALERMO	CEFALA` DIANA	C420	PIACENZA	CORTEMAGGIORE	D061
PALERMO	CEFALU`	C421	PIACENZA	FARINI	D502
PALERMO	CERDA	C496	PIACENZA	FERRIERE	D555
PALERMO	CHIUSA SCLAFANI	C654	PIACENZA	FIORENZUOLA D`ARDA	D611
PALERMO	CIMINNA	C696	PIACENZA	GAZZOLA	D958
PALERMO	CINISI	C708	PIACENZA	GOSSOLENGO	E114
PALERMO	COLLESANO	C871	PIACENZA	GRAGNANO TREBBIENSE	E132
PALERMO	CONTESSA ENTELLINA	C968	PIACENZA	GROPPARELLO	E196
PALERMO	CORLEONE	D009	PIACENZA	LUGAGNANO VAL D`ARDA	E726
PALERMO	GANGI	D907	PIACENZA	MONTICELLI D`ONGINA	F671
PALERMO	GERACI SICULO	D977	PIACENZA	MORFASSO	F724
PALERMO	GIARDINELLO	E013	PIACENZA	OTTONE	G195
PALERMO	GIULIANA	E055	PIACENZA	PIACENZA	G535
PALERMO	GODRANO	E074	PIACENZA	PIANELLO VAL TIDONE	G557
PALERMO	GRATTERI	E149	PIACENZA	PIOZZANO	G696
PALERMO	ISNELLO	E337	PIACENZA	PODENZANO	G747
PALERMO	LASCARI	E459	PIACENZA	PONTE DELL`OLIO	G842
PALERMO	LERCARA FRIDDI	E541	PIACENZA	PONTENURE	G852
PALERMO	MARINEO	E957	PIACENZA	RIVERGARO	H350
PALERMO	MEZZOJUSO	F184	PIACENZA	ROTTOFRENO	H593
PALERMO	MISILMERI	F246	PIACENZA	SAN GIORGIO PIACENTINO	H887
PALERMO	MONREALE	F377	PIACENZA	SARMATO	I434
PALERMO	MONTELEPRE	F544	PIACENZA	TRAVO	L348
PALERMO	MONTEMAGGIORE BELSITO	F553	PIACENZA	VERNASCA	L772
PALERMO	PALAZZO ADRIANO	G263	PIACENZA	VIGOLZONE	L897
PALERMO	PALERMO	G273	PIACENZA	VILLANOVA SULL`ARDA	L980
PALERMO	PARTINICO	G348	PIACENZA	ZERBA	M165
PALERMO	PETRALIA SOPRANA	G510	PIACENZA	ZIANO PIACENTINO	L848
PALERMO	PETRALIA SOTTANA	G511	PADOVA	AGNA	A075
PALERMO	PIANA DEGLI ALBANESI	G543	PADOVA	ANGUILLARA VENETA	A296
PALERMO	POLIZZI GENEROSA	G792	PADOVA	ARQUA` PETRARCA	A434
PALERMO	POLLINA	G797	PADOVA	BAGNOLI DI SOPRA	A568
PALERMO	PRIZZI	H070	PADOVA	BAONE	A613
PALERMO	ROCCAMENA	H422	PADOVA	BOARA PISANI	A906
PALERMO	ROCCAPALUMBA	H428	PADOVA	BORGO VENETO	M402
PALERMO	SAN CIPIRELLO	H797	PADOVA	BORGORICCO	B031
PALERMO	SAN GIUSEPPE IATO	H933	PADOVA	CAMPO SAN MARTINO	B564
PALERMO	SAN MAURO CASTELVERDE	I028	PADOVA	CAMPODARSEGO	B524
PALERMO	SANTA CRISTINA GELA	I174	PADOVA	CAMPODORO	B531
PALERMO	SANTA FLAVIA	I188	PADOVA	CANDIANA	B589
PALERMO	SCIARA	I534	PADOVA	CASALSERUGO	B912
PALERMO	SCILLATO	I538	PADOVA	CINTO EUGANEO	C713
PALERMO	SCLAFANI BAGNI	I541	PADOVA	CITTADELLA	C743
PALERMO	TERMINI IMERESE	L112	PADOVA	CODEVIGO	C812
PALERMO	TERRASINI	L131	PADOVA	CORREZZOLA	D040
PALERMO	TORRETTA	L282	PADOVA	CURTAROLO	D226
PALERMO	TRABIA	L317	PADOVA	DUE CARRARE	M300
PALERMO	TRAPPETO	L332	PADOVA	ESTE	D442
PALERMO	USTICA	L519	PADOVA	FONTANIVA	D679
PALERMO	VALLEDOLMO	L603	PADOVA	GALZIGNANO TERME	D889
PALERMO	VENTIMIGLIA DI SICILIA	L740	PADOVA	GAZZO	D956
PALERMO	VICARI	L837	PADOVA	GRANTORTO	E145
PALERMO	VILLABATE	L916	PADOVA	LOREGGIA	E684
PALERMO	VILLAFRATI	L951	PADOVA	LOZZO ATESTINO	E709

PADOVA	MASI	F013
PADOVA	MASSANZAGO	F033
PADOVA	MEGLIADINO SAN VITALE	F092
PADOVA	MERLARA	F148
PADOVA	MESTRINO	F161
PADOVA	MONSELICE	F382
PADOVA	PADOVA	G224
PADOVA	PIACENZA D`ADIGE	G534
PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA	G587
PADOVA	PIOMBINO DESE	G688
PADOVA	PIOVE DI SACCO	G693
PADOVA	PONTELONGO	G850
PADOVA	ROVOLON	H622
PADOVA	RUBANO	H625
PADOVA	SACCOLONGO	H655
PADOVA	SAN GIORGIO IN BOSCO	H897
PADOVA	SAN MARTINO DI LUPARI	I008
PADOVA	SAN PIETRO IN GU	I107
PADOVA	SAN PIETRO VIMINARIO	I120
PADOVA	SANT`URBANO	I375
PADOVA	SAONARA	I418
PADOVA	STANGHELLA	I938
PADOVA	TEOLO	L100
PADOVA	TORREGLIA	L270
PADOVA	TREBASELEGHE	L349
PADOVA	TRIBANO	L414
PADOVA	VEGGIANO	L710
PADOVA	VIGHIZZOLO D`ESTE	L878
PADOVA	VILLA DEL CONTE	L934
PADOVA	VILLAFRANCA PADOVANA	L947
PADOVA	VO	M103
PESCARA	ABBATEGGIO	A008
PESCARA	ALANNO	A120
PESCARA	BOLOGNANO	A945
PESCARA	BRITTOLI	B193
PESCARA	BUSSI SUL TIRINO	B294
PESCARA	CAPPELLE SUL TAVO	B681
PESCARA	CARAMANICO TERME	B722
PESCARA	CARPINETO DELLA NORA	B827
PESCARA	CASTIGLIONE A CASAURIA	C308
PESCARA	CATIGNANO	C354
PESCARA	CEPAGATTI	C474
PESCARA	CITTA` SANT`ANGELO	C750
PESCARA	CIVITAQUANA	C771
PESCARA	CIVITELLA CASANOVA	C779
PESCARA	COLLECORVINO	C853
PESCARA	CORVARA	D078
PESCARA	CUGNOLI	D201
PESCARA	ELICE	D394
PESCARA	FARINDOLA	D501
PESCARA	LETTOMANOPPELLO	E558
PESCARA	LORETO APRUTINO	E691
PESCARA	MANOPPELLO	E892
PESCARA	MONTEBELLO DI BERTONA	F441
PESCARA	MONTESILVANO	F646
PESCARA	MOSCUFO	F765
PESCARA	NOCCIANO	F908
PESCARA	PENNE	G438
PESCARA	PESCARA	G482
PESCARA	PESCOSANSONESCO	G499
PESCARA	PIANELLA	G555
PESCARA	PICCIANO	G589
PESCARA	PIETRANICO	G621
PESCARA	POPOLI	G878
PESCARA	ROCCAMORICE	H425
PESCARA	ROSCIANO	H562
PESCARA	S VALENTINO ABRUZZO CIT	I376
PESCARA	SALLE	H715
PESCARA	SANT`EUFEMIA A MAIELLA	I332
PESCARA	SCAFA	I482
PESCARA	SERRAMONACESCA	I649
PESCARA	SPOLTORE	I922
PESCARA	TOCCO DA CASAURIA	L186
PESCARA	TORRE DE` PASSERI	L263
PESCARA	TURRIVALIGNANI	L475
PESCARA	VICOLI	L846
PESCARA	VILLA CELIERA	L922
PERUGIA	ASSISI	A475
PERUGIA	BASTIA UMBRA	A710
PERUGIA	BETTONA	A832
PERUGIA	BEVAGNA	A835
PERUGIA	CAMPELLO SUL CLITUNNO	B504
PERUGIA	CANNARA	B609
PERUGIA	CASCIA	B948
PERUGIA	CASTEL RITALDI	C252
PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO	C309
PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	C527
PERUGIA	CITERNA	C742
PERUGIA	CITTA` DELLA PIEVE	C744
PERUGIA	CITTA` DI CASTELLO	C745
PERUGIA	COLLAZZONE	C845
PERUGIA	CORCIANO	C990
PERUGIA	COSTACCIARO	D108
PERUGIA	DERUTA	D279
PERUGIA	FOLIGNO	D653
PERUGIA	FOSSATO DI VICO	D745
PERUGIA	FRATTA TODINA	D787
PERUGIA	GIANO DELL`UMBRIA	E012
PERUGIA	GUALDO CATTANEO	E229
PERUGIA	GUALDO TADINO	E230
PERUGIA	GUBBIO	E256
PERUGIA	LISCIANO NICCONE	E613
PERUGIA	MAGIONE	E805
PERUGIA	MARSCIANO	E975
PERUGIA	MASSA MARTANA	F024
PERUGIA	MONTE CASTELLO DI VIBIO	F456
PERUGIA	MONTE S MARIA TIBERINA	F629
PERUGIA	MONTEFALCO	F492
PERUGIA	MONTELEONE DI SPOLETO	F540
PERUGIA	MONTONE	F685
PERUGIA	NOCERA UMBRA	F911
PERUGIA	NORCIA	F935
PERUGIA	PACIANO	G212
PERUGIA	PANICALE	G308
PERUGIA	PASSIGNANO S TRASIMENO	G359
PERUGIA	PERUGIA	G478
PERUGIA	PIEGARO	G601
PERUGIA	PIETRALUNGA	G618
PERUGIA	POGGIODOMO	G758
PERUGIA	PRECI	H015
PERUGIA	SAN GIUSTINO	H935
PERUGIA	SANT`ANATOLIA DI NARCO	I263
PERUGIA	SCHEGGIA E PASCELUPO	I522
PERUGIA	SCHEGGINO	I523
PERUGIA	SELLANO	I585
PERUGIA	SIGILLO	I727
PERUGIA	SPELLO	I888
PERUGIA	SPOLETO	I921
PERUGIA	TODI	L188
PERUGIA	TORGIANO	L216
PERUGIA	TREVI	L397
PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO	L466
PERUGIA	UMBERTIDE	D786
PERUGIA	VALFABBRICA	L573
PERUGIA	VALLO DI NERA	L627
PERUGIA	VALTOPINA	L653
PISA	BIENTINA	A864
PISA	BUTI	B303

PISA	CALCI	B390
PISA	CALCINAIA	B392
PISA	CAPANNOLI	B647
PISA	CASALE MARITTIMO	B878
PISA	CASCIANA TERME LARI	M327
PISA	CASCINA	B950
PISA	CASTELFRANCO DI SOTTO	C113
PISA	CASTELLINA MARITTIMA	C174
PISA	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	C244
PISA	CHIANNI	C609
PISA	CRESPINA LORENZANA	M328
PISA	FAUGLIA	D510
PISA	GUARDISTALLO	E250
PISA	LAIATICO	E413
PISA	MONTECATINI VAL DI CECINA	F458
PISA	MONTESCUDAIO	F640
PISA	MONTEVERDI MARITTIMO	F661
PISA	MONTOPOLI IN VAL D`ARNO	F686
PISA	ORCIANO PISANO	G090
PISA	PALAIA	G254
PISA	PECCIOLI	G395
PISA	PISA	G702
PISA	POMARANCE	G804
PISA	PONSACCO	G822
PISA	PONTEDERA	G843
PISA	RIPARBELLA	H319
PISA	SAN GIULIANO TERME	A562
PISA	SAN MINIATO	I046
PISA	SANTA CROCE SULL`ARNO	I177
PISA	SANTA LUCE	I217
PISA	SANTA MARIA A MONTE	I232
PISA	TERRICCIOLA	L138
PISA	VECCHIANO	L702
PISA	VICOPISANO	L850
PISA	VOLTERRA	M126
PORDENONE	ARBA	A354
PORDENONE	AVIANO	A516
PORDENONE	AZZANO DECIMO	A530
PORDENONE	BARCIS	A640
PORDENONE	BRUGNERA	B215
PORDENONE	BUDOIA	B247
PORDENONE	CANEVA	B598
PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA	B940
PORDENONE	CASTELNOVO DEL FRIULI	C217
PORDENONE	CAVASSO NUOVO	C385
PORDENONE	CHIONS	C640
PORDENONE	CIMOLAIS	C699
PORDENONE	CLAUT	C790
PORDENONE	CORDENONS	C991
PORDENONE	CORDOVADO	C993
PORDENONE	ERTO E CASSO	D426
PORDENONE	FANNA	D487
PORDENONE	FIUME VENETO	D621
PORDENONE	FONTANAFREDDA	D670
PORDENONE	MANIAGO	E889
PORDENONE	MEDUNO	F089
PORDENONE	MONTEREALE VALCELLINA	F596
PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO	F750
PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	G353
PORDENONE	PINZANO AL TAGLIAMENTO	G680
PORDENONE	POLCENIGO	G780
PORDENONE	PORCIA	G886
PORDENONE	PORDENONE	G888
PORDENONE	PRATA DI PORDENONE	G994
PORDENONE	PRAVISDOMINI	H010
PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	H609
PORDENONE	SACILE	H657
PORDENONE	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	H891
PORDENONE	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	H999
PORDENONE	SAN QUIRINO	I136
PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	I403
PORDENONE	SEQUALS	I621
PORDENONE	SESTO AL REGHENA	I686
PORDENONE	SPILIMBERGO	I904
PORDENONE	TRAMONTI DI SOPRA	L324
PORDENONE	TRAMONTI DI SOTTO	L325
PORDENONE	TRAVESIO	L347
PORDENONE	VALVASONE ARZENE	M346
PORDENONE	VITO D`ASIO	M085
PORDENONE	VIVARO	M096
PORDENONE	ZOPPOLA	M190
PRATO	CANTAGALLO	B626
PRATO	CARMIGNANO	B794
PRATO	MONTEMURLO	F572
PRATO	POGGIO A CAIANO	G754
PRATO	PRATO	G999
PRATO	VAIANO	L537
PRATO	VERNIO	L775
PARMA	ALBARETO	A138
PARMA	BARDI	A646
PARMA	BEDONIA	A731
PARMA	BERCETO	A788
PARMA	BORE	A987
PARMA	BORGO VAL DI TARO	B042
PARMA	BUSSETO	B293
PARMA	CALESTANO	B408
PARMA	COLLECCHIO	C852
PARMA	COLORNO	C904
PARMA	COMPIANO	C934
PARMA	CORNIGLIO	D026
PARMA	FELINO	D526
PARMA	FIDENZA	B034
PARMA	FONTANELLATO	D673
PARMA	FONTEVIVO	D685
PARMA	FORNOVO DI TARO	D728
PARMA	LANGHIRANO	E438
PARMA	LESIGNANO DE` BAGNI	E547
PARMA	MEDESANO	F082
PARMA	MONCHIO DELLE CORTI	F340
PARMA	MONTECHIARUGOLO	F473
PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI	F882
PARMA	NOCETO	F914
PARMA	PALANZANO	G255
PARMA	PARMA	G337
PARMA	PELLEGRINO PARMENSE	G424
PARMA	POLESINE ZIBELLO	M367
PARMA	ROCCABIANCA	H384
PARMA	SALA BAGANZA	H682
PARMA	SALSOMAGGIORE	H720
PARMA	SAN SECONDO PARMENSE	I153
PARMA	SISSA TRECASALI	M325
PARMA	SOLIGNANO	I803
PARMA	SORBOLO MEZZANI	M411
PARMA	TERENZO	E548
PARMA	TIZZANO VAL PARMA	L183
PARMA	TORNOLO	L229
PARMA	TORRILE	L299
PARMA	TRAVERSETOLO	L346
PARMA	VALMOZZOLA	L641
PARMA	VARANO DE` MELEGARI	L672
PARMA	VARSI	L689
PESARO URBINO	ACQUALAGNA	A035
PESARO URBINO	APECCHIO	A327
PESARO URBINO	BELFORTE ALL`ISAURO	A740
PESARO URBINO	BORGO PACE	B026
PESARO URBINO	CAGLI	B352
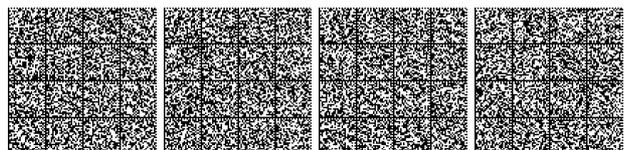
PESARO URBINO	CANTIANO	B636
PESARO URBINO	CARPEGNA	B816
PESARO URBINO	CARTOCETO	B846
PESARO URBINO	COLLI AL METAURO	M380
PESARO URBINO	FANO	D488
PESARO URBINO	FERMIGNANO	D541
PESARO URBINO	FOSSOMBRONE	D749
PESARO URBINO	FRATTE ROSA	D791
PESARO URBINO	FRONTINO	D807
PESARO URBINO	FRONTONE	D808
PESARO URBINO	GABICCE MARE	D836
PESARO URBINO	GRADARA	E122
PESARO URBINO	ISOLA DEL PIANO	E351
PESARO URBINO	LUNANO	E743
PESARO URBINO	MACERATA FELTRIA	E785
PESARO URBINO	MERCATELLO SUL METAURO	F135
PESARO URBINO	MERCATINO CONCA	F136
PESARO URBINO	MOMBAROCCIO	F310
PESARO URBINO	MONDAVIO	F347
PESARO URBINO	MONDOLFO	F348
PESARO URBINO	MONTE CERIGNONE	F467
PESARO URBINO	MONTE GRIMANO	F524
PESARO URBINO	MONTE PORZIO	F589
PESARO URBINO	MONTECALVO IN FOGLIA	F450
PESARO URBINO	MONTEFELCINO	F497
PESARO URBINO	MONTELABBATE	F533
PESARO URBINO	PEGLIO	G416
PESARO URBINO	PERGOLA	G453
PESARO URBINO	PESARO	G479
PESARO URBINO	PETRIANO	G514
PESARO URBINO	PIANDIMELETO	G551
PESARO URBINO	PIETRARUBBIA	G627
PESARO URBINO	PIOBBICO	G682
PESARO URBINO	SAN COSTANZO	H809
PESARO URBINO	SAN LORENZO IN CAMPO	H958
PESARO URBINO	SANT`ANGELO IN VADO	I287
PESARO URBINO	SANT`IPPOLITO	I344
PESARO URBINO	SASSOCORVARO AUDITORE	M413
PESARO URBINO	SERRA SANT`ABBONDIO	I654
PESARO URBINO	TAVOLETO	L078
PESARO URBINO	TAVULLIA	L081
PESARO URBINO	TERRE ROVERESCHE	M379
PESARO URBINO	URBANIA	L498
PESARO URBINO	URBINO	L500
PESARO URBINO	VALLEFOGLIA	M331
PISTOIA	ABETONE CUTIGLIANO	M376
PISTOIA	AGLIANA	A071
PISTOIA	BUGGIANO	B251
PISTOIA	CHIESINA UZZANESE	C631
PISTOIA	LAMPORECCHIO	E432
PISTOIA	LARCIANO	E451
PISTOIA	MARLIANA	E960
PISTOIA	MASSA E COZZILE	F025
PISTOIA	MONSUMMANO TERME	F384
PISTOIA	MONTALE	F410
PISTOIA	MONTECATINI TERME	A561
PISTOIA	PESCIA	G491
PISTOIA	PIEVE A NIEVOLE	G636
PISTOIA	PISTOIA	G713
PISTOIA	PONTE BUGGIANESE	G833
PISTOIA	QUARRATA	H109
PISTOIA	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377
PISTOIA	SERRAVALLE PISTOIESE	I660
PISTOIA	UZZANO	L522
PAVIA	ALAGNA	A118
PAVIA	ALBONESE	A171
PAVIA	ALBUZZANO	A175
PAVIA	ARENA PO	A387
PAVIA	BAGNARIA	A550
PAVIA	BARBIANELLO	A634
PAVIA	BASCAPE	A690
PAVIA	BASTIDA PANCARANA	A712
PAVIA	BATTUDA	A718
PAVIA	BELGIOIOSO	A741
PAVIA	BEREGUARDO	A792
PAVIA	BORGARELLO	A989
PAVIA	BORGO PRIOLO	B028
PAVIA	BORGO SAN SIRO	B038
PAVIA	BORGORATTO MORMOROLO	B030
PAVIA	BORNASCO	B051
PAVIA	BOSNASCO	B082
PAVIA	BRALLO DI PREGOLA	B117
PAVIA	BREME	B142
PAVIA	BRESSANA BOTTARONE	B159
PAVIA	BRONI	B201
PAVIA	CANDIA LOMELLINA	B587
PAVIA	CANNETO PAVESE	B613
PAVIA	CARBONARA AL TICINO	B741
PAVIA	CASEI GEROLA	B954
PAVIA	CASORATE PRIMO	B988
PAVIA	CASSOLNOVO	C038
PAVIA	CASTANA	C050
PAVIA	CASTEGGIO	C053
PAVIA	CASTELLO D`AGOGNA	C184
PAVIA	CASTELNOVETTO	C213
PAVIA	CAVA MANARA	C360
PAVIA	CECIMA	C414
PAVIA	CERANOVA	C484
PAVIA	CERGNAGO	C509
PAVIA	CERTOSA DI PAVIA	C541
PAVIA	CERVESINA	C551
PAVIA	CHIGNOLO PO	C637
PAVIA	CIGOGNOLA	C684
PAVIA	CILAVEGNA	C686
PAVIA	CODEVILLA	C813
PAVIA	COLLI VERDI	M419
PAVIA	CONFIENZA	C958
PAVIA	COPIANO	C979
PAVIA	CORANA	C982
PAVIA	CORTEOLONA E GENZONE	M372
PAVIA	CORVINO SAN QUIRICO	D081
PAVIA	COSTA DEI NOBILI	D109
PAVIA	COZZO	D127
PAVIA	CURA CARPIGNANO	B824
PAVIA	DORNO	D348
PAVIA	FERRERA ERBOGNONE	D552
PAVIA	FILIGHERA	D594
PAVIA	FORTUNAGO	D732
PAVIA	FRASCAROLO	D771
PAVIA	GALLIAVOLA	D873
PAVIA	GAMBARANA	D892
PAVIA	GAMBOLO	D901
PAVIA	GARLASCO	D925
PAVIA	GERENZAGO	D980
PAVIA	GIUSSAGO	E062
PAVIA	GODIASCO	E072
PAVIA	GOLFERENZO	E081
PAVIA	GRAVELLONA	E152
PAVIA	GROPELLO CAIROLI	E195
PAVIA	INVERNO E MONTELEONE	E310
PAVIA	LANDRIANO	E437
PAVIA	LANGOSCO	E439
PAVIA	LINAROLO	E600
PAVIA	LIRIO	E608
PAVIA	LOMELLO	E662
PAVIA	LUNGAVILLA	B387
PAVIA	MAGHERNO	E804
PAVIA	MARCIGNAGO	E934

PAVIA	MARZANO	E999
PAVIA	MEDE	F080
PAVIA	MENCONICO	F122
PAVIA	MEZZANA BIGLI	F170
PAVIA	MEZZANA RABATTONE	F171
PAVIA	MEZZANINO	F175
PAVIA	MIRADOLO TERME	F238
PAVIA	MONTALTO PAVESE	F417
PAVIA	MONTEBELLO BATTAGLIA	F440
PAVIA	MONTECALVO VERSIGGIA	F449
PAVIA	MONTESCANO	F638
PAVIA	MONTESEGALE	F644
PAVIA	MONTICELLI PAVESE	F670
PAVIA	MONTU BECCARIA	F701
PAVIA	MORNICO LOSANA	F739
PAVIA	MORTARA	F754
PAVIA	NICORVO	F891
PAVIA	OLEVANO DI LOMELLINA	G021
PAVIA	OLIVA GESSI	G032
PAVIA	OTTOBIANO	G194
PAVIA	PALESTRO	G275
PAVIA	PANCARANA	G304
PAVIA	PARONA	G342
PAVIA	PAVIA	G388
PAVIA	PIETRA DE GIORGI	G612
PAVIA	PIEVE ALBIGNOLA	G635
PAVIA	PIEVE DEL CAIRO	G639
PAVIA	PIEVE PORTO MORONE	G650
PAVIA	PONTE NIZZA	G851
PAVIA	REA	H204
PAVIA	REDAVALLE	H216
PAVIA	RETORBIDO	H246
PAVIA	RIVANAZZANO TERME	H336
PAVIA	ROBBIO	H369
PAVIA	ROCCA DE GIORGI	H396
PAVIA	ROCCA SUSELLA	H450
PAVIA	ROGNANO	H491
PAVIA	ROMAGNESE	H505
PAVIA	RONCARO	H527
PAVIA	ROSASCO	H559
PAVIA	ROVESCALA	H614
PAVIA	SAN CIPRIANO PO	H799
PAVIA	SAN DAMIANO AL COLLE	H814
PAVIA	SAN GENESIO ED UNITI	H859
PAVIA	SAN GIORGIO LOMELLINA	H885
PAVIA	SAN MARTINO SICCOMARIO	I014
PAVIA	SAN ZENONE AL PO	I416
PAVIA	SANNAZZARO DE` BURGONDI	I048
PAVIA	SANTA CRISTINA E BISSONE	I175
PAVIA	SANTA GIULETTA	I203
PAVIA	SANTA MARGHERITA STAFFORA	I230
PAVIA	SANTA MARIA DELLA VERSA	I237
PAVIA	SANT`ALESSIO CON VIALONE	I213
PAVIA	SANT`ANGELO LOMELLINA	I276
PAVIA	SARTIRANA LOMELLINA	I447
PAVIA	SCALDASOLE	I487
PAVIA	SEMIANA	I599
PAVIA	SIZIANO	E265
PAVIA	SOMMO	I825
PAVIA	SPESSA	I894
PAVIA	STRADELLA	I968
PAVIA	SUARDI	B014
PAVIA	TORRAZZA COSTE	L237
PAVIA	TORRE B CASTELLARO	L250
PAVIA	TORRE D`ARESE	L256
PAVIA	TORRE DEI NEGRI	L262
PAVIA	TORRE D`ISOLA	L269
PAVIA	TORREVECCHIA PIA	L285
PAVIA	TORRICELLA VERZATE	L292
PAVIA	TRAVACO SICCOMARIO	I236
PAVIA	TRIVOLZIO	L440
PAVIA	TROMELLO	L449
PAVIA	TROVO	L453
PAVIA	VAL DI NIZZA	L562
PAVIA	VALEGGIO	L568
PAVIA	VALLE LOMELLINA	L593
PAVIA	VALLE SALIMBENE	L617
PAVIA	VARZI	L690
PAVIA	VELEZZO LOMELLINA	L716
PAVIA	VELLEZZO BELLINI	L720
PAVIA	VIDIGULFO	L854
PAVIA	VIGEVANO	L872
PAVIA	VILLANOVA D`ARDENGHI	L983
PAVIA	VILLANTERIO	L994
PAVIA	VISTARINO	M079
PAVIA	VOGHERA	M109
PAVIA	VOLPARA	M119
PAVIA	ZAVATTARELLO	M150
PAVIA	ZECCONE	M152
PAVIA	ZEME	M161
PAVIA	ZENEVREDO	M162
PAVIA	ZERBO	M166
PAVIA	ZERBOLO	M167
PAVIA	ZINASCO	M180
POTENZA	ABRIOLA	A013
POTENZA	ACERENZA	A020
POTENZA	ALBANO DI LUCANIA	A131
POTENZA	ANZI	A321
POTENZA	ARMENTO	A415
POTENZA	ATELLA	A482
POTENZA	AVIGLIANO	A519
POTENZA	BALVANO	A604
POTENZA	BANZI	A612
POTENZA	BARAGIANO	A615
POTENZA	BARILE	A666
POTENZA	BELLA	A743
POTENZA	BRIENZA	B173
POTENZA	BRINDISI MONTAGNA	B181
POTENZA	CALVELLO	B440
POTENZA	CALVERA	B443
POTENZA	CAMPOMAGGIORE	B549
POTENZA	CANCELLARA	B580
POTENZA	CARBONE	B743
POTENZA	CASTELGRANDE	C120
POTENZA	CASTELLUCCIO INFERIORE	C199
POTENZA	CASTELLUCCIO SUPERIORE	C201
POTENZA	CASTELMEZZANO	C209
POTENZA	CASTELSARACENO	C271
POTENZA	CASTRONUOVO SANT`ANDREA	C345
POTENZA	CHIAROMONTE	C619
POTENZA	CORLETO PERTICARA	D010
POTENZA	EPISCOPIA	D414
POTENZA	FARDELLA	D497
POTENZA	FILIANO	D593
POTENZA	FORENZA	D696
POTENZA	FRANCAVILLA IN SINNI	D766
POTENZA	GALLICCHIO	D876
POTENZA	GENZANO DI LUCANIA	D971
POTENZA	GINESTRA	E033
POTENZA	GRUMENTO NOVA	E221
POTENZA	GUARDIA PERTICARA	E246
POTENZA	LAGONEGRO	E409
POTENZA	LATRONICO	E474
POTENZA	LAURENZANA	E482
POTENZA	LAURIA	E483
POTENZA	LAVELLO	E493
POTENZA	MARATEA	E919
POTENZA	MARSICO NUOVO	E976

POTENZA	MARSICOVETERE	E977
POTENZA	MASCHITO	F006
POTENZA	MELFI	F104
POTENZA	MISSANELLO	F249
POTENZA	MOLITERNO	F295
POTENZA	MONTEMILONE	F568
POTENZA	MONTEMURRO	F573
POTENZA	MURO LUCANO	F817
POTENZA	NEMOLI	F866
POTENZA	NOEPOLI	F917
POTENZA	OPPIDO LUCANO	G081
POTENZA	PALAZZO SAN GERVASIO	G261
POTENZA	PATERNO	M269
POTENZA	PESCOPAGANO	G496
POTENZA	PICERNO	G590
POTENZA	PIETRAGALLA	G616
POTENZA	PIETRAPERTOSA	G623
POTENZA	PIGNOLA	G663
POTENZA	POTENZA	G942
POTENZA	RAPOLLA	H186
POTENZA	RAPONE	H187
POTENZA	RIONERO IN VULTURE	H307
POTENZA	RIPACANDIDA	H312
POTENZA	RIVELLO	H348
POTENZA	ROCCANOVA	H426
POTENZA	ROTONDA	H590
POTENZA	RUOTI	H641
POTENZA	RUVO DEL MONTE	H646
POTENZA	SAN CHIRICO NUOVO	H795
POTENZA	SAN CHIRICO RAPARO	H796
POTENZA	SAN COSTANTINO ALBANESE	H808
POTENZA	SAN FELE	H831
POTENZA	SAN MARTINO D`AGRI	H994
POTENZA	SAN PAOLO ALBANESE	B906
POTENZA	SAN SEVERINO LUCANO	I157
POTENZA	SANT`ANGELO LE FRATTE	I288
POTENZA	SANT`ARCANGELO	I305
POTENZA	SARCONI	I426
POTENZA	SASSO DI CASTALDA	I457
POTENZA	SATRIANO DI LUCANIA	G614
POTENZA	SAVOIA DI LUCANIA	H730
POTENZA	SENISE	I610
POTENZA	SPINOSO	I917
POTENZA	TEANA	L082
POTENZA	TERRANOVA DI POLLINO	L126
POTENZA	TITO	L181
POTENZA	TOLVE	L197
POTENZA	TRAMUTOLA	L326
POTENZA	TRECCHINA	L357
POTENZA	TRIVIGNO	L439
POTENZA	VAGLIO BASILICATA	L532
POTENZA	VENOSA	L738
POTENZA	VIETRI DI POTENZA	L859
POTENZA	VIGGIANELLO	L873
POTENZA	VIGGIANO	L874
RAVENNA	ALFONSINE	A191
RAVENNA	BAGNACAVALLO	A547
RAVENNA	BAGNARA DI ROMAGNA	A551
RAVENNA	BRISIGHELLA	B188
RAVENNA	CASOLA VALSENIO	B982
RAVENNA	CASTEL BOLOGNESE	C065
RAVENNA	CERVIA	C553
RAVENNA	CONSELICE	C963
RAVENNA	COTIGNOLA	D121
RAVENNA	FAENZA	D458
RAVENNA	FUSIGNANO	D829
RAVENNA	LUGO	E730
RAVENNA	MASSA LOMBARDA	F029
RAVENNA	RAVENNA	H199
RAVENNA	RIOLO TERME	H302
RAVENNA	RUSSI	H642
RAVENNA	SANT`AGATA SUL SANTERNO	I196
RAVENNA	SOLAROLO	I787
REGGIO CALABRIA	AFRICO	A065
REGGIO CALABRIA	AGNANA CALABRA	A077
REGGIO CALABRIA	ANOIA	A303
REGGIO CALABRIA	ANTONIMINA	A314
REGGIO CALABRIA	ARDORE	A385
REGGIO CALABRIA	BAGALADI	A544
REGGIO CALABRIA	BAGNARA CALABRA	A552
REGGIO CALABRIA	BENESTARE	A780
REGGIO CALABRIA	BIANCO	A843
REGGIO CALABRIA	BIVONGI	A897
REGGIO CALABRIA	BOVA	B097
REGGIO CALABRIA	BOVA MARINA	B099
REGGIO CALABRIA	BOVALINO	B098
REGGIO CALABRIA	BRANCALEONE	B118
REGGIO CALABRIA	BRUZZANO ZEFFIRIO	B234
REGGIO CALABRIA	CALANNA	B379
REGGIO CALABRIA	CAMINI	B481
REGGIO CALABRIA	CAMPO CALABRO	B516
REGGIO CALABRIA	CANDIDONI	B591
REGGIO CALABRIA	CANOLO	B617
REGGIO CALABRIA	CARAFFA DEL BIANCO	B718
REGGIO CALABRIA	CARDETO	B756
REGGIO CALABRIA	CARERI	B766
REGGIO CALABRIA	CASIGNANA	B966
REGGIO CALABRIA	CAULONIA	C285
REGGIO CALABRIA	CIMINA`	C695
REGGIO CALABRIA	CINQUEFRONDI	C710
REGGIO CALABRIA	CITTANOVA	C747
REGGIO CALABRIA	CONDOFURI	C954
REGGIO CALABRIA	COSOLETO	D089
REGGIO CALABRIA	DELIANUOVA	D268
REGGIO CALABRIA	FEROLETO DELLA CHIESA	D545
REGGIO CALABRIA	FERRUZZANO	D557
REGGIO CALABRIA	FIUMARA	D619
REGGIO CALABRIA	GALATRO	D864
REGGIO CALABRIA	GERACE	D975
REGGIO CALABRIA	GIFFONE	E025
REGGIO CALABRIA	GIOIA TAURO	E041
REGGIO CALABRIA	GIOIOSA IONICA	E044
REGGIO CALABRIA	GROTTERIA	E212
REGGIO CALABRIA	LAGANADI	E402
REGGIO CALABRIA	LAUREANA DI BORRELLO	E479
REGGIO CALABRIA	LOCRI	D976
REGGIO CALABRIA	MAMMOLA	E873
REGGIO CALABRIA	MARINA D GIOIOSA IONICA	E956
REGGIO CALABRIA	MAROPATI	E968
REGGIO CALABRIA	MARTONE	E993
REGGIO CALABRIA	MELICUCCA`	F105
REGGIO CALABRIA	MELICUCCO	F106
REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	F112
REGGIO CALABRIA	MOLOCHIO	F301
REGGIO CALABRIA	MONASTERACE	F324
REGGIO CALABRIA	MONTEBELLO JONICO	D746
REGGIO CALABRIA	MOTTA SAN GIOVANNI	F779
REGGIO CALABRIA	OPPIDO MAMERTINA	G082
REGGIO CALABRIA	PALIZZI	G277
REGGIO CALABRIA	PALMI	G288
REGGIO CALABRIA	PAZZANO	G394
REGGIO CALABRIA	PLACANICA	G729
REGGIO CALABRIA	PLATI`	G735
REGGIO CALABRIA	POLISTENA	G791
REGGIO CALABRIA	PORTIGLIOLA	G905
REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	H224
REGGIO CALABRIA	RIACE	H265
REGGIO CALABRIA	RIZZICONI	H359

REGGIO CALABRIA	ROCCAFORTE DEL GRECO	H408
REGGIO CALABRIA	ROCCELLA IONICA	H456
REGGIO CALABRIA	ROGHUDI	H489
REGGIO CALABRIA	ROSARNO	H558
REGGIO CALABRIA	S ALESSIO IN ASPROMONTE	I214
REGGIO CALABRIA	S CRISTINA D`ASPROMONTE	I176
REGGIO CALABRIA	S EUFEMIA D`ASPROMONTE	I333
REGGIO CALABRIA	S STEFANO IN ASPROMONTE	I371
REGGIO CALABRIA	SAMO	H013
REGGIO CALABRIA	SAN FERDINANDO	M277
REGGIO CALABRIA	SAN GIORGIO MORGETO	H889
REGGIO CALABRIA	SAN GIOVANNI DI GERACE	H903
REGGIO CALABRIA	SAN LORENZO	H959
REGGIO CALABRIA	SAN LUCA	H970
REGGIO CALABRIA	SAN PIETRO DI CARIDA`	I102
REGGIO CALABRIA	SAN PROCOPIO	I132
REGGIO CALABRIA	SAN ROBERTO	I139
REGGIO CALABRIA	SANT`AGATA DEL BIANCO	I198
REGGIO CALABRIA	SANT`ILARIO DELLO IONIO	I341
REGGIO CALABRIA	SCIDO	I536
REGGIO CALABRIA	SCILLA	I537
REGGIO CALABRIA	SEMINARA	I600
REGGIO CALABRIA	SERRATA	I656
REGGIO CALABRIA	SIDERNO	I725
REGGIO CALABRIA	SINOPOLI	I753
REGGIO CALABRIA	STAITI	I936
REGGIO CALABRIA	STIGNANO	I955
REGGIO CALABRIA	STILO	I956
REGGIO CALABRIA	TAURIANOVA	L063
REGGIO CALABRIA	TERRANOVA SAPPO MINULIO	L127
REGGIO CALABRIA	VARAPODIO	L673
REGGIO EMILIA	ALBINEA	A162
REGGIO EMILIA	BAGNOLO IN PIANO	A573
REGGIO EMILIA	BAISO	A586
REGGIO EMILIA	BIBBIANO	A850
REGGIO EMILIA	BORETTO	A988
REGGIO EMILIA	BRESCELLO	B156
REGGIO EMILIA	CADELBOSCO DI SOPRA	B328
REGGIO EMILIA	CAMPAGNOLA EMILIA	B499
REGGIO EMILIA	CAMPEGINE	B502
REGGIO EMILIA	CARPINETI	B825
REGGIO EMILIA	CASALGRANDE	B893
REGGIO EMILIA	CASINA	B967
REGGIO EMILIA	CASTELLARANO	C141
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO DI SOTTO	C218
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NEI MONTI	C219
REGGIO EMILIA	CAVRIAGO	C405
REGGIO EMILIA	CIANO D`ENZA	C669
REGGIO EMILIA	CORREGGIO	D037
REGGIO EMILIA	FABBRICO	D450
REGGIO EMILIA	GATTATICO	D934
REGGIO EMILIA	GUALTIERI	E232
REGGIO EMILIA	GUASTALLA	E253
REGGIO EMILIA	LUZZARA	E772
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	F463
REGGIO EMILIA	NOVELLARA	F960
REGGIO EMILIA	POVIGLIO	G947
REGGIO EMILIA	QUATTRO CASTELLA	H122
REGGIO EMILIA	REGGIO NELL`EMILIA	H223
REGGIO EMILIA	REGGIOLO	H225
REGGIO EMILIA	RIO SALICETO	H298
REGGIO EMILIA	ROLO	H500
REGGIO EMILIA	RUBIERA	H628
REGGIO EMILIA	SAN MARTINO IN RIO	I011
REGGIO EMILIA	SAN POLO D`ENZA	I123
REGGIO EMILIA	SANT`ILARIO D`ENZA	I342
REGGIO EMILIA	SCANDIANO	I496
REGGIO EMILIA	TOANO	L184
REGGIO EMILIA	VENTASSO	M364
REGGIO EMILIA	VETTO D ENZA	L815
REGGIO EMILIA	VEZZANO SUL CROSTOLO	L820
REGGIO EMILIA	VIANO	L831
REGGIO EMILIA	VILLA MINOZZO	L969
RAGUSA	ACATE	A014
RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	C612
RAGUSA	COMISO	C927
RAGUSA	GIARRATANA	E016
RAGUSA	ISPICA	E366
RAGUSA	MODICA	F258
RAGUSA	MONTEROSSO ALMO	F610
RAGUSA	POZZALLO	G953
RAGUSA	RAGUSA	H163
RAGUSA	SANTA CROCE CAMERINA	I178
RAGUSA	SCICLI	I535
RAGUSA	VITTORIA	M088
RIETI	ACCUMOLI	A019
RIETI	AMATRICE	A258
RIETI	ANTRODOCO	A315
RIETI	ASCREA	A464
RIETI	BELMONTE IN SABINA	A765
RIETI	BORBONA	A981
RIETI	BORGO VELINO	A996
RIETI	BORGOROSE	B008
RIETI	CANTALICE	B627
RIETI	CANTALUPO IN SABINA	B631
RIETI	CASAPROTA	B934
RIETI	CASPERIA	A472
RIETI	CASTEL SANT ANGELO	C268
RIETI	CASTELNUOVO DI FARFA	C224
RIETI	CITTADUCALE	C746
RIETI	CITTAREALE	C749
RIETI	COLLEVECCHIO	C876
RIETI	COLLI SUL VELINO	C880
RIETI	CONFIGNI	C959
RIETI	CONTIGLIANO	C969
RIETI	COTTANELLO	D124
RIETI	FARA IN SABINA	D493
RIETI	FIAMIGNANO	D560
RIETI	FORANO	D689
RIETI	FRASSO SABINO	D785
RIETI	GRECCIO	E160
RIETI	LABRO	E393
RIETI	LEONESSA	E535
RIETI	LONGONE SABINO	E681
RIETI	MAGLIANO SABINA	E812
RIETI	MICIGLIANO	F193
RIETI	MOMPEO	F319
RIETI	MONTASOLA	F430
RIETI	MONTE S GIOVANNI SABINA	F619
RIETI	MONTEBUONO	F446
RIETI	MONTELEONE SABINO	F541
RIETI	MONTENERO SABINO	F579
RIETI	MONTOPOLI DI SABINA	F687
RIETI	MORRO REATINO	F746
RIETI	ORVINIO	B595
RIETI	PAGANICO SABINO	G232
RIETI	PESCOROCCHIANO	G498
RIETI	PETRELLA SALTO	G513
RIETI	POGGIO BUSTONE	G756
RIETI	POGGIO CATINO	G757
RIETI	POGGIO MIRTETO	G763
RIETI	POGGIO MOIANO	G764
RIETI	POGGIO NATIVO	G765
RIETI	POGGIO SAN LORENZO	G770
RIETI	POSTA	G934
RIETI	POZZAGLIA SABINA	G951
RIETI	RIETI	H282
RIETI	RIVODUTRI	H354

RIETI	ROCCA SINIBALDA	H446
RIETI	ROCCANTICA	H427
RIETI	SALISANO	H713
RIETI	SCANDRIGLIA	I499
RIETI	SELCI	I581
RIETI	STIMIGLIANO	I959
RIETI	TARANO	L046
RIETI	TOFFIA	L189
RIETI	TORRI IN SABINA	L286
RIETI	TORRICELLA IN SABINA	L293
RIETI	VACONE	L525
ROMA	AFFILE	A062
ROMA	AGOSTA	A084
ROMA	ALLUMIERE	A210
ROMA	ANGUILLARA SABAZIA	A297
ROMA	ANZIO	A323
ROMA	ARCINAZZO ROMANO	A370
ROMA	ARDEA	M213
ROMA	ARICCIA	A401
ROMA	ARSOLI	A446
ROMA	ARTENA	A449
ROMA	BRACCIANO	B114
ROMA	CAMERATA NUOVA	B472
ROMA	CAMPAGNANO DI ROMA	B496
ROMA	CANALE MONTERANO	B576
ROMA	CAPENA	B649
ROMA	CAPRANICA PRENESTINA	B687
ROMA	CARPINETO ROMANO	B828
ROMA	CASTEL MADAMA	C203
ROMA	CASTEL S PIETRO ROMANO	C266
ROMA	CASTELNUOVO DI PORTO	C237
ROMA	CAVE	C390
ROMA	CERRETO LAZIALE	C518
ROMA	CERVARA DI ROMA	C543
ROMA	CERVETERI	C552
ROMA	CIAMPINO	M272
ROMA	CICILIANO	C677
ROMA	CINETO ROMANO	C702
ROMA	CIVITAVECCHIA	C773
ROMA	CIVITELLA SAN PAOLO	C784
ROMA	COLLEFERRO	C858
ROMA	COLONNA	C900
ROMA	FIANO ROMANO	D561
ROMA	FILACCIANO	D586
ROMA	FIUMICINO	M297
ROMA	FORMELLO	D707
ROMA	FRASCATI	D773
ROMA	GALLICANO NEL LAZIO	D875
ROMA	GAVIGNANO	D945
ROMA	GENAZZANO	D964
ROMA	GENZANO DI ROMA	D972
ROMA	GORGA	E091
ROMA	GROTTAFERRATA	E204
ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	E263
ROMA	JENNE	E382
ROMA	LADISPOLI	M212
ROMA	LANUVIO	C767
ROMA	LARIANO	M207
ROMA	LICENZA	E576
ROMA	MAGLIANO ROMANO	E813
ROMA	MANZIANA	E900
ROMA	MARCELLINA	E924
ROMA	MARINO	E958
ROMA	MAZZANO ROMANO	F064
ROMA	MENTANA	F127
ROMA	MONTECOMPATRI	F477
ROMA	MONTELANICO	F534
ROMA	MONTELIBRETTI	F545
ROMA	MONTEROTONDO	F611
ROMA	MONTORIO ROMANO	F692
ROMA	MORICONE	F730
ROMA	MORLUPO	F734
ROMA	NAZZANO	F857
ROMA	NEMI	F865
ROMA	NEROLA	F871
ROMA	NETTUNO	F880
ROMA	OLEVANO ROMANO	G022
ROMA	PALESTRINA	G274
ROMA	PALOMBARA SABINA	G293
ROMA	POMEZIA	G811
ROMA	PONZANO ROMANO	G874
ROMA	RIANO	H267
ROMA	RIGNANO FLAMINIO	H288
ROMA	ROCCA DI CAVE	H401
ROMA	ROCCA DI PAPA	H404
ROMA	ROMA	H501
ROMA	ROVIANO	H618
ROMA	SACROFANO	H658
ROMA	SAMBUCI	H745
ROMA	SAN CESAREO	M295
ROMA	SAN GREGORIO DA SASSOLA	H942
ROMA	SAN POLO DEI CAVALIERI	I125
ROMA	SANTA MARINELLA	I255
ROMA	SANT`ANGELO ROMANO	I284
ROMA	SANT`ORESTE	I352
ROMA	SARACINESCO	I424
ROMA	SEGNI	I573
ROMA	SUBIACO	I992
ROMA	TIVOLI	L182
ROMA	TOLFA	L192
ROMA	TORRITA TIBERINA	L302
ROMA	TREVIGNANO ROMANO	L401
ROMA	VALLEPIETRA	L611
ROMA	VALLINFREDA	L625
ROMA	VALMONTONE	L639
ROMA	VELLETRI	L719
ROMA	VICOVARO	L851
ROMA	VIVARO ROMANO	M095
ROMA	ZAGAROLO	M141
RIMINI	BELLARIA IGEA MARINA	A747
RIMINI	CASTELDELCI	C080
RIMINI	CORIANO	D004
RIMINI	GEMMANO	D961
RIMINI	MAIOLO	E838
RIMINI	MISANO ADRIATICO	F244
RIMINI	MONDAINO	F346
RIMINI	MONTEFIORE CONCA	F502
RIMINI	MONTEGRIDOLFO	F523
RIMINI	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368
RIMINI	MORCIANO DI ROMAGNA	F715
RIMINI	NOVAFELTRIA	F137
RIMINI	PENNABILLI	G433
RIMINI	POGGIO TORRIANA	M324
RIMINI	RIMINI	H294
RIMINI	SALUDECIO	H724
RIMINI	SAN CLEMENTE	H801
RIMINI	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	H921
RIMINI	SAN LEO	H949
RIMINI	SANT`AGATA FELTRIA	I201
RIMINI	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	I304
RIMINI	TALAMELLO	L034
RIMINI	VERUCCHIO	L797
ROVIGO	ADRIA	A059
ROVIGO	ARIANO NEL POLESINE	A400
ROVIGO	ARQUA` POLESINE	A435
ROVIGO	BADIA POLESINE	A539
ROVIGO	BERGANTINO	A795
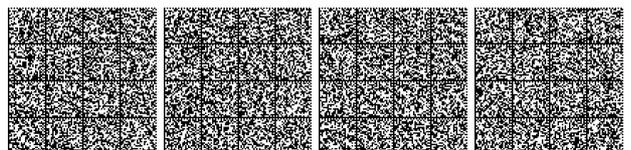
ROVIGO	BOSARO	B069
ROVIGO	CANARO	B578
ROVIGO	CENESELLI	C461
ROVIGO	CORBOLA	C987
ROVIGO	COSTA DI ROVIGO	D105
ROVIGO	CRESPINO	D161
ROVIGO	FICAROLO	D568
ROVIGO	FIESSO UMBERTIANO	D577
ROVIGO	GAIBA	D855
ROVIGO	GAVELLO	D942
ROVIGO	GIACCIANO C BARUCHELLA	E008
ROVIGO	LENDINARA	E522
ROVIGO	MELARA	F095
ROVIGO	OCCHIOBELLO	F994
ROVIGO	PAPOZZE	G323
ROVIGO	PETTORAZZA GRIMANI	G525
ROVIGO	PINCARA	G673
ROVIGO	PONTECCHIO POLESINE	G836
ROVIGO	PORTO TOLLE	G923
ROVIGO	PORTO VIRO	G926
ROVIGO	ROSOLINA	H573
ROVIGO	SALARA	H689
ROVIGO	SAN MARTINO DI VENEZZE	H996
ROVIGO	STIENTA	I953
ROVIGO	TAGLIO DI PO	L026
ROVIGO	VILLAMARZANA	L967
SALERNO	ACERNO	A023
SALERNO	AGROPOLI	A091
SALERNO	ALBANELLA	A128
SALERNO	ALTAVILLA SILENTINA	A230
SALERNO	ANGRI	A294
SALERNO	AQUARA	A343
SALERNO	ASCEA	A460
SALERNO	ATENA LUCANA	A484
SALERNO	AULETTA	A495
SALERNO	BATTIPAGLIA	A717
SALERNO	BELLIZZI	M294
SALERNO	BELLOSGUARDO	A756
SALERNO	BRACIGLIANO	B115
SALERNO	BUCCINO	B242
SALERNO	BUONABITACOLO	B266
SALERNO	CAGGIANO	B351
SALERNO	CALVANICO	B437
SALERNO	CAMEROTA	B476
SALERNO	CAMPAGNA	B492
SALERNO	CAMPORA	B555
SALERNO	CANNALONGA	B608
SALERNO	CAPACCIO	B644
SALERNO	CASAL VELINO	B895
SALERNO	CASALBUONO	B868
SALERNO	CASALETTO SPARTANO	B888
SALERNO	CASELLE IN PITTARI	B959
SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO	C259
SALERNO	CASTEL SAN LORENZO	C262
SALERNO	CASTELCIVITA	C069
SALERNO	CASTELLABATE	C125
SALERNO	CASTELNUOVO CILENTO	C231
SALERNO	CASTELNUOVO DI CONZA	C235
SALERNO	CASTIGLIONE D GENOVESI	C306
SALERNO	CAVA DE` TIRRENI	C361
SALERNO	CELLE DI BULGHERIA	C444
SALERNO	CENTOLA	C470
SALERNO	CERASO	C485
SALERNO	CICERALE	C676
SALERNO	COLLIANO	C879
SALERNO	CONTRONE	C973
SALERNO	CONTURSI TERME	C974
SALERNO	CORBARA	C984
SALERNO	CORLETO MONFORTE	D011
SALERNO	CUCCARO VETERE	D195
SALERNO	EBOLI	D390
SALERNO	FELITTO	D527
SALERNO	FISCIANO	D615
SALERNO	FURORE	D826
SALERNO	FUTANI	D832
SALERNO	GIFFONI SEI CASALI	E026
SALERNO	GIFFONI VALLE PIANA	E027
SALERNO	GIOI	E037
SALERNO	GIUNGANO	E060
SALERNO	ISPANI	E365
SALERNO	LAUREANA CILENTO	E480
SALERNO	LAURINO	E485
SALERNO	LAURITO	E486
SALERNO	LAVIANO	E498
SALERNO	LUSTRA	E767
SALERNO	MAGLIANO VETERE	E814
SALERNO	MAIORI	E839
SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	F138
SALERNO	MOIO DELLA CIVITELLA	F278
SALERNO	MONTANO ANTILIA	F426
SALERNO	MONTECORICE	F479
SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO	F480
SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	F481
SALERNO	MONTEFORTE CILENTO	F507
SALERNO	MONTESANO S MARCELLANA	F625
SALERNO	MORIGERATI	F731
SALERNO	NOCERA INFERIORE	F912
SALERNO	NOCERA SUPERIORE	F913
SALERNO	NOVI VELIA	F967
SALERNO	OGLIASTRO CILENTO	G011
SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO	G023
SALERNO	OLIVETO CITRA	G039
SALERNO	OMIGNANO	G063
SALERNO	ORRIA	G121
SALERNO	OTTATI	G192
SALERNO	PADULA	G226
SALERNO	PAGANI	G230
SALERNO	PALOMONTE	G292
SALERNO	PELLEZZANO	G426
SALERNO	PERDIFUMO	G447
SALERNO	PERITO	G455
SALERNO	PERTOSA	G476
SALERNO	PETINA	G509
SALERNO	PIAGGINE	G538
SALERNO	PISCIOTTA	G707
SALERNO	POLLA	G793
SALERNO	POLLICA	G796
SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO	G834
SALERNO	POSITANO	G932
SALERNO	POSTIGLIONE	G939
SALERNO	PRAIANO	G976
SALERNO	PRIGNANO CILENTO	H062
SALERNO	RAVELLO	H198
SALERNO	RICIGLIANO	H277
SALERNO	ROCCADASPIDE	H394
SALERNO	ROCCAGLORIOSA	H412
SALERNO	ROFRANO	H485
SALERNO	ROMAGNANO AL MONTE	H503
SALERNO	ROSCIGNO	H564
SALERNO	RUTINO	H644
SALERNO	S EGIDIO D MONTE ALBINO	I317
SALERNO	SACCO	H654
SALERNO	SALA CONSILINA	H683
SALERNO	SALENTO	H686
SALERNO	SALERNO	H703
SALERNO	SALVITELLE	H732
SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	H800
SALERNO	SAN GIOVANNI A PIRO	H907
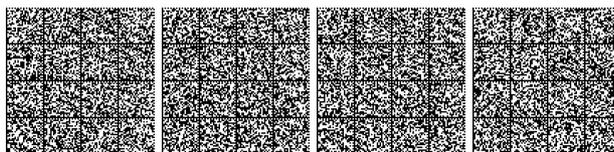
SALERNO	SAN GREGORIO MAGNO	H943
SALERNO	SAN MANGO PIEMONTE	H977
SALERNO	SAN MAURO CILENTO	I031
SALERNO	SAN MAURO LA BRUCA	I032
SALERNO	SAN PIETRO AL TANAGRO	I089
SALERNO	SAN RUFO	I143
SALERNO	SAN VALENTINO TORIO	I377
SALERNO	SANTA MARINA	I253
SALERNO	SANT`ANGELO A FASANELLA	I278
SALERNO	SANT`ARSENIO	I307
SALERNO	SANTOMENNA	I260
SALERNO	SANZA	I410
SALERNO	SAPRI	I422
SALERNO	SARNO	I438
SALERNO	SASSANO	I451
SALERNO	SCAFATI	I483
SALERNO	SCALA	I486
SALERNO	SERRAMEZZANA	I648
SALERNO	SERRE	I666
SALERNO	SESSA CILENTO	I677
SALERNO	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	M253
SALERNO	STELLA CILENTO	G887
SALERNO	STIO	I960
SALERNO	TEGGIANO	D292
SALERNO	TORCHIARA	L212
SALERNO	TORRACA	L233
SALERNO	TORRE ORSAIA	L274
SALERNO	TORTORELLA	L306
SALERNO	TRAMONTI	L323
SALERNO	TRENTINARA	L377
SALERNO	VALLE DELL`ANGELO	G540
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	L628
SALERNO	VALVA	L656
SALERNO	VIBONATI	L835
SALERNO	VIETRI SUL MARE	L860
SIENA	ABBADIA SAN SALVATORE	A006
SIENA	ASCIANO	A461
SIENA	BUONCONVENTO	B269
SIENA	CASOLE D ELSA	B984
SIENA	CASTELLINA IN CHIANTI	C172
SIENA	CASTELNUOVO BERARDENGA	C227
SIENA	CASTIGLIONE D ORCIA	C313
SIENA	CETONA	C587
SIENA	CHIANCIANO TERME	C608
SIENA	CHIUSDINO	C661
SIENA	CHIUSI	C662
SIENA	COLLE DI VAL D ELSA	C847
SIENA	GAIOLE IN CHIANTI	D858
SIENA	MONTALCINO	M378
SIENA	MONTEPULCIANO	F592
SIENA	MONTERIGGIONI	F598
SIENA	MONTERONI D ARBIA	F605
SIENA	MONTICIANO	F676
SIENA	MURLO	F815
SIENA	PIANCASTAGNAIO	G547
SIENA	PIENZA	G602
SIENA	POGGIBONSI	G752
SIENA	RADDA IN CHIANTI	H153
SIENA	RADICOFANI	H156
SIENA	RADICONDOLI	H157
SIENA	RAPOLANO TERME	H185
SIENA	SAN CASCIANO DEI BAGNI	H790
SIENA	SAN GIMIGNANO	H875
SIENA	SAN QUIRICO D ORCIA	I135
SIENA	SARTEANO	I445
SIENA	SIENA	I726
SIENA	SINALUNGA	A468
SIENA	SOVICILLE	I877
SIENA	TORRITA DI SIENA	L303
SIENA	TREQUANDA	L384
SONDRIO	ALBOSAGGIA	A172
SONDRIO	APRICA	A337
SONDRIO	ARDENNO	A382
SONDRIO	BERBENNO DI VALTELLINA	A787
SONDRIO	BIANZONE	A848
SONDRIO	BORMIO	B049
SONDRIO	BUGLIO IN MONTE	B255
SONDRIO	CAMPODOLCINO	B530
SONDRIO	CASPOGGIO	B993
SONDRIO	CASTELLO DELL`ACQUA	C186
SONDRIO	CEDRASCO	C418
SONDRIO	CHIAVENNA	C623
SONDRIO	CHIESA IN VALMALENCO	C628
SONDRIO	CHIURO	C651
SONDRIO	CIVO	C785
SONDRIO	COLORINA	C903
SONDRIO	DELEBIO	D266
SONDRIO	FORCOLA	D694
SONDRIO	FUSINE	D830
SONDRIO	GEROLA ALTA	D990
SONDRIO	GORDONA	E090
SONDRIO	GROSIO	E200
SONDRIO	GROSOTTO	E201
SONDRIO	LIVIGNO	E621
SONDRIO	LOVERO VALTELLINO	E705
SONDRIO	MADESIMO	E342
SONDRIO	MANTELLO	E896
SONDRIO	MAZZO DI VALTELLINA	F070
SONDRIO	MELLO	F115
SONDRIO	MESE	F153
SONDRIO	MONTAGNA IN VALTELLINA	F393
SONDRIO	MORBEGNO	F712
SONDRIO	PIATEDA	G576
SONDRIO	PIURO	G718
SONDRIO	POGGIRIDENTI	G431
SONDRIO	PONTE IN VALTELLINA	G829
SONDRIO	POSTALESIO	G937
SONDRIO	PRATA CAMPORTACCIO	G993
SONDRIO	ROGOLO	H493
SONDRIO	SAMOLACO	H752
SONDRIO	SAN GIACOMO FILIPPO	H868
SONDRIO	SERNIO	I636
SONDRIO	SONDALO	I828
SONDRIO	SONDRIO	I829
SONDRIO	TARTANO	L056
SONDRIO	TEGLIO	L084
SONDRIO	TIRANO	L175
SONDRIO	TOVO DI SANT`AGATA	L316
SONDRIO	TRAONA	L330
SONDRIO	TRESIVIO	L392
SONDRIO	VAL MASINO	L638
SONDRIO	VALDIDENTRO	L557
SONDRIO	VALDISOTTO	L563
SONDRIO	VALFURVA	L576
SONDRIO	VERCEIA	L749
SONDRIO	VERVIO	L799
SONDRIO	VILLA DI CHIAVENNA	L907
SONDRIO	VILLA DI TIRANO	L908
LA SPEZIA	AMEGLIA	A261
LA SPEZIA	ARCOLA	A373
LA SPEZIA	BEVERINO	A836
LA SPEZIA	BOLANO	A932
LA SPEZIA	BONASSOLA	A961
LA SPEZIA	BORGHETTO DI VARA	A992
LA SPEZIA	BRUGNATO	B214
LA SPEZIA	CALICE AL CORNOVIGLIO	B410
LA SPEZIA	CARRO	B838
LA SPEZIA	CASTELNUOVO MAGRA	C240
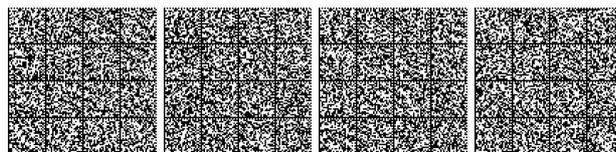
LA SPEZIA	DEIVA MARINA	D265	SASSARI	GOLFO ARANCI	M274
LA SPEZIA	FOLLO	D655	SASSARI	ILLORAI	E285
LA SPEZIA	LEVANTO	E560	SASSARI	ITTIREDDU	E376
LA SPEZIA	LUNI	G143	SASSARI	ITTIRI	E377
LA SPEZIA	MAISSANA	E842	SASSARI	LAERRU	E401
LA SPEZIA	MONTEROSSO AL MARE	F609	SASSARI	LOIRI PORTO S. PAOLO	M275
LA SPEZIA	RICCO` D GOLFO D SPEZIA	H275	SASSARI	LUOGOSANTO	E747
LA SPEZIA	RIOMAGGIORE	H304	SASSARI	LURAS	E752
LA SPEZIA	ROCCHETTA DI VARA	H461	SASSARI	MARA	E902
LA SPEZIA	SANTO STEFANO DI MAGRA	I363	SASSARI	MARTIS	E992
LA SPEZIA	SARZANA	I449	SASSARI	MONTELEONE ROCCA DORIA	F542
LA SPEZIA	SESTA GODANO	E070	SASSARI	MONTI	F667
LA SPEZIA	VARESE LIGURE	L681	SASSARI	MORES	F721
LA SPEZIA	VERNAZZA	L774	SASSARI	MUROS	F818
LA SPEZIA	VEZZANO LIGURE	L819	SASSARI	NUGHEDU SAN NICOLO`	F975
LA SPEZIA	ZIGNAGO	M177	SASSARI	NULE	F976
SIRACUSA	AUGUSTA	A494	SASSARI	NULVI	F977
SIRACUSA	AVOLA	A522	SASSARI	OLBIA	G015
SIRACUSA	BUCCHERI	B237	SASSARI	OLMEDO	G046
SIRACUSA	BUSCEMI	B287	SASSARI	OSCHIRI	G153
SIRACUSA	CANICATTINI BAGNI	B603	SASSARI	OSILO	G156
SIRACUSA	CARLENTINI	B787	SASSARI	OSSI	G178
SIRACUSA	CASSARO	C006	SASSARI	OZIERI	G203
SIRACUSA	FERLA	D540	SASSARI	PADRIA	G225
SIRACUSA	FLORIDIA	D636	SASSARI	PADRU	M301
SIRACUSA	FRANCOFONTE	D768	SASSARI	PALAU	G258
SIRACUSA	LENTINI	E532	SASSARI	PATTADA	G376
SIRACUSA	MELILLI	F107	SASSARI	PERFUGAS	G450
SIRACUSA	NOTO	F943	SASSARI	PLOAGHE	G740
SIRACUSA	PACHINO	G211	SASSARI	PORTO TORRES	G924
SIRACUSA	PALAZZOLO ACREIDE	G267	SASSARI	POZZOMAGGIORE	G962
SIRACUSA	PRIOLO GARGALLO	M279	SASSARI	PUTIFIGARI	H095
SIRACUSA	ROSOLINI	H574	SASSARI	ROMANA	H507
SIRACUSA	SIRACUSA	I754	SASSARI	S. ANTONIO DI GALLURA	M276
SIRACUSA	SOLARINO	I785	SASSARI	S. MARIA COGHINAS	M284
SIRACUSA	SORTINO	I864	SASSARI	SANTA TERESA GALLURA	I312
SASSARI	AGGIUS	A069	SASSARI	SASSARI	I452
SASSARI	AGLIENTU	H848	SASSARI	SEDINI	I565
SASSARI	ALA` DEI SARDI	A115	SASSARI	SEMESTENE	I598
SASSARI	ALGHERO	A192	SASSARI	SENNORI	I614
SASSARI	ANELA	A287	SASSARI	SILIGO	I732
SASSARI	ARDARA	A379	SASSARI	SORSO	I863
SASSARI	ARZACHENA	A453	SASSARI	STINTINO	M290
SASSARI	BADESI	M214	SASSARI	TELTI	L088
SASSARI	BANARI	A606	SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	L093
SASSARI	BENETUTTI	A781	SASSARI	TERGU	M282
SASSARI	BERCHIDDA	A789	SASSARI	THIESI	L158
SASSARI	BESSUDE	A827	SASSARI	TISSI	L180
SASSARI	BONNANARO	A976	SASSARI	TORRALBA	L235
SASSARI	BONO	A977	SASSARI	TRINITA` AGULTU VIGNOLA	L428
SASSARI	BONORVA	A978	SASSARI	TULA	L464
SASSARI	BORTIGIADAS	B063	SASSARI	URI	L503
SASSARI	BORUTTA	B064	SASSARI	USINI	L509
SASSARI	BOTTIDDA	B094	SASSARI	VALLEDORIA	L604
SASSARI	BUDDUSO`	B246	SASSARI	VIDDALBA	M259
SASSARI	BULTEI	B264	SASSARI	VILLANOVA MONTELEONE	L989
SASSARI	BULZI	B265	SAVONA	ALASSIO	A122
SASSARI	BURGOS	B276	SAVONA	ALBENGA	A145
SASSARI	CALANGIANUS	B378	SAVONA	ANDORA	A278
SASSARI	CARGEGHE	B772	SAVONA	ARNASCO	A422
SASSARI	CASTELSARDO	C272	SAVONA	BALESTRINO	A593
SASSARI	CHEREMULE	C600	SAVONA	BARDINETO	A647
SASSARI	CHIARAMONTI	C613	SAVONA	BOISSANO	A931
SASSARI	CODRONGIANUS	C818	SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	B369
SASSARI	COSSOINE	D100	SAVONA	CALIZZANO	B416
SASSARI	ERULA	M292	SAVONA	CARCARE	B748
SASSARI	ESPORLATU	D441	SAVONA	CASANOVA LERRONE	B927
SASSARI	FLORINAS	D637	SAVONA	CASTELBIANCO	C063
SASSARI	GIAVE	E019	SAVONA	CELLE LIGURE	C443

SAVONA	CENGIO	C463
SAVONA	CISANO SUL NEVA	C729
SAVONA	COSSERIA	D095
SAVONA	DEGO	D264
SAVONA	ERLI	D424
SAVONA	FINALE LIGURE	D600
SAVONA	GARLENDA	D927
SAVONA	GIUSTENICE	E064
SAVONA	MAGLIOLO	E816
SAVONA	MIOGLIA	F226
SAVONA	MURIALDO	F813
SAVONA	NASINO	F847
SAVONA	NOLI	F926
SAVONA	ONZO	G076
SAVONA	ORCO FEGLINO	D522
SAVONA	ORTOVERO	G144
SAVONA	OSIGLIA	G155
SAVONA	PIANA CRIXIA	G542
SAVONA	PIETRA LIGURE	G605
SAVONA	PONTINVREA	G866
SAVONA	QUILIANO	H126
SAVONA	SASSELLO	I453
SAVONA	STELLANELLO	I947
SAVONA	TESTICO	L152
SAVONA	TOIRANO	L190
SAVONA	TOVO SAN GIACOMO	L315
SAVONA	VADO LIGURE	L528
SAVONA	VARAZZE	L675
SAVONA	VENDONE	L730
SAVONA	VILLANOVA D`ALBENGA	L975
SAVONA	ZUCCARELLO	M197
TARANTO	AVETRANA	A514
TARANTO	CAROSINO	B808
TARANTO	CASTELLANETA	C136
TARANTO	CRISPIANO	D171
TARANTO	FAGGIANO	D463
TARANTO	FRAGAGNANO	D754
TARANTO	GINOSA	E036
TARANTO	GROTTAGLIE	E205
TARANTO	LATERZA	E469
TARANTO	LEPORANO	E537
TARANTO	LIZZANO	E630
TARANTO	MANDURIA	E882
TARANTO	MARTINA FRANCA	E986
TARANTO	MARUGGIO	E995
TARANTO	MASSAFRA	F027
TARANTO	MONTEIASI	F531
TARANTO	MONTEMESOLA	F563
TARANTO	MONTEPARANO	F587
TARANTO	MOTTOLA	F784
TARANTO	PALAGIANELLO	G251
TARANTO	PALAGIANO	G252
TARANTO	PULSANO	H090
TARANTO	ROCCAFORZATA	H409
TARANTO	S MARZANO DI S GIUSEPPE	I018
TARANTO	SAN GIORGIO IONICO	H882
TARANTO	SAVA	I467
TARANTO	STATTE	M298
TARANTO	TARANTO	L049
TARANTO	TORRICELLA	L294
TERAMO	ALBA ADRIATICA	A125
TERAMO	ANCARANO	A270
TERAMO	ARSITA	A445
TERAMO	ATRI	A488
TERAMO	BASCIANO	A692
TERAMO	BELLANTE	A746
TERAMO	BISENTI	A885
TERAMO	CAMPLI	B515
TERAMO	CANZANO	B640
TERAMO	CASTELLALTO	C128
TERAMO	CASTELLI	C169
TERAMO	CASTIGLIONE M RAIMONDO	C316
TERAMO	CASTILENTI	C322
TERAMO	CELLINO ATTANASIO	C449
TERAMO	CERMIGNANO	C517
TERAMO	CIVITELLA DEL TRONTO	C781
TERAMO	COLLEDARA	C311
TERAMO	COLONNELLA	C901
TERAMO	CONTROGUERRA	C972
TERAMO	CORROPOLI	D043
TERAMO	CORTINO	D076
TERAMO	CROGNALETO	D179
TERAMO	FANO ADRIANO	D489
TERAMO	GIULIANOVA	E058
TERAMO	ISOLA GRAN SASSO ITALIA	E343
TERAMO	MARTINSICURO	E989
TERAMO	MONTEFINO	F500
TERAMO	MONTORIO AL VOMANO	F690
TERAMO	MORRO D`ORO	F747
TERAMO	MOSCIANO SANT`ANGELO	F764
TERAMO	NERETO	F870
TERAMO	NOTARESCO	F942
TERAMO	PENNA SANT`ANDREA	G437
TERAMO	PINETO	F831
TERAMO	ROCCA SANTA MARIA	H440
TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	F585
TERAMO	S EGIDIO ALLA VIBRATA	I318
TERAMO	SANT`OMERO	I348
TERAMO	SILVI	I741
TERAMO	TERAMO	L103
TERAMO	TORANO NUOVO	L207
TERAMO	TORRICELLA SICURA	L295
TERAMO	TORTORETO	L307
TERAMO	TOSSICIA	L314
TERAMO	VALLE CASTELLANA	L597
TORINO	AGLIE`	A074
TORINO	AIRASCA	A109
TORINO	ALA DI STURA	A117
TORINO	ALBIANO D`IVREA	A157
TORINO	ALMESE	A218
TORINO	ALPIGNANO	A222
TORINO	ANDEZENO	A275
TORINO	ANDRATE	A282
TORINO	ANGROGNA	A295
TORINO	ARIGNANO	A405
TORINO	AVIGLIANA	A518
TORINO	AZEGLIO	A525
TORINO	BAIRO	A584
TORINO	BALANGERO	A587
TORINO	BALDISSERO CANAVESE	A590
TORINO	BALDISSERO TORINESE	A591
TORINO	BALME	A599
TORINO	BARBANIA	A625
TORINO	BARDONECCHIA	A651
TORINO	BARONE CANAVESE	A673
TORINO	BIBIANA	A853
TORINO	BOBBIO PELLICE	A910
TORINO	BOLLENGO	A941
TORINO	BORGARO TORINESE	A990
TORINO	BORGIALLO	B003
TORINO	BORGOFRANCO D`IVREA	B015
TORINO	BORGOMASINO	B021
TORINO	BORGONE SUSA	B024
TORINO	BOSCONERO	B075
TORINO	BRANDIZZO	B121
TORINO	BRICHERASIO	B171
TORINO	BROSSO	B205
TORINO	BROZOLO	B209
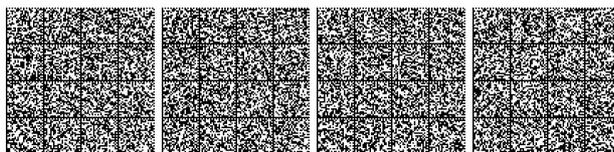
TORINO	BRUINO	B216
TORINO	BRUSASCO	B225
TORINO	BRUZOLO	B232
TORINO	BUSANO	B284
TORINO	BUSSOLENO	B297
TORINO	BUTTIGLIERA ALTA	B305
TORINO	CAFASSE	B350
TORINO	CALUSO	B435
TORINO	CAMBIANO	B462
TORINO	CAMPIGLIONE FENILE	B512
TORINO	CANDIA CANAVESE	B588
TORINO	CANDIOLO	B592
TORINO	CANISCHIO	B605
TORINO	CANTOIRA	B637
TORINO	CAPRIE	B705
TORINO	CARAVINO	B733
TORINO	CAREMA	B762
TORINO	CARIGNANO	B777
TORINO	CARMAGNOLA	B791
TORINO	CASALBORGONE	B867
TORINO	CASCINETTE D`IVREA	B953
TORINO	CASELETTE	B955
TORINO	CASELLE TORINESE	B960
TORINO	CASTAGNETO PO	C045
TORINO	CASTAGNOLE PIEMONTE	C048
TORINO	CASTELLAMONTE	C133
TORINO	CASTELNUOVO NIGRA	C241
TORINO	CASTIGLIONE TORINESE	C307
TORINO	CAVAGNOLO	C369
TORINO	CAVOUR	C404
TORINO	CERCENASCO	C487
TORINO	CERESOLE REALE	C505
TORINO	CESANA TORINESE	C564
TORINO	CHIALAMBERTO	C604
TORINO	CHIANOCCO	C610
TORINO	CHIAVERANO	C624
TORINO	CHIERI	C627
TORINO	CHIOMONTE	C639
TORINO	CHIVASSO	C665
TORINO	CICONIO	C679
TORINO	CINTANO	C711
TORINO	CINZANO	C715
TORINO	CIRIE`	C722
TORINO	COASSOLO TORINESE	C801
TORINO	COAZZE	C803
TORINO	COLLEGNO	C860
TORINO	COLLERETTO CASTELNUOVO	C867
TORINO	COLLERETTO GIACOSA	C868
TORINO	CONDOVE	C955
TORINO	CORIO	D008
TORINO	COSSANO CANAVESE	D092
TORINO	CUCEGLIO	D197
TORINO	CUMIANA	D202
TORINO	CUORGNE`	D208
TORINO	DRUENTO	D373
TORINO	EXILLES	D433
TORINO	FAVRIA	D520
TORINO	FELETTO	D524
TORINO	FENESTRELLE	D532
TORINO	FIANO	D562
TORINO	FIORANO CANAVESE	D608
TORINO	FOGLIZZO	D646
TORINO	FRASSINETTO	D781
TORINO	FRONT	D805
TORINO	FROSSASCO	D812
TORINO	GARZIGLIANA	D931
TORINO	GASSINO TORINESE	D933
TORINO	GERMAGNANO	D983
TORINO	GIAGLIONE	E009
TORINO	GIAVENO	E020
TORINO	GIVOLETTO	E067
TORINO	GRAVERE	E154
TORINO	GROSCAVALLO	E199
TORINO	GROSSO	E203
TORINO	GRUGLIASCO	E216
TORINO	ISSIGLIO	E368
TORINO	IVREA	E379
TORINO	LA CASSA	E394
TORINO	LA LOGGIA	E423
TORINO	LANZO TORINESE	E445
TORINO	LAURIANO	E484
TORINO	LEINI	E518
TORINO	LEMIE	E520
TORINO	LESSOLO	E551
TORINO	LEVONE	E566
TORINO	LOCANA	E635
TORINO	LOMBARDORE	E660
TORINO	LORANZE`	E683
TORINO	LUSERNA SAN GIOVANNI	E758
TORINO	LUSERNETTA	E759
TORINO	LUSIGLIE`	E763
TORINO	MACELLO	E782
TORINO	MAGLIONE	E817
TORINO	MAPPANO	M316
TORINO	MARENTINO	E941
TORINO	MATHI	F053
TORINO	MATTIE	F058
TORINO	MAZZE`	F067
TORINO	MEANA DI SUSA	F074
TORINO	MERCENASCO	F140
TORINO	MEZZENILE	F182
TORINO	MOMBELLO DI TORINO	F315
TORINO	MONASTERO DI LANZO	F327
TORINO	MONCALIERI	F335
TORINO	MONPANTERO	F318
TORINO	MONTALDO TORINESE	F407
TORINO	MONTALENGHE	F411
TORINO	MONTALTO DORA	F420
TORINO	MONTANARO	F422
TORINO	MONTEU DA PO	F651
TORINO	MORIONDO TORINESE	F733
TORINO	NICHELINO	F889
TORINO	NOASCA	F906
TORINO	NOLE	F925
TORINO	NONE	F931
TORINO	NOVALESA	F948
TORINO	OGLIANICO	G010
TORINO	ORIO CANAVESE	G109
TORINO	OSASCO	G151
TORINO	OULX	G196
TORINO	OZEGNA	G202
TORINO	PALAZZO CANAVESE	G262
TORINO	PANCALIERI	G303
TORINO	PARELLA	G330
TORINO	PAVONE CANAVESE	G392
TORINO	PECETTO TORINESE	G398
TORINO	PEROSA ARGENTINA	G463
TORINO	PEROSA CANAVESE	G462
TORINO	PERRERO	G465
TORINO	PIANEZZA	G559
TORINO	PINASCA	G672
TORINO	PINEROLO	G674
TORINO	PINO TORINESE	G678
TORINO	PIOBESI TORINESE	G684
TORINO	PIOSSASCO	G691
TORINO	PIVERONE	G719
TORINO	POIRINO	G777
TORINO	POMARETTO	G805

TORINO	PONT CANAVESE	G826	TORINO	USSEGLIO	L516
TORINO	PRAGELATO	G973	TORINO	VAIE	L538
TORINO	PRALI	G978	TORINO	VAL DELLA TORRE	L555
TORINO	PRALORMO	G979	TORINO	VAL DI CHY	M405
TORINO	PRAMOLLO	G982	TORINO	VALCHIUSA	M415
TORINO	PRAROSTINO	G986	TORINO	VALPERGA	L644
TORINO	QUAGLIUZZO	H100	TORINO	VALPRATO SOANA	B510
TORINO	QUINCINETTO	H127	TORINO	VARISELLA	L685
TORINO	REANO	H207	TORINO	VAUDA CANAVESE	L698
TORINO	RIVA PRESSO CHIERI	H337	TORINO	VENARIA	L727
TORINO	RIVALBA	H333	TORINO	VENAUS	L726
TORINO	RIVARA	H338	TORINO	VEROLENGO	L779
TORINO	RIVAROLO CANAVESE	H340	TORINO	VERRUA SAVOIA	L787
TORINO	RIVAROSSA	H344	TORINO	VESTIGNE`	L811
TORINO	RIVOLI	H355	TORINO	VIALFRE`	L830
TORINO	ROBASSOMERO	H367	TORINO	VIGONE	L898
TORINO	ROCCA CANAVESE	H386	TORINO	VILLAFRANCA PIEMONTE	L948
TORINO	ROLETTO	H498	TORINO	VILLANOVA CANAVESE	L982
TORINO	ROMANO CANAVESE	H511	TORINO	VILLAR DORA	L999
TORINO	RONCO CANAVESE	H539	TORINO	VILLAR FOCCHIARDO	M007
TORINO	RONDISSONE	H547	TORINO	VILLAR PELLICE	M013
TORINO	RORA`	H554	TORINO	VILLAR PEROSA	M014
TORINO	ROSTA	H583	TORINO	VILLARBASSE	M002
TORINO	ROURE	H555	TORINO	VILLAREGGIA	M004
TORINO	RUBIANA	H627	TORINO	VILLASTELLONE	M027
TORINO	RUEGLIO	H631	TORINO	VINOVO	M060
TORINO	SALASSA	H691	TORINO	VIRLE PIEMONTE	M069
TORINO	SALBERTRAND	H684	TORINO	VISCHE	M071
TORINO	SALZA DI PINEROLO	H734	TORINO	VISTRORIO	M080
TORINO	SAMONE	H753	TORINO	VIU`	M094
TORINO	SAN BENIGNO CANAVESE	H775	TORINO	VOLPIANO	M122
TORINO	SAN CARLO CANAVESE	H789	TORINO	VOLVERA	M133
TORINO	SAN FRANCESCO AL CAMPO	H847	TRAPANI	ALCAMO	A176
TORINO	SAN GERMANO CHISONE	H862	TRAPANI	BUSETO PALIZZOLO	B288
TORINO	SAN GILLIO	H873	TRAPANI	CALATAFIMI SEGESTA	B385
TORINO	SAN GIORGIO CANAVESE	H890	TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA	B521
TORINO	SAN GIORIO DI SUSA	H900	TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	C130
TORINO	SAN GIUSTO CANAVESE	H936	TRAPANI	CASTELVETRANO	C286
TORINO	SAN MARTINO CANAVESE	H997	TRAPANI	CUSTONACI	D234
TORINO	SAN MAURIZIO CANAVESE	I024	TRAPANI	ERICE	D423
TORINO	SAN MAURO TORINESE	I030	TRAPANI	FAVIGNANA	D518
TORINO	SAN PIETRO VAL LEMINA	I090	TRAPANI	GIBELLINA	E023
TORINO	SAN RAFFAELE CIMENA	I137	TRAPANI	MARSALA	E974
TORINO	SAN SEBASTIANO DA PO	I152	TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	F061
TORINO	SAN SECONDO DI PINEROLO	I154	TRAPANI	MISILISCEMI	M432
TORINO	SANT`AMBROGIO DI TORINO	I258	TRAPANI	PACECO	G208
TORINO	SANT`ANTONINO DI SUSA	I296	TRAPANI	PANTELLERIA	G315
TORINO	SANTENA	I327	TRAPANI	PARTANNA	G347
TORINO	SAUZE DI CESANA	I465	TRAPANI	PETROSINO	M281
TORINO	SAUZE D`OULX	I466	TRAPANI	POGGIOREALE	G767
TORINO	SCALENGHE	I490	TRAPANI	SALAPARUTA	H688
TORINO	SCARMAGNO	I511	TRAPANI	SALEMI	H700
TORINO	SCIOLZE	I539	TRAPANI	SAN VITO LO CAPO	I407
TORINO	SESTRIERE	I692	TRAPANI	SANTA NINFA	I291
TORINO	SETTIMO ROTTARO	I701	TRAPANI	TRAPANI	L331
TORINO	SETTIMO TORINESE	I703	TRAPANI	VALDERICE	G319
TORINO	SETTIMO VITTONE	I702	TRAPANI	VITA	M081
TORINO	SPARONE	I886	TERNI	ACQUASPARTA	A045
TORINO	STRAMBINELLO	I969	TERNI	ALLERONA	A207
TORINO	STRAMBINO	I970	TERNI	ALVIANO	A242
TORINO	SUSA	L013	TERNI	AMELIA	A262
TORINO	TAVAGNASCO	L066	TERNI	ARRONE	A439
TORINO	TORINO	L219	TERNI	ATTIGLIANO	A490
TORINO	TORRAZZA PIEMONTE	L238	TERNI	AVIGLIANO UMBRO	M258
TORINO	TORRE CANAVESE	L247	TERNI	BASCHI	A691
TORINO	TORRE PELLICE	L277	TERNI	CALVI DELL`UMBRIA	B446
TORINO	TRANA	L327	TERNI	CASTEL GIORGIO	C117
TORINO	TROFARELLO	L445	TERNI	CASTEL VISCARDO	C289
TORINO	USSEAUX	L515	TERNI	FABRO	D454
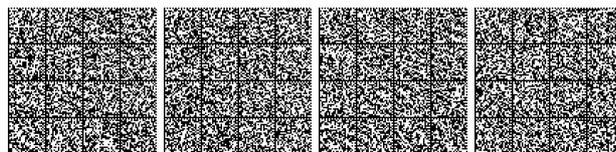
TERNI	FERENTILLO	D538
TERNI	FICULLE	D570
TERNI	GIOVE	E045
TERNI	GUARDEA	E241
TERNI	LUGNANO IN TEVERINA	E729
TERNI	MONTECASTRILLI	F457
TERNI	MONTECCHIO	F462
TERNI	MONTEFRANCO	F510
TERNI	MONTEGABBIONE	F513
TERNI	MONTELEONE D`ORVIETO	F543
TERNI	NARNI	F844
TERNI	ORVIETO	G148
TERNI	OTRICOLI	G189
TERNI	PARRANO	G344
TERNI	PENNA IN TEVERINA	G432
TERNI	PORANO	G881
TERNI	SAN GEMINI	H857
TERNI	SAN VENANZO	I381
TERNI	STRONCONE	I981
TERNI	TERNI	L117
TRIESTE	DUINO-AURISINA	D383
TRIESTE	MONRUPINO	F378
TRIESTE	MUGGIA	F795
TRIESTE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	D324
TRIESTE	SGONICO	I715
TRIESTE	TRIESTE	L424
TREVISO	ALTIVOLE	A237
TREVISO	ARCADE	A360
TREVISO	ASOLO	A471
TREVISO	BORSO DEL GRAPPA	B061
TREVISO	BREDA DI PIAVE	B128
TREVISO	CAERANO DI SAN MARCO	B349
TREVISO	CAPPELLA MAGGIORE	B678
TREVISO	CASALE SUL SILE	B879
TREVISO	CASTELCUCCO	C073
TREVISO	CASTELFRANCO VENETO	C111
TREVISO	CASTELLO DI GODEGO	C190
TREVISO	CAVASO DEL TOMBA	C384
TREVISO	CESSALTO	C580
TREVISO	CHIARANO	C614
TREVISO	CIMADOLMO	C689
TREVISO	CISON DI VALMARINO	C735
TREVISO	CODOGNE`	C815
TREVISO	COLLE UMBERTO	C848
TREVISO	CONEGLIANO	C957
TREVISO	CORDIGNANO	C992
TREVISO	CROCETTA DEL MONTELLO	C670
TREVISO	FARRA DI SOLIGO	D505
TREVISO	FOLLINA	D654
TREVISO	FONTANELLE	D674
TREVISO	FONTE	D680
TREVISO	FREGONA	D794
TREVISO	GAIARINE	D854
TREVISO	GIAVERA DEL MONTELLO	E021
TREVISO	GODEGA DI SANT`URBANO	E071
TREVISO	GORGO AL MONTICANO	E092
TREVISO	MANSUE`	E893
TREVISO	MARENO DI PIAVE	E940
TREVISO	MASER	F009
TREVISO	MASERADA SUL PIAVE	F012
TREVISO	MEDUNA DI LIVENZA	F088
TREVISO	MIANE	F190
TREVISO	MOGLIANO VENETO	F269
TREVISO	MONASTIER DI TREVISO	F332
TREVISO	MONFUMO	F360
TREVISO	MONTEBELLUNA	F443
TREVISO	MORGANO	F725
TREVISO	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	F729
TREVISO	MOTTA DI LIVENZA	F770
TREVISO	NERVESA DELLA BATTAGLIA	F872
TREVISO	ODERZO	F999
TREVISO	ORMELLE	G115
TREVISO	ORSAGO	G123
TREVISO	PAESE	G229
TREVISO	PEDEROBBA	G408
TREVISO	PIEVE DEL GRAPPA	M422
TREVISO	PIEVE DI SOLIGO	G645
TREVISO	PONTE DI PIAVE	G846
TREVISO	PONZANO VENETO	G875
TREVISO	POSSAGNO	G933
TREVISO	POVEGLIANO	G944
TREVISO	PREGANZIOL	H022
TREVISO	REFRONTOLO	H220
TREVISO	REVINE LAGO	H253
TREVISO	RIESE PIO X	H280
TREVISO	RONCADE	H523
TREVISO	S ZENONE DEGLI EZZELINI	I417
TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA	H781
TREVISO	SAN FIOR	H843
TREVISO	SAN PIETRO DI FELETTO	I103
TREVISO	SAN POLO DI PIAVE	I124
TREVISO	SANTA LUCIA DI PIAVE	I221
TREVISO	SARMEDE	I435
TREVISO	SERNAGLIA D BATTAGLIA	I635
TREVISO	SUSEGANA	L014
TREVISO	TARZO	L058
TREVISO	TREVIGNANO	L402
TREVISO	TREVISO	L407
TREVISO	VALDOBBIADENE	L565
TREVISO	VAZZOLA	L700
TREVISO	VEDELAGO	L706
TREVISO	VIDOR	L856
TREVISO	VILLORBA	M048
TREVISO	VITTORIO VENETO	M089
TREVISO	VOLPAGO DEL MONTELLO	M118
TREVISO	ZENSON DI PIAVE	M163
TREVISO	ZERO BRANCO	M171
UDINE	AIELLO DEL FRIULI	A103
UDINE	AMARO	A254
UDINE	AMPEZZO	A267
UDINE	AQUILEIA	A346
UDINE	ARTA TERME	A447
UDINE	ARTEGNA	A448
UDINE	ATTIMIS	A491
UDINE	BASILIANO	A700
UDINE	BERTIOLO	A810
UDINE	BUJA	B259
UDINE	BUTTRIO	B309
UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO	B483
UDINE	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	M311
UDINE	CARLINO	B788
UDINE	CASSACCO	B994
UDINE	CASTIONS DI STRADA	C327
UDINE	CAVAZZO CARNICO	C389
UDINE	CERCIVENTO	C494
UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	C556
UDINE	CHIOPRIS VISCONE	C641
UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	C758
UDINE	CODROIPO	C817
UDINE	COLLOREDO MONTE ALBANO	C885
UDINE	CORNO DI ROSAZZO	D027
UDINE	DIGNANO	D300
UDINE	ENEMONZO	D408
UDINE	FAEDIS	D455
UDINE	FIUMICELLO VILLA VICENTINA	M400
UDINE	FORGARIA NEL FRIULI	D700
UDINE	FORNI AVOLTRI	D718
UDINE	FORNI DI SOPRA	D719
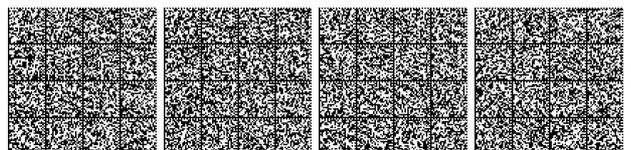
UDINE	FORNI DI SOTTO	D720
UDINE	GEMONA DEL FRIULI	D962
UDINE	GONARS	E083
UDINE	GRIMACCO	E179
UDINE	LATISANA	E473
UDINE	LAUCO	E476
UDINE	LESTIZZA	E553
UDINE	LIGNANO SABBIADORO	E584
UDINE	MAGNANO IN RIVIERA	E820
UDINE	MAJANO	E833
UDINE	MALBORGHETTO-VALBRUNA	E847
UDINE	MANZANO	E899
UDINE	MARTIGNACCO	E982
UDINE	MERETO DI TOMBA	F144
UDINE	MOGGIO UDINESE	F266
UDINE	MOIMACCO	F275
UDINE	MORTEGLIANO	F756
UDINE	MORUZZO	F760
UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO	F832
UDINE	NIMIS	F898
UDINE	OSOPPO	G163
UDINE	OVARO	G198
UDINE	PAGNACCO	G238
UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA	G268
UDINE	PALMANOVA	G284
UDINE	PALUZZA	G300
UDINE	PASIAN DI PRATO	G352
UDINE	PAULARO	G381
UDINE	PAVIA DI UDINE	G389
UDINE	POCENIA	G743
UDINE	PONTEBBA	G831
UDINE	PORPETTO	G891
UDINE	POVOLETTO	G949
UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI	G966
UDINE	PRADAMANO	G969
UDINE	PRATO CARNICO	H002
UDINE	PRECENICCO	H014
UDINE	PREMARIACCO	H029
UDINE	PREPOTTO	H040
UDINE	PULFERO	H089
UDINE	RAGOGNA	H161
UDINE	RAVASCLETTO	H196
UDINE	RAVEO	H200
UDINE	REANA DEL ROIALE	H206
UDINE	REMANZACCO	H229
UDINE	RESIA	H242
UDINE	RIVE D`ARCANO	H347
UDINE	RIVIGNANO TEOR	M317
UDINE	RONCHIS	H533
UDINE	RUDA	H629
UDINE	S GIOVANNI AL NATISONE	H906
UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	H816
UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO	H895
UDINE	SAN LEONARDO	H951
UDINE	SAN VITO AL TORRE	I404
UDINE	SAN VITO DI FAGAGNA	I405
UDINE	SANTA MARIA LA LONGA	I248
UDINE	SAPPADA	I421
UDINE	SAURIS	I464
UDINE	SAVOGNA	I478
UDINE	SEDEGLIANO	I562
UDINE	SOCCHIEVE	I777
UDINE	STREGNA	I974
UDINE	SUTRIO	L018
UDINE	TAIPANA	G736
UDINE	TALMASSONS	L039
UDINE	TARCENTO	L050
UDINE	TARVISIO	L057
UDINE	TAVAGNACCO	L065
UDINE	TERZO DI AQUILEIA	L144
UDINE	TOLMEZZO	L195
UDINE	TORREANO	L246
UDINE	TORVISCOSA	L309
UDINE	TRASAGHIS	L335
UDINE	TREPPO GRANDE	L382
UDINE	TRICESIMO	L421
UDINE	TRIVIGNANO UDINESE	L438
UDINE	UDINE	L483
UDINE	VARMO	L686
UDINE	VENZONE	L743
UDINE	VILLA SANTINA	L909
UDINE	ZUGLIO	M200
VARESE	CAIRATE	B368
VARESE	CISLAGO	C732
VARESE	FERNO	D543
VARESE	JERAGO CON ORAGO	E386
VARESE	MARNATE	E965
VARESE	MORNAGO	F736
VARESE	OLGIATE OLONA	G028
VARESE	SAMARATE	H736
VARESE	SESTO CALENDE	I688
VARESE	TAINO	L032
VERBANIA	ANTRONA SCHIERANCO	A317
VERBANIA	ANZOLA D OSSOLA	A325
VERBANIA	AURANO	A497
VERBANIA	BACENO	A534
VERBANIA	BANNIO ANZINO	A610
VERBANIA	BEURA CARDEZZA	A834
VERBANIA	BOGNANCO	A925
VERBANIA	BROVELLO CARPUGNINO	B207
VERBANIA	CALASCA CASTIGLIONE	B380
VERBANIA	CASALE CORTE CERRO	B876
VERBANIA	CRAVEGGIA	D134
VERBANIA	CREVOLADOSSOLA	D168
VERBANIA	CRODO	D177
VERBANIA	DOMODOSSOLA	D332
VERBANIA	DRUOGNO	D374
VERBANIA	FORMAZZA	D706
VERBANIA	LOREGLIA	E685
VERBANIA	MADONNA DEL SASSO	E795
VERBANIA	MALESCO	E853
VERBANIA	MASERA	F010
VERBANIA	MERGOZZO	F146
VERBANIA	MONTECRESTESE	F483
VERBANIA	OMEGNA	G062
VERBANIA	ORNAVASSO	G117
VERBANIA	PIEDIMULERA	G600
VERBANIA	PIEVE VERGONTE	G658
VERBANIA	PREMIA	H033
VERBANIA	PREMOSELLO CHIOVENDA	H037
VERBANIA	QUARNA SOTTO	H107
VERBANIA	SANTA MARIA MAGGIORE	I249
VERBANIA	STRESA	I976
VERBANIA	TOCENO	L187
VERBANIA	TRAREGO VIGGIONA	L333
VERBANIA	TRASQUERA	L336
VERBANIA	TRONTANO	L450
VERBANIA	VALSTRONA	L651
VERBANIA	VARZO	L691
VERBANIA	VERBANIA	L746
VERBANIA	VILLADOSSOLA	L906
VERBANIA	VILLETTE	M042
VERBANIA	VOGOGNA	M111
VERCELLI	ALAGNA VALSESIA	A119
VERCELLI	ALBANO VERCELLESE	A130
VERCELLI	ALICE CASTELLO	A198
VERCELLI	ALTO SERMENZA	M389
VERCELLI	ARBORIO	A358

VERCELLI	ASIGLIANO VERCELLESE	A466
VERCELLI	BALMUCCIA	A600
VERCELLI	BALOCCO	A601
VERCELLI	BIANZE	A847
VERCELLI	BOCCIOLETO	A914
VERCELLI	BORGO D`ALE	B009
VERCELLI	BORGO VERCELLI	B046
VERCELLI	BORGOSESIA	B041
VERCELLI	BURONZO	B280
VERCELLI	CAMPERTOGNO	B505
VERCELLI	CARCOFORO	B752
VERCELLI	CARESANA	B767
VERCELLI	CARESANABLOT	B768
VERCELLI	CARISIO	B782
VERCELLI	CASANOVA ELVO	B928
VERCELLI	CELLIO CON BREIA	M398
VERCELLI	CERVATTO	C548
VERCELLI	CIGLIANO	C680
VERCELLI	CIVIASCO	C757
VERCELLI	COLLOBIANO	C884
VERCELLI	COSTANZANA	D113
VERCELLI	CRESCENTINO	D154
VERCELLI	CROVA	D187
VERCELLI	DESANA	D281
VERCELLI	FOBELLO	D641
VERCELLI	FONTANETTO PO	D676
VERCELLI	FORMIGLIANA	D712
VERCELLI	GATTINARA	D938
VERCELLI	GHISLARENGO	E007
VERCELLI	GREGGIO	E163
VERCELLI	GUARDABOSONE	E237
VERCELLI	LAMPORO	E433
VERCELLI	LENTA	E528
VERCELLI	LIGNANA	E583
VERCELLI	LIVORNO FERRARIS	E626
VERCELLI	MOLLIA	F297
VERCELLI	MONCRIVELLO	F342
VERCELLI	MOTTA DEI CONTI	F774
VERCELLI	OLCENENGO	G016
VERCELLI	OLDENICO	G018
VERCELLI	PALAZZOLO VERCELLESE	G266
VERCELLI	PERTENGO	G471
VERCELLI	PEZZANA	G528
VERCELLI	PILA	G666
VERCELLI	PIODE	G685
VERCELLI	POSTUA	G940
VERCELLI	PRAROLO	G985
VERCELLI	QUARONA	H108
VERCELLI	QUINTO VERCELLESE	H132
VERCELLI	RASSA	H188
VERCELLI	RIMELLA	H293
VERCELLI	RIVE	H346
VERCELLI	ROASIO	H365
VERCELLI	RONSECCO	H549
VERCELLI	ROSSA	H577
VERCELLI	ROVASENDA	H364
VERCELLI	SALASCO	H690
VERCELLI	SALI VERCELLESE	H707
VERCELLI	SALUGGIA	H725
VERCELLI	SAN GERMANO VERCELLESE	H861
VERCELLI	SAN GIACOMO VERCELLESE	B952
VERCELLI	SANTHIA`	I337
VERCELLI	SCOPA	I544
VERCELLI	SCOPELLO	I545
VERCELLI	SERRAVALLE SESIA	I663
VERCELLI	STROPPIANA	I984
VERCELLI	TRICERRO	L420
VERCELLI	TRINO VERCELLESE	L429
VERCELLI	TRONZANO VERCELLESE	L451
VERCELLI	VALDUGGIA	L566
VERCELLI	VARALLO	L669
VERCELLI	VERCELLI	L750
VERCELLI	VILLARBOIT	M003
VERCELLI	VILLATA	M028
VERCELLI	VOCCA	M106
VENEZIA	ANNONE VENETO	A302
VENEZIA	CAMPOLONGO MAGGIORE	B546
VENEZIA	CAMPONOGARA	B554
VENEZIA	CAVALLINO-TREPORTI	M308
VENEZIA	CAVARZERE	C383
VENEZIA	CHIOGGIA	C638
VENEZIA	CINTO CAOMAGGIORE	C714
VENEZIA	DOLO	D325
VENEZIA	ERACLEA	D415
VENEZIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	D741
VENEZIA	JESOLO	C388
VENEZIA	MARTELLAGO	E980
VENEZIA	MEOLO	F130
VENEZIA	MIRA	F229
VENEZIA	MIRANO	F241
VENEZIA	MUSILE DI PIAVE	F826
VENEZIA	NOVENTA DI PIAVE	F963
VENEZIA	PORTOGRUARO	G914
VENEZIA	PRAMAGGIORE	G981
VENEZIA	QUARTO D`ALTINO	H117
VENEZIA	S MICHELE TAGLIAMENTO	I040
VENEZIA	SALZANO	H735
VENEZIA	SAN DONA` DI PIAVE	H823
VENEZIA	SANTA MARIA DI SALA	I242
VENEZIA	SANTO STINO DI LIVENZA	I373
VENEZIA	SCORZE`	I551
VENEZIA	TORRE DI MOSTO	L267
VENEZIA	VENEZIA	L736
VENEZIA	VIGONOVO	L899
VICENZA	AGUGLIARO	A093
VICENZA	ALBETTONE	A154
VICENZA	ALONTE	A220
VICENZA	ALTAVILLA VICENTINA	A231
VICENZA	ALTISSIMO	A236
VICENZA	ARCUGNANO	A377
VICENZA	ARSIERO	A444
VICENZA	ARZIGNANO	A459
VICENZA	ASIAGO	A465
VICENZA	ASIGLIANO VENETO	A467
VICENZA	BARBARANO MOSSANO	M401
VICENZA	BASSANO DEL GRAPPA	A703
VICENZA	BOLZANO VICENTINO	A954
VICENZA	BREGANZE	B132
VICENZA	BRENDOLA	B143
VICENZA	BRESSANVIDO	B161
VICENZA	BROGLIANO	B196
VICENZA	CALDOGNO	B403
VICENZA	CALTRANO	B433
VICENZA	CALVENE	B441
VICENZA	CAMISANO VICENTINO	B485
VICENZA	CAMPIGLIA DEI BERICI	B511
VICENZA	CARRE`	B835
VICENZA	CARTIGLIANO	B844
VICENZA	CASTEGNERO	C056
VICENZA	CASTELGOMBERTO	C119
VICENZA	CHIAMPO	C605
VICENZA	COGOLLO DEL CENGIO	C824
VICENZA	CORNEDO VICENTINO	D020
VICENZA	COSTABISSARA	D107
VICENZA	CREAZZO	D136
VICENZA	CRESPADORO	D156
VICENZA	DUEVILLE	D379
VICENZA	ENEGO	D407
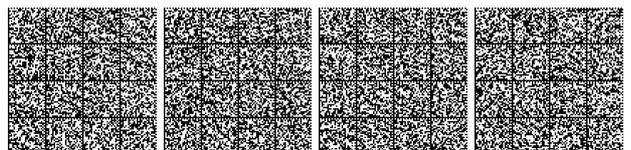
VICENZA	FARA VICENTINO	D496
VICENZA	FOZA	D750
VICENZA	GALLIO	D882
VICENZA	GAMBELLARA	D897
VICENZA	GAMBUGLIANO	D902
VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO	E184
VICENZA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	E226
VICENZA	ISOLA VICENTINA	E354
VICENZA	LASTEBASSE	E465
VICENZA	LONGARE	E671
VICENZA	LONIGO	E682
VICENZA	MALO	E864
VICENZA	MARANO VICENTINO	E912
VICENZA	MAROSTICA	E970
VICENZA	MONTE DI MALO	F486
VICENZA	MONTEBELLO VICENTINO	F442
VICENZA	MONTECCHIO MAGGIORE	F464
VICENZA	MONTECCHIO PRECALCINO	F465
VICENZA	MONTEGALDA	F514
VICENZA	MONTEVIALE	F662
VICENZA	MONTICELLO CONTE OTTO	F675
VICENZA	MONTORSO VICENTINO	F696
VICENZA	MUSSOLENTE	F829
VICENZA	NANTO	F838
VICENZA	NOGAROLE VICENTINO	F922
VICENZA	NOVE	F957
VICENZA	NOVENTA VICENTINA	F964
VICENZA	ORGIANO	G095
VICENZA	PIANEZZE	G560
VICENZA	POIANA MAGGIORE	G776
VICENZA	POVE DEL GRAPPA	G943
VICENZA	POZZOLEONE	G957
VICENZA	QUINTO VICENTINO	H134
VICENZA	RECOARO TERME	H214
VICENZA	ROANA	H361
VICENZA	ROMANO D`EZZELINO	H512
VICENZA	ROSA`	H556
VICENZA	ROSSANO VENETO	H580
VICENZA	ROTZO	H594
VICENZA	SALCEDO	F810
VICENZA	SAN VITO DI LEGUZZANO	I401
VICENZA	SANDRIGO	H829
VICENZA	SARCEDO	I425
VICENZA	SAREGO	I430
VICENZA	SCHIAVON	I527
VICENZA	SCHIO	I531
VICENZA	SOLAGNA	I783
VICENZA	SOSSANO	I867
VICENZA	SOVIZZO	I879
VICENZA	TEZZE SUL BRENTA	L156
VICENZA	THIENE	L157
VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO	L297
VICENZA	TRISSINO	L433
VICENZA	VALDAGNO	L551
VICENZA	VALDASTICO	L554
VICENZA	VALLI DEL PASUBIO	L624
VICENZA	VELO D`ASTICO	L723
VICENZA	VICENZA	L840
VICENZA	VILLAGA	L952
VICENZA	VILLAVERLA	M032
VICENZA	ZERMEGHEDO	M170
VICENZA	ZOVENCEDO	M194
VICENZA	ZUGLIANO	M199
VERONA	AFFI	A061
VERONA	ALBAREDO D`ADIGE	A137
VERONA	ANGIARI	A292
VERONA	ARCOLE	A374
VERONA	BADIA CALAVENA	A540
VERONA	BARDOLINO	A650
VERONA	BELFIORE	A737
VERONA	BONAVIGO	A964
VERONA	BOSCHI SANT`ANNA	B070
VERONA	BOSCO CHIESANUOVA	B073
VERONA	BOVOLONE	B107
VERONA	BRENTINO BELLUNO	B152
VERONA	BRENZONE	B154
VERONA	BUSSOLENGO	B296
VERONA	CAPRINO VERONESE	B709
VERONA	CASALEONE	B886
VERONA	CASTAGNARO	C041
VERONA	CASTEL D`AZZANO	C078
VERONA	CASTELNUOVO DEL GARDA	C225
VERONA	CAVAION VERONESE	C370
VERONA	CAZZANO DI TRAMIGNA	C412
VERONA	CEREA	C498
VERONA	CERRO VERONESE	C538
VERONA	COLOGNA VENETA	C890
VERONA	COLOGNOLA AI COLLI	C897
VERONA	COSTERMANO	D118
VERONA	DOLCE`	D317
VERONA	ERBE`	D419
VERONA	ERBEZZO	D420
VERONA	FERRARA DI MONTE BALDO	D549
VERONA	FUMANE	D818
VERONA	GARDA	D915
VERONA	GAZZO VERONESE	D957
VERONA	GREZZANA	E171
VERONA	ILLASI	E284
VERONA	ISOLA DELLA SCALA	E349
VERONA	LAVAGNO	E489
VERONA	LAZISE	E502
VERONA	LEGNAGO	E512
VERONA	MALCESINE	E848
VERONA	MARANO DI VALPOLICELLA	E911
VERONA	MEZZANE DI SOTTO	F172
VERONA	MINERBE	F218
VERONA	MONTECCHIA DI CROSARA	F461
VERONA	MONTEFORTE D`ALPONE	F508
VERONA	MOZZECANE	F789
VERONA	NEGRAR	F861
VERONA	NOGARA	F918
VERONA	NOGAROLE ROCCA	F921
VERONA	OPPEANO	G080
VERONA	PALU`	G297
VERONA	PESCANTINA	G481
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	G489
VERONA	POVEGLIANO VERONESE	G945
VERONA	PRESSANA	H048
VERONA	RIVOLI VERONESE	H356
VERONA	RONCA`	H522
VERONA	RONCO ALL`ADIGE	H540
VERONA	ROVERCHIARA	H606
VERONA	ROVERE` VERONESE	H608
VERONA	ROVEREDO DI GUA`	H610
VERONA	S AMBROGIO VALPOLICELLA	I259
VERONA	S MARTINO BUON ALBERGO	I003
VERONA	SALIZZOLE	H714
VERONA	SAN BONIFACIO	H783
VERONA	SAN GIOVANNI ILARIONE	H916
VERONA	SAN GIOVANNI LUPATOTO	H924
VERONA	SAN MAURO DI SALINE	H712
VERONA	SAN PIETRO DI MORUBIO	I105
VERONA	SAN PIETRO IN CARIANO	I109
VERONA	SAN ZENO DI MONTAGNA	I414
VERONA	SANGUINETTO	H944
VERONA	SANT`ANNA D`ALFAEDO	I292
VERONA	SELVA DI PROGNO	I594
VERONA	SOAVE	I775
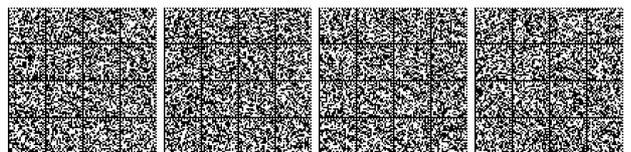
VERONA	SOMMACAMPAGNA	I821
VERONA	SONA	I826
VERONA	SORGA`	I850
VERONA	TERRAZZO	L136
VERONA	TORRI DEL BENACO	L287
VERONA	TREGNAGO	L364
VERONA	TREVENZUOLO	L396
VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO	L567
VERONA	VELO VERONESE	L722
VERONA	VERONA	L781
VERONA	VERONELLA	D193
VERONA	VESTENANOVA	L810
VERONA	VIGASIO	L869
VERONA	VILLA BARTOLOMEA	L912
VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA	L949
VERONA	ZEVIO	M172
VERONA	ZIMELLA	M178
VITERBO	ACQUAPENDENTE	A040
VITERBO	ARLENA DI CASTRO	A412
VITERBO	BAGNOREGIO	A577
VITERBO	BARBARANO ROMANO	A628
VITERBO	BASSANO IN TEVERINA	A706
VITERBO	BASSANO ROMANO	A704
VITERBO	BLERA	A857
VITERBO	BOLSENA	A949
VITERBO	BOMARZO	A955
VITERBO	CALCATA	B388
VITERBO	CANEPINA	B597
VITERBO	CANINO	B604
VITERBO	CAPODIMONTE	B663
VITERBO	CAPRANICA	B688
VITERBO	CAPRAROLA	B691
VITERBO	CARBOGNANO	B735
VITERBO	CASTEL SANT`ELIA	C269
VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	C315
VITERBO	CELLENO	C446
VITERBO	CELLERE	C447
VITERBO	CIVITA CASTELLANA	C765
VITERBO	CIVITELLA D`AGLIANO	C780
VITERBO	CORCHIANO	C988
VITERBO	FABRICA DI ROMA	D452
VITERBO	FALERIA	D475
VITERBO	FARNESE	D503
VITERBO	GALLESE	D870
VITERBO	GRADOLI	E126
VITERBO	GRAFFIGNANO	E128
VITERBO	GROTTE DI CASTRO	E210
VITERBO	ISCHIA DI CASTRO	E330
VITERBO	LATERA	E467
VITERBO	MARTA	E978
VITERBO	MONTALTO DI CASTRO	F419
VITERBO	MONTE ROMANO	F603
VITERBO	MONTEFIASCONE	F499
VITERBO	MONTEROSI	F606
VITERBO	NEPI	F868
VITERBO	ONANO	G065
VITERBO	ORIOLO ROMANO	G111
VITERBO	ORTE	G135
VITERBO	PIANSANO	G571
VITERBO	PROCENO	H071
VITERBO	RONCIGLIONE	H534
VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	H969
VITERBO	SORIANO NEL CIMINO	I855
VITERBO	SUTRI	L017
VITERBO	TARQUINIA	D024
VITERBO	TESSENNANO	L150
VITERBO	TUSCANIA	L310
VITERBO	VALENTANO	L569
VITERBO	VALLERANO	L612
VITERBO	VASANELLO	A701
VITERBO	VEIANO	L713
VITERBO	VETRALLA	L814
VITERBO	VIGNANELLO	L882
VITERBO	VILLA S GIOVANNI TUSCIA	H913
VITERBO	VITERBO	M082
VITERBO	VITORCHIANO	M086
VIBO VALENTIA	ACQUARO	A043
VIBO VALENTIA	ARENA	A386
VIBO VALENTIA	BRIATICO	B169
VIBO VALENTIA	CAPISTRANO	B655
VIBO VALENTIA	CESSANITI	C581
VIBO VALENTIA	DASA`	D253
VIBO VALENTIA	DINAMI	D303
VIBO VALENTIA	DRAPIA	D364
VIBO VALENTIA	FABRIZIA	D453
VIBO VALENTIA	FILADELFIA	D587
VIBO VALENTIA	FILANDARI	D589
VIBO VALENTIA	FILOGASO	D596
VIBO VALENTIA	FRANCAVILLA ANGITOLA	D762
VIBO VALENTIA	FRANCICA	D767
VIBO VALENTIA	GEROCARNE	D988
VIBO VALENTIA	IONADI	E321
VIBO VALENTIA	JOPPOLO	E389
VIBO VALENTIA	LIMBADI	E590
VIBO VALENTIA	MAIERATO	E836
VIBO VALENTIA	MILETO	F207
VIBO VALENTIA	MONGIANA	F364
VIBO VALENTIA	MONTEROSSO CALABRO	F607
VIBO VALENTIA	NARDODIPACE	F843
VIBO VALENTIA	NICOTERA	F893
VIBO VALENTIA	PARGHELIA	G335
VIBO VALENTIA	PIZZO	G722
VIBO VALENTIA	PIZZONI	G728
VIBO VALENTIA	POLIA	G785
VIBO VALENTIA	RICADI	H271
VIBO VALENTIA	ROMBIOLO	H516
VIBO VALENTIA	SAN CALOGERO	H785
VIBO VALENTIA	SAN COSTANTINO CALABRO	H807
VIBO VALENTIA	SAN GREGORIO D`IPPONA	H941
VIBO VALENTIA	SAN NICOLA DA CRISSA	I058
VIBO VALENTIA	SANT`ONOFRIO	I350
VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	I639
VIBO VALENTIA	SIMBARIO	I744
VIBO VALENTIA	SORIANELLO	I853
VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	I854
VIBO VALENTIA	SPADOLA	I884
VIBO VALENTIA	SPILINGA	I905
VIBO VALENTIA	STEFANACONI	I945
VIBO VALENTIA	TROPEA	L452
VIBO VALENTIA	VALLELONGA	L607
VIBO VALENTIA	VAZZANO	L699
VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	F537
VIBO VALENTIA	ZACCANOPOLI	M138
VIBO VALENTIA	ZAMBRONE	M143
VIBO VALENTIA	ZUNGRI	M204

22A07044

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido ursodesossicolico, «Ursolisin».

Estratto determina AAM/PPA n. 926/2022 del 30 novembre 2022

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2: modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito *a)* Modifica del numero di unità (compresse, fiale ecc.) in una confezione 2. Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate; con la conseguente immissione in commercio del medicinale URSOLISIN nella confezione di seguito indicata:

forma farmaceutica: capsula rigida;

principio attivo: acido ursodesossicolico;

A.I.C. n.: 025430113 - «300 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL (codice base 32 0S8231);

codice pratica: N1B/2022/882;

titolare A.I.C.: Magis Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 03759110988).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«Cnn», classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RR», medicinali soggetti a prescrizione medica, ricetta ripetibile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06992

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido deferasirox, «Deferasirox Vivanta».

Estratto determina AAM/PPA n. 930/2022 del 30 novembre 2022

È autorizzata la variazione di Tipo IB, B.II.e.5.a.2 e la conseguente immissione in commercio del medicinale «DEFERASIROX VIVANTA» nella confezione di seguito indicata:

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film

Principio attivo: deferasirox

A.I.C. n.: 046274078 - «360 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al (codice base 32 1D45JY).

Codice pratica: C1B/2022/724

Numero procedura: NL/H/4316/003/IB/004

Titolare A.I.C.: Vivanta Generics s.r.o. (codice SIS 4620)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«C(nn)», classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«OSP», medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati: la confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06993

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina cloridrato, «Metformina Accord».

Estratto determina AAM/PPA n. 931/2022 del 30 novembre 2022

È autorizzato il grouping di n. 4 variazioni di Tipo IB, B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale «METFORMINA ACCORD» nelle confezioni di seguito indicate:

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film

Principio attivo: metformina cloridrato

A.I.C. n.:

049661440 - «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone hdpe (codice base 32 1HCKJ0)

049661453 - «500 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in flacone hdpe (codice base 32 1HCKJF)

049661465 - «500 mg compresse rivestite con film» 400 compresse in flacone hdpe (codice base 32 1HCKJT)

049661477 - «500 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone hdpe (codice base 32 1HCKK5)

Codice pratica: C1B/2022/1465

Numero procedura: FI/H/1027/001/IB/003/G

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. (codice SIS 4852)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«Cnn», classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RR», medicinali soggetti a prescrizione medica, ricetta ripetibile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06994

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lexotanil»

Estratto determina IP N. 753 del 16 novembre 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale «LEXOTANIL» tablet 3MG/TAB, 30 tablet dalla Grecia con numero di autorizzazione 24191/09.06.2017, intestato alla società Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Greifswald, Germany -Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germany e prodotto da Delpharm Milano S.r.l., Italy - Via Carnevale 1, Segrate, 20054 Milano, Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 20054 Segrate MI

Confezione: «Lexotanil» «3 mg compressa» 20 compresse

Codice A.I.C.: 050194024 (in base 10) 1HVTM8(in base 32)

Forma farmaceutica: compressa

Composizione: una compressa contiene:

Principio attivo: bromazepam 3 mg

Eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, talco, magnesio stearato, ferro ossido rosso (E172)

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo ed il riferimento sulle etichette:

5. Come conservare «Lexotanil»

Compresse: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR)

Falorni S.r.l., Via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lexotanil» «3 mg compressa» 20 compresse

Codice A.I.C.: 050194024

Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Lexotanil» «3 mg compressa» 20 compresse

Codice A.I.C. : 050194024

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06995

MINISTERO DELLA DIFESA

Aggiornamento del ruolo dei dirigenti di prima e di seconda fascia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 108/2004 è stato pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa - dispensa n. 32 del 20 novembre 2022, nonché sul sito www.persociv.difesa.it il decreto dirigenziale in data 7 novembre 2022 del Ministero della difesa - Direttore generale per il personale civile, con il quale si provvede all'aggiornamento del decreto 31 gennaio 2006 (ruolo dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero della difesa).

22A07062
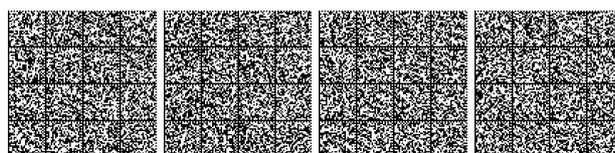
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
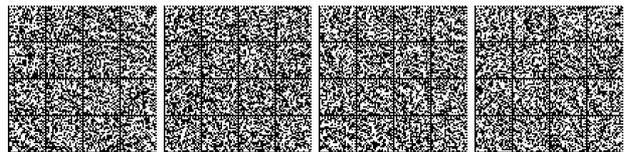
(WI-GU-2022-GU1-292) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
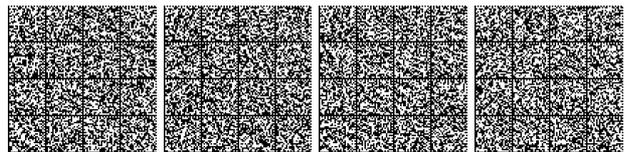
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
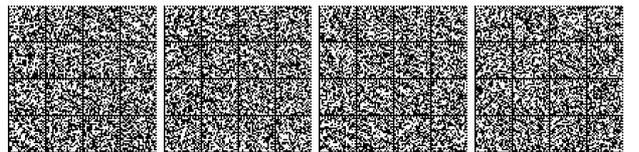
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.